LA PENA DI MORTE

CONSIDERATA

NELLA SCIENZA, NELL' ESPERIENZA
E NELLE LEGISLAZIONI

DA

C. J. A. MITTERMAIER

CONSIGLIERE INTIMO E PROFESSORE DI DIRITTO

VERSIONE ITALIANA

DI

C. F. G.

PUBBLICATA PER CURA

DI

FRANCESCO CARRARA

Avvocato, Professore di Diritto Penale nella R. Università di Pisa,
Socio corrispondente dell' accademia di Tolosa.

Lucca
TIPOGRAFIA CHELI
1864.

PREFAZIONE

Non v' ha dubbio che le scienze naturali, e la medicina in ispecie, debbano i loro straordinarj progressi al metodo di osservazione, ed alle induzioni basate sopra dati sperimentali. Se nella istessa maniera si fosse indagata la natura ed importanza di ogni specie di pena, la legislazione penale corrisponderebbe meglio ai bisogni ed alle condizioni odierne della civiltà. Egli è appunto col sussidio e collo studio dei fatti che l' Autore della presente operetta si adopera da molto tempo onde additare una soddisfacente soluzione del grave problema del sistema carcerario. Lo stesso metodo egli ha applicato allo studio della questione della pena di morte, onde comprendere in che modo codesta pena si venne generalizzando, quali effetti produca la minaccia e l' esecuzione della medesima, se sia necessaria o no, se con altre pene non si raggiungerebbe più sicuramente lo scopo dello Stato, se quella pena non produca particolari inconvenienti.

A tale scopo io vado facendo indagini da cinquant' anni a questa parte, sia osservando ed esaminando da me stesso, sia procurandomi informazioni da persone che per lo ufficio loro sono più in grado di fornirmene. I risultati di codesti studj sono riassunti nella presente operetta.

Io parto dalla massima che le odierne istituzioni debbono avere un fondamento morale, e che il

passato non può essere sufficiente motivo di conservarle. Venni così a persuadermi che, come sono venute meno le idee e le condizioni che rendevano possibile la pena di morte in altri tempi, così questa pena non ha più ragione di esistere ai giorni nostri. Le statistiche dimostrano che il numero dei condannati a morte contro cui la pena viene eseguita dovunque è minore d'assai di quello dei graziati, ed è pure un fatto che nei paesi civili nei quali la pena di morte sussiste, cresce ogni giorno il numero di coloro, i quali ne invocano l' abolizione, ed in quelli in cui fu abolita il numero dei gravi reati non si è aumentato.

Tutti questi fatti mi hanno persuaso che la pena di morte deve e può essere abolita, e che i cultori della penale legislazione devono piuttosto occuparsi del miglior regime carcerario. Di questo avviso è pure l' illustre Molinier nella sua opera: de la peine de mort, des preuves en matiere criminelle. Toulouse *1862, dove dice (pag. 23):* qu'on soumette à l'epreuve de l' expérience le système pénitentiaire, qu'on observe les resultats qu'il produira, et alors, s'il est reconnu qu' il est redonté et que sa puissance d' intimidation protège la societé suffisamment, on verra la peine de mort disparaitre d'elle même.

Come in altri tempi la tortura, la mutilazione, il gastigo corporale, e la pena di morte qualificata, furono ritenuti indispensabili mezzi penali, e non ostante sparirono dinanzi alla civiltà ed alle esigenze della pubblica opinione, così giova sperare che accadrà nei tempi nostri rispetto alla pena di morte.

Mittermaier

CAPITOLO I.

Connessione della questione intorno alla ammissibilità della pena di morte, colle dottrine generali intorno alla pena.

La verità dell' asserzione che il Diritto Penale è strettamente connesso colle credenze religiose e morali, e colle condizioni sociali e politiche di un popolo, è attestata dalla varietà delle opinioni relative alla pena di morte presso i diversi popoli, ed anche nei differenti periodi dello sviluppo di un singolo popolo.

Questa connessione addimostra che una legislazione penale, per essere efficace e universalmente rispettata, deve concordare coi mutevoli bisogni della maggioranza istruita dei cittadini; e nelle sue disposizioni circa i limiti del Diritto Penale, la specie, e la misura delle pene non deve discordare dai progressi dell' umano incivilimento. La storia insegna che ogni popolo ha proprie vedute intorno ai modi di punire, e che più di un modo che conveniva agli infimi gradi della coltura di un popolo, va scomparendo a poco a poco in virtù della pubblica opi-

nione, in uno stadio più elevato di coltura. Egli è fuori di dubbio che mentre una parte delle disposizioni di Diritto Penale riposa sulle eterne leggi della giustizia, la necessità e la opportunità invece della maggior parte delle medesime dipende dalle naturali circostanze della vita di un popolo. Ciò si avvera segnatamente riguardo ai modi di punizione.

Benchè allo scopo di questa dissertazione non sia necessaria una storia circostanziata della pena di morte in tutte le legislazioni di tutti i popoli (1), egli è però necessario tener conto dei resultati della storia dei Romani, siccome di quel popolo il cui diritto ebbe tanta influenza sullo sviluppo giuridico dell'Europa.

Tre punti di vista, influenti in modo speciale sull'ammissione della pena di morte, predominarono nel diritto privato dell'antichità, ed in parte manifestaronsi eziandio nella storia dei popoli germanici: *A*) quello del taglione, *B*) quello della necessità dell'intimidazione penale allo scopo di prevenire i delitti, *C*) quello della necessità dell'espiazione penale come mezzo di riconciliazione colla Divinità.

A) L'idea del taglione, nel senso che il delinquente debba soffrire lo stesso male da lui cagionato ad altri col suo delitto, si svolge naturalmente, favorita da quella della vendetta, presso ogni popolo che si trovi nel più basso stadio di coltura; e viene accolta dalle legislazioni tanto più facilmente, quanto più il taglione corrisponde al grossolano pensare ed alle tendenze mistiche del popolo, quasi riparazione del sangue col sangue. Per tali ragioni noi

troviamo nelle dodici tavole (tavola 8) (2) la disposizione — *qui membrum rupit ne cum eo pacit talio esto* — (3); ed anche la parola *vindicta*, usitata nell' antico Diritto Romano onde designare la pena, accenna ad una cotale connessione di questa colla vendetta. Sotto l' influenza di idee siffatte deve sembrare giusta la pena di morte pel reo d' omicidio.

B) Il concetto dell' intimidazione penale è pure confacente ad un popolo, il quale vivendo in un certo grado di rozzezza, e perciò inetto ad apprezzare la natura morale dell' uomo, tutto riferisce ai sensi, e crede che soltanto il timore di danni sensibili possa fare impressione sull' uomo, come sugli altri animali e distoglierlo dal delitto. Laonde in tal condizione di incivilimento la legge suol far uso di gravi pene afflittive, in cima alle quali sta quella di morte pei più gravi delitti.

C) Molto comune ed influente fu nell' antichità il concetto di una Divinità capace di sdegno e di vendetta per gravi delitti, e specialmente per quelli che violino direttamente le istituzioni credute divine, o particolarmente venerate. Di quì la conseguenza che si dovesse rabbonire la divinità mediante vittime (4) offerte in comune espiazione.

Fu una particolar conseguenza di un tal modo di pensare, che si dovesse punire anche l' involontaria uccisione di un uomo (5). La pena di morte diviene così il più usitato mezzo di riconciliazione della divinità col delinquente (6), e viene designata col nome di *supplicium* (7), ossia sacrifizio di espiazione al *Numen tutelare* (8). La stessa formula, *sacer esto*, usita-

ta fra i Romani onde condannare i rei di certi delitti, corrispondeva a quell' idea teocratica. Con tale formula il reo veniva espulso dalla comunione dei cittadini, e poteva essere da chicchessìa impunemente ucciso (9). La storia Romana parimente conferma questo importante insegnamento: che le vedute intorno alla pena di morte sono presso ogni popolo strettamente connesse col grado di sviluppo della politica libertà; e che in virtù di questa, e della maggiore stima della natura morale dell' uomo, si viene a riconoscere nell' onore e nella coscienza civile il più efficace eccitamento al retto agire, ed a dubitare del valore della pena capitale. Laddove al contrario nulla è la politica libertà, quella pena viene considerata dalla tirannia qual mezzo indispensabile a rattenere dal delitto, intimorendo.

Perciò si comprende che nei bei tempi della Repubblica Romana, allorchè alta era la stima che il libero cittadino facea di sè medesimo, la pena di morte ritenevasi degna soltanto dei non liberi; cosicchè dopo le leggi Porzie (10), le quali l' abolirono pei cittadini, tranne in casi di estrema necessità, vennero surrogate più miti punizioni. Ma coll' andar del tempo, decadendo la dignità repubblicana, ricomparvero le pene capitali; e nell' epoca imperiale si andarono sempre più generalizzando per tutti i gravi delitti, quanto più si indebolì la dignità dei cittadini e il sentimento della libertà (11), ed andò in disuso l' *aquae et ignis interdictio.*

Il cristianesimo non fu senza influenza sulle opinioni intorno alla pena di morte. Mentre la nuova reli

gione diventò in generale l' elemento più importante della civiltà germanica, non fu invece in Roma altrettanto influente in riguardo alla pena di morte; lo che si spiega e per l'indole delle contese fra i cristiani (12), e per la profonda decadenza morale dei Romani, e per lo stesso carattere di Costantino, il quale non penetrò la vera essenza del cristianesimo. Che anzi la imperfetta comprensione dello spirito cristiano fece sì che il cristianesimo addivenne, sulle prime, occasione di una maggior crudeltà nell' inflizione della pena di morte (13). E fecondissima fu invece l' influenza del cristianesimo laddove esso venne compreso nella sua purezza.

Un concetto affatto diverso dall' antico, di una divinità implacabile senza sacrificii di sangue, venne propugnato dai Padri della Chiesa; quello cioè di un Dio amoroso come un padre, e desideroso del miglioramento degli uomini. Di quì la lotta dei Padri della Chiesa contro gli obbrobriosi istituti pagani della schiavitù e dei gladiatori (14), e la riprovazione delle pene capitali (15). Influirono in questo senso anche i Papi e i sacerdoti cristiani nella conversione dei popoli germanici: e autorevoli sentenze biasimarono la tortura e la pena di morte (16). Secondo il Diritto Canonico deve la giustizia penale considerare il delitto, non come una lesione del danneggiato, ma come una violazione del pubblico bene; da ciò provenne uno spirito di mitezza (17). Un Concilio della Chiesa dichiarò scopo della pena la correzione del colpevole (18); e quanto si adoperassero durante il medio evo uomini rispettabili a far cessare le

pene capitali, come ripugnanti allo spirito del cristianesimo, lo prova il procedere di S. Bernardo (19). A tale convinzione era pure connessa l'istituzione (per verità spesse volte abusata e più tardi degenerata) dell'*asilo*; il cui significato da principio era questo, che la Chiesa voleva venire in soccorso di chi si era rifugiato in luogo da lei dichiarato inviolabile, contro la persecuzione, in quei tempi violenta e crudele, di un' appassionato accusatore (20), senza che però il colpevole venisse sottratto ad una pena meritata. Ma l'*asilo* aveva eziandìo il più profondo significato, che la Chiesa volea sottrarre il suo difeso alla pena di morte. Laonde si hanno parecchie sentenze e trattati, giusta i quali la consegna del rifugiato dovevasi accordare dietro la sola promessa che non lo si sarebbe tolto di vita (21). Mancano prove che il Diritto Canonico abbia giustificata espressamente la pena di morte (22).

Nel Diritto Germanico si incontra, seconda le più antiche memorie, la pena capitale; e quì pure si fa palese l' influenza di vedute religiose, imperocchè il popolo riguardava questa pena siccome una misura tanto eccezionale, da non giustificarsene l'applicazione che come una specie di divino comando (23). Finchè presso i popoli germanici fu in vigore il sistema della *vendetta di sangue* (*blutrache*), e più tardi quello della composizione pecuniaria, minori occasioni si ebbero di applicare la pena di morte; ma il fatto che questa pena veniva inflitta a parecchi reati è spiegato da quell' idea della pace pubblica, che era base sostanziale del sistema sociale germanico, e dal-

la opinione, che il reo di certi gravi delitti avesse rotto la pace, e si dovesse considerare perciò come fuori della legge, e quindi degno di morte (24). Egli è probabile che presso certi popoli si abbiano memorie della pena di morte più antiche che presso certi altri (25); principalmente presso quei popoli che ebbero maggiori relazioni coi Romani, sicchè poterono imitarli in quella pena (26). E questa imitazione appunto ci spiega parecchie disposizioni contenute nei Capitolari (27). Provata è pure nelle legislazioni germaniche l'esistenza del taglione, istituzione comune in generale a tutti i popoli rozzi (28). Ella è pure cosa degna di attenzione che, dopo la conversione dei popoli germanici al Cristianesimo, la Chiesa, fedele al suo spirito, esercitò su di essi una benefica influenza contraria all'applicazione della pena di morte (29). In virtù delle dominanti opinioni però sembra che la pena di morte abbia ottenuta una sempre più frequente applicazione, aumentandosi il novero di quei reati nei quali una composizione pecuniaria era inammissibile, ed il delinquente posto fuori della legge, sembrava meritevole della pena capitale. Questa veduta diede luogo alla pena di morte per quei reati in ispecie che consistevano in violazioni di fede (30), come il tradimento e la rottura della pace pattuita (31), e per certe specie di uccisioni che, secondo le idee popolari, erano designate col vocabolo *mord*. L'uso di questa specie di pene diventò presso i popoli germanici (32) di mano in mano più frequente per l'influenza del Diritto Romano, nel quale la pena capitale è molte volte comminata, pel consolida-

mento dei pubblici poteri; e per la convinzione che i delitti debbansi punire nell' interesse pubblico, sicchè il sistema delle composizioni cadde in disuso e vi sottentrò la minaccia di pene pubbliche. Queste ragioni condussero anche più facilmente alla pena di morte, perchè durante il medio evo le idee di vendetta conservavano nel Diritto Penale il principio del taglione e d' intimidazione; e la necessità di comminare gravi pene doveva sembrare scopo della punizione, ad un popolo solito ad esser determinato da impressioni sensibili (33). Lo scopo dell' intimidazione doveva inoltre suggerire modi atroci di esecuzione della pena di morte, e idonei a colpire i sensi. Egli è tuttavia degno di attenzione che, giusta la testimonianza della storia, la pena capitale non venne per lungo tempo eseguita così frequentemente, come si dovrebbe indurre dalle disposizioni degli Statuti. Ciò si spiega per l' influenza costante della Chiesa nel promuovere il miglioramento del colpevole, e nell' impedire per conseguenza l' esecuzione della pena di morte (34). Infatti, giusta i documenti giudiziali del medio evo (35), il riscatto dall' esecuzione della pena capitale era reso più facile dalla disposizione che il condannato dimostrava a far penitenza; la quale consisteva o nel comparire il reo e la sua famiglia in pubblico in una maniera umiliante (36), o nell'obbligarsi il delinquente a far construire in memoria del suo pentimento qualche monumento sacro (37), od anche ad intraprendere un pellegrinaggio a Roma (38), accompagnato da più o meno gravi disagi (39). Una prova, del non potersi fondatamente de-

durre dalle sanzioni penali contenute negli statuti la frequenza della reale applicazione della pena capitale, la porge eziandìo il riflesso che le sanzioni penali venivano spesso comminate al solo scopo dell'intimidazione preventiva; lasciandosi al prudente arbitrio degli Scabini la facoltà di diminuire la pena in riguardo a cause mitiganti. Ciò era tanto meno strano, in quanto gli Scabini del medio evo avevano in generale la facoltà di sostituire al diritto la grazia (40); la quale facoltà veniva applicata con speciale frequenza nelle condanne capitali; e spesse volte per omaggio all' opulenza del reo. Non vuolsi dimenticare che durante il medio evo, specialmente in Italia, vi fu contrasto di opinioni fra i Giureconsulti, dei quali alcuni furono decisamente favorevoli alla mitezza delle pene; ed uno in particolare, assai reputato scrittore (41), si accinse a dimostrare l' ingiustizia della pena di morte.

Gli statuti però della fine del XV e del principio del XVI secolo, ci dimostrano che pel diritto penale fu quella un' epoca di peggioramento, e che lo spirito di intimidazione in particolare produsse molte punizioni capitali (42), le quali, come ci attestano i registri dei carnefici, venivano anche eseguite. Ciò provenne dal generalizzarsi i giudici regolari invece degli Scabini, come pure dalla diminuita importanza di questi ultimi (43), non che dal lento disuso dei mezzi coi quali gli Scabini solevano anticamente ovviare all' applicazione della pena di morte, per esempio colla concessione della grazia. Non si può negare che se lo Schwarzenberg nella *Constitutio cri-*

minalis Carolina comminò assai frequentemente la pena di morte, ne fu cagione l' impero delle abitudini di quel tempo. Tuttavia lo storico imparziale deve riconoscere che quel giurista fece molto per la diminuzione dei casi di tal pena; ove rifletta che non solo l' articolo 104 si oppone alla frequenza con cui le pene capitali si erano applicate sino allora, ma eziandio che il tenore di parecchi articoli nei quali tal pena è comminata (44), rende possibile di non applicarla che come un massimo nei più gravi casi di colpabilità; anche pei maggiori reati (45) essa viene comminata soltanto alternativamente, e non assolutamente. Inoltre il generale richiamo dell' attenzione del giudice a quei casi che la scienza odierna caratterizza di diminuita imputazione (46), gli schiude l' adito a pronunziare una pena minore anche là dove la pena di morte è sancìta in modo assoluto.

Nei secoli XVI e XVII la pena capitale trovasi per verità molto frequentemente sancìta nelle legislazioni (47), ed anche negli scrittori di diritto criminale di quell' epoca si osserva uno spirito di rigore (48); ma non si vuole dimenticare che le frequenti gare e le violenze occasionate da passioni di partiti politici e religiosi, avevano induriti gli animi ed indotti i legislatori a credere che il più efficace modo di liberarsi dai nemici (49) fosse la più grande severità nel comminare e nell' eseguire le pene capitali. Eziandio le indagini intorno ai confini dei poteri dello stato, suscitate a poco a poco dallo spirito di libera ricerca, riuscirono più di una volta favo-

revoli alla pena di morte, per influenza dell' epoca in cui gli scrittori scrivevano. Vuolsi quì citare segnatamente Hobbes (50), il quale, posto il principio che il delinquente si dovesse considerare come nemico dello Stato, ne derivò la giustizia della pena di morte, come di un atto di necessaria difesa in istato di guerra. Ben diversa invece e degna di osservazione, fu l'opinione del Cancelliere Tommaso Moro (che però incontrò la morte sul patibolo) nella sua *Utopia:* che la pena debba corrispondere al reato, che si debbano evitare le pene troppo dure, e che la pena capitale in particolare sia ingiusta e da abolirsi, specialmente in relazione ai reati contro la proprietà (51).

NOTE DELL' AUTORE
al Capitolo I.

(1) *Nella storia della pena di morte non crediamo necessario risalire più in là del Diritto Romano, attesa l' insufficienza dei dati intorno all' applicazione della medesima presso altri popoli dell' antichità.*

(2) *Utili studi sulla storia del taglione pubblicò* Winssinger de talione *Lovan.* 1822; *e* Deinse de poena talion. apud var. gent. *Lugd.* 1822. Rein Dir. Crim. dei Rom. *pag.* 38.

(3) *Dissentono però gli autori sul vero significato della parola* talio *presso gli scrittori latini;* Festus, *voce* talio — Jsidor *Orig. V.* 27 §. 24 — Rein Dir. Crim. dei Rom. *pag.* 358. — Osenbruggen *nel* Giornale pel Diritto Tedesco, *XVIII. pag.* 74.

(4) *Vedi* Lassaulx i sacrificî espiatorii dei Greci e dei Romani. *Secondo il grado di incivilimento del popolo, i sacrificii espiatorii erano vittime umane o d' altra natura.* Lassaulx *pag.* 10. — Rein Dir. Crim. dei Rom. *pag.* 33.

(5) *A ciò accennava la* lex regia *di Numa;* Du Boys Histoire du droit criminel, vol. I. *pag.* 273. — Geib Manuale del Diritto penale tedesco, vol. I. *pag.* 13.

(6) *Un profondo studio sull' antico Diritto Criminale Romano e sull' influenza delle idee teocratiche pub-*

blicò Ulloa, *uno dei più distinti giuristi napoletani, nella* Gazzetta dei Tribunali, *Napoli* 1859. *n.* 1328 40; *dove egli dimostra eziandio come il diritto degli Etruschi e dei Sabini riposava sulla teocrazia. Vedi anche* Welker dello stato del diritto, *pag.* 336. Platner De antiquo jure Crimin. Romanorum, *pag.* 23.

(7) *Intorno al* supplicium *vedi citazioni di classici presso* Ulloa, *pag.* 671.

(8) *Con ciò si spiega la legge delle dodici Tavole che il danneggiatore delle messi dovesse venire sacrificato a Cerere.*

(9) *Sul concetto di* sacratio *vedi* Geib Trattato, *pag.* 14; *e citazioni di classici presso* Ulloa, *pag.* 672.

(10) Geib Trattato, *pag.* 24 — Eisenlohr *la* provocatio ad populum, *pag.* 16 *e segg.*

(11) Geib Trattato, *pag.* 110.

(12) *Vedi in proposito le importanti osservazioni di* Humboldt *nel* Cosmos, vol. II *pag.* 218; *e* Laurent Etudes sur l' histoire de l' humanité, *pag.* 229, 294.

(13) *Ciò provenne dall' aversi avuto riguardo al rigoroso diritto Mosaico, incolpandosi il paganesimo di una mitezza corrompitrice;* Holtzendorf la pena della deportazione, *pag.* 134. *La crudeltà della legislazione di Costantino nella punizione del ratto venne assai bene additata da* Du Boys Histoire, vol. I *pag.* 673-76. *Quanto poco Giustiniano penetrasse nello spirito del cristianesimo lo mostra la sua Novella LXXVII, nella quale dice che la bestemmia eccita la collera divina.*

(14) *Ben tratteggiata da* Laurent Etudes, vol. IV *pag.* 312.

(15) *Vedi per es.* S. AGOSTINO, Epist. 152 *e* 154; *e in proposito* ALBINI della pena di morte, *pag.* 39. *Anche la dura prigionia fu oggetto di molto biasimo,* LAURENT *pag.* 318.

(16) LAURENT, vol. VII *pag.* 156. *Dichiarazione di Papa Niccolò ai Bulgari.*

(17) LAURENT, vol VII *pag.* 156. — EPINAY L'influence du Droit Canonique sur le Droit Français, *Toulouse* 1857 *pag.* 124.

(18) Concilium Tolentanum, *in* MANSI Concil vol. XI *pag.* 141.

(19) Bibliotheca Cistercen. vol. I *pag.* 51 *e vol. II pag.* 17. *Il Santo sopraggiunse al momento in cui dovevasi decapitare un assassino, e lo sottrasse alla pena coll'assicurazione che lo volea far morire mediante una lunga penitenza.*

(20) Revisione della teoria internazionale dell'asilo *di* MOHL, *Tobinga* 1853 — Il diritto dell'asilo nel suo sviluppo storico *di* BULMERING, *Dorpat* 1852 — DU BOYS Histoire du Droit Criminel, vol. IV *pag.* 396.

(21) *Vedi notizie in proposito presso* CHARLES DE BEAUREPAIRE Essai sur l'asile religieux, *Paris* 1854 *pag.* 30. 59.

(22) *Non è quindi da accettarsi l'opinione di* ROSSHIRT *nella* Storia del Diritto Canonico, *pag.* 333: *che la pena di morte si debba considerare come una penitenza; soltanto si può accordare che la Chiesa non abbia rifiutato allo Stato il diritto di applicare questa pena come una reazione*; *vedi* Canone I. Distinctio X, De Furtis.

(23) *A ciò si riferisce l' asserto di Tacito, che la pena di morte venisse inflitta* velut Deo imperante, *secondo la decisione dei sacerdoti; il quale concorda pienamente colle vedute dei popoli barbari circa la pena di morte.*

(24) *A ciò si riferisce un passo nelle* Leg. Saxon. III. 5.

(25) *Ciò sembra potersi dire in ispecie dei Sassoni: Vedi* Böhlau Novae Constitutiones Domini Alberti, *Weimar* 1858 *pag.* 73.

(26) *Per esempio presso i Goti, i Longobardi;* Strat de jure italor. crim. *Berol* 1859 — Anschütz *la* Lombarda *part.* 25.

(27) *Per esempio nel* Decretum Childeberti *n.* 596. *Egli è vero eziandio* (*vedi* Zöpfl Storia del Diritto, *pag.* 912) *che l' autorità del Diritto Mosaico favorisce il principio del taglione.*

(28) *Il principio è espresso nelle Leggi Anglosassoni,* Leg. Aelfredi. *c.* 19. *Vedi eziandio* Zöpfl Storia del Diritto, *pag.* 912.

(29) *A ciò si riferisce il* Capitol. Carol. *a.* 785, (Pertz. III *pag.* 49), *secondo il quale la confessione Sacramentale del peccatore e la testimonianza del sacerdote libera dalla pena di morte;* Michelsen *nel* Giornale XIV *pag.* 901.

(30) Du Boys Histoire du Droit Criminel, vol. II *pag.* 121. *Vedi eziandio* Zöpfl Storia del Diritto, *pag.* 916.

(31) Maurer *nella* Rivista *di Bluntschli,* vol. III *pag.* 173.

(32) *Non v'era uniformità di vedute, giacchè per esempio presso i Sassoni fino da tempi antichi il fur-*

to (almeno di certe specie) veniva punito colla morte, Köstlin, *presso Bluntschli* vol. III *pag.* 173.

(33) *Di tal guisa incontrasi di frequente il principio del taglione negli Statuti del medio evo, giusta la massima vita per vita, sangue per sangue. Vedi in proposito* Osenbrüggen, *nel* Giornale pel Diritto Tedesco, XVIII. *pag.* 176: *e il medesimo nel* Diritto penale alemanno, *pag.* 84.

(34) Laurent, *l. c.* vol. VII *pag.* 157.

(35) *Vedi importanti dati in* Cannaert bydragn tot de Kennis van et Honde straf regt van Vlanderen *Gent.* 1835 *pag.* 95 *a* 100.

(36) Cannaert, *pag.* 60, 136.

(37) Cannaert, *pag.* 173.

(38) *In un registro Municipale di Dresda dell'anno* 1452, 1463, *recentemente pubblicato nella* Rivista delle antichità germaniche — 1861 n. 19 *ottobre* — *si incontra spesso il pellegrinaggio a Roma come pena dell' omicidio.*

(39) Cannaert, *pag.* 79.

(40) Osenbrüggen *nelle* Antichità del Diritto, vol. I *pag.* 37 — John Diritto Penale della Germania settentrionale, *pag.* 374, *nota.*

(41) *Cioè* Effisio Calenzio, *maestro del figlio di Ferrante II. Importanti notizie intorno a quella tendenza in Italia, porge* Ulloa *nella* Gazzetta dei Tribunali, *Napoli* 1857 *nr.* 1286, *p.* 492.

(42) *Sulla atrocità delle antiche pene, vedi* Osenbruggen antichità del diritto, *p.* 16.

(43) *Che ciò avea luogo anche in virtù delle attribuzioni degli scabini secondo la* Constitutio crimina-

lis Carolina, *lo dimostra* ZACHARIAE *nell'*Archivio del Dir. crim. 1857, *p.* 85.

(44) *Per esempio nell'art.*109 degli incantesimi, *nell'art.* 135 dell' appiccato incendio.

(45) *Per es. nell' art.* 159 del furto qualificato.

(46) *Nell' art.* 175, 179.

(47) *Influì anche la circostanza che la Chiesa, la quale da principio sostenne l' illegittimità della pena di morte, poscia tacque ed anzi si discostò dalle antiche vedute.*

(48) ULLOA *nella* Gazzetta dei Tribunali, 1858 *nr.* 1214, 1235, 1242--45.

(49) *Da ciò si spiega, come sotto* Enrico VIII *d' Inghiterra la pena di morte fosse applicata in un modo terribile.*

(50) *Intorno ad* Hobbes *vedi la* storia della filosofia-giuridico-morale nella scienza dello stato, *Marburg* 1855 *p.* 353.

(51) *Intorno a lui vedi* MOCLE storia della scienza dello stato, *vol.I p.* 179. *Vedi anche* FRANK *nei* Travaux et seances de l'académie des sciences morales, *Paris* 1858 *prog.II*; *vedi anche un articolo nella* Revue des deux mondes, 1856 *IV. p.* 551, *V. p.* 564.

CAPITOLO II.

Influenza del progresso delle dottrine criminali dopo la metà del secolo XVIII sulla teoria della pena di morte.

La più importante riforma delle vedute intorno alla pena di morte accadde in Europa dopo che lo spirito di scetticismo e di ostilità contro la tutela dello Stato e della Chiesa, investigò e censurò le condizioni esistenti. Questo spirito sebbene conducesse qualche volta a esagerazioni e ingiustizie, diffuse nuove idee da cui la società venne a poco a poco trasformata (1).

Benchè lo spirito di dubbio e di critica, sorto in Inghilterra dopo un secolo di lotte religiose e politiche, vi avesse suscitate le più profonde ricerche scientifiche eziandio intorno ai confini dei poteri dello Stato; e sebbene anche nei peggiori tempi il popolo Inglese fosse dotato di liberi sensi e di corrispondenti istituzioni, pure questa circostanza rimase tuttavia senza influenza sul rimanente dell' Europa; fino a che sorsero in Francia uomini d' ingegno, i quali visitarono l' Inghilterra e impararono a conoscere e a stimare gli scrittori e le condizioni di quel paese. Dietro questo esempio diffusero nuove idee civili nella patria loro, e ben presto anche nelle altre parti d' Europa.

Egli è chiaro che queste nuove idee dovevano preparare da lontano una riforma eziandio delle dottrine intorno alla pena di morte. La tendenza però degli scrittori di quell' epoca fu varia. Alcuni, fra i quali segnatamente Voltaire (2), abbenchè non ne-

gassero la necessità della pena di morte in alcune circostanze, tuttavia, patrocinando caldamente gli innocenti dannati a morte, diffusero l'opinione della fallacia di questa specie di pena. Montesquieu (3) assunse una direzione pratica, non dipartendosi dalle condizioni esistenti, ma assumendo le leggi dell'uomo dall'esperienza; e nel diritto penale in particolare, combattendo del pari il principio mistico e quello dell'intimidazione, e domandando sopra tutto ai legislatori la moderazione; a questa condizione soltanto egli ammise la pena di morte.

Nell'Inghilterra, dove le lotte politiche e religiose aveano condotto ad abusi di ogni sorta nell'applicazione delle pene, le opinioni intorno alla pena di morte in particolare si andarono mutando a poco a poco per l'influenza di Howard (4); il quale accortosi nei suoi viaggi della crudeltà predominante in Europa nel sistema penale, si adoperò non solo pel miglioramento degli istituti di pena, ma eziandìo per la mitigazione delle pene in generale. Nè le sue pitture dei mali esistenti (5) e il suo insegnamento della correzione dei delinquenti, rimasero senza efficacia sul regìme delle prigioni, e sulla legislazione penale Inglese (6). Influì pure su questo movimento il Bentham (7), il quale da una parte, mosso da filantropìa, predicò il miglioramento delle leggi penali e l'abolizione di ogni arbitrio nell'inflizione delle pene; e per altra parte, colla sua dottrina utilitaria trovando la cagione dei delitti nell'egoismo sospinto dal timore e dalla speranza, considerò la pena come un mezzo di reagire contro la spinta al delitto, comminando un ma-

le maggiore. Egli diventò così il fondatore di quella sottile teorica della intimidazione, simile a quella di Feuerbach, la quale giustificò eziandìo la pena di morte in quanto sia necessaria, e con molte limitazioni.

In nessun paese però lo spirito di riforma penale, in riguardo segnatamente alla pena di morte, fu maggiore che in Italia, dove la filosofia del diritto fu per la prima volta seriamente coltivata (8). Molta influenza vi ebbe Filangeri, nato nel 1752, colle medesime tendenze di Montesquieu, ma inferiore a questo per meno estese cognizioni pratiche e storiche. Edotto alla filosofia di Loke, egli svolse la scienza della legislazione e tentò di darle solide norme, in relazione segnatamente al diritto penale ed alla procedura in tutte le loro particolarità. Quanto alla pena di morte ei la giustifica per verità siccome emanazione del potere dello Stato, ma non la vuol comminata che nei reati di alto tradimento e di omicidio; ed osserva come la frequenza di questa pena, specialmente ove la sua esecuzione contradica alla pubblica voce, produca i più grandi inconvenienti per lo Stato (9). L'opera di Filangeri fu in grande estimazione, ed influì sulle leggi non solo in Italia ma anche in Inghilterra (10).

La più radicale riforma delle idee intorno alla pena di morte in tutto il mondo, è dovuta a Beccarìa (11), nato nel 1738 e morto nel 1794. L'opera sua, suscitata da discussioni ch'egli ebbe con uomini ragguardevoli di Francia e d'Italia che si adoperavano alla riforma del diritto penale, benchè

fondata sopra una base che non regge ad un rigoroso esame, nè esente da esagerazioni, esercitò tuttavia una grande influenza, promuovendo un universale malcontento del sistema penale dominante (13). La confutazione della pena di morte fu condotta da Beccarìa col dimostrare: che nelle legislazioni penali non si devono immischiare nè imitazioni della giustizia divina, nè idee di vendetta, e neppure di intimidazione: che lo Stato non può avere diritto di punire di morte, non avendogli conferito i cittadini facoltà di disporre della loro vita: che soltanto l'utile generale, assiso però sulla giustizia, deve determinare il legislatore; ma che la pena di morte oltre a non produrre alcun vantaggio arreca anzi dei danni. Le idee di Beccarìa, benchè combattute da molti, trovarono accesso ben presto presso i dotti e gli uomini di Stato.

Il più importante avvenimento fu la legislazione Leopoldina in Toscana. La abolizione della pena di morte sancìta da Leopoldo nel suo Codice del 1786, connettevasi con quello spirito di riforma da cui si era già mostrato animato il suo antecessore della dinastia di Lorena (14). Un' esperienza di quattordici anni (l' ultima esecuzione capitale avea avuto luogo in Toscana nel 1774) avea persuaso il legislatore (15) che le pene atroci non producono che mali; che il miglioramento del delinquente, *di cui non si può mai disperare*, debba essere uno degli scopi principali della pena, oltre a quello della sicurezza sociale e del pubblico esempio; ma che un tale scopo si possa raggiungere molto più sicuramente con buone prigioni,

che colla pena di morte, ripugnante al mite carattere del popolo toscano. Egli è provato (16) che il numero dei delinquenti punibili colla morte non si accrebbe in Toscana, ad onta dell' abolizione della pena di morte (17). I moti popolari accaduti in alcune parti del territorio dopo l' assunzione di Leopoldo al trono imperiale nel 1790, fornirono peraltro ai secreti nemici di riforme (18) un comodo pretesto per indurre l'imperatore, già molto infiacchito di animo e di mente, ad una legge del 1790 colla quale venne di bel nuovo introdotta la pena di morte nei casi di ribellione. La legge pubblicata sotto Ferdinando il 30 aprile 1795, fu l' opera di un partito politico influente, avversario indomito di tutte le leggi Leopoldine; non che dei timori del Granduca Ferdinando occasionati specialmente dalle inquietudini suscitate dalle mene francesi (19). Con la legge del 1795 venne comminata la pena di morte non solo ai reati di Stato già contemplati dalla legge del 1790, ma eziandìo a certi reati di religione, e a tutti gli omicidii qualificati (assassinio, infanticidio, avvelenamento). Ella è cosa degna di attenzione che, secondo attendibili notizie (20), il numero dei delitti capitali non si aumentò sotto l' impero della legge del 1786, e che anche dai forestieri non vennero commessi delitti di tal sorta; dimostrandosi così infondato il timore, esternato anche recentemente, che dove sia abolita la pena di morte si rechino forestieri per commettere omicidii. Egli è pure constatato che, anche dopo la nuova introduzione della pena di morte nessuna esecuzione ebbe luogo, sia per la decisa

avversione che dominava nei tribunali contro questa pena (21), sia perchè la grazia sovrana non soleva mancare (22). Su gli ulteriori destini della pena di morte in Toscana ritorneremo più sotto (23).

L'opera di Beccaria e l'abolizione della pena di morte fatta in Toscana da Leopoldo, suscitarono non solo in Italia ma in tutta Europa un più gran numero di avversari alla pena di morte, od almeno all'inflizione della medesima nei delitti meno gravi. L'esempio dell'Austria è particolarmente degno di menzione. Il filantropico imperatore Giuseppe II dubitava della legittimità della pena di morte, ma esitando sulle prime ad abolirla legalmente si limitò a prescrivere colle ordinanze del 1781 e del 1783 (le quali però non vennero pubblicate) che le sentenze di morte non si dovessero pubblicare, ma trasmettere all'imperatore. Lo che ebbe per effetto che dal 1781 in poi non si ebbe quasi più esempio di esecuzioni capitali (24). Il Codice penale del 2 aprile 1787 aboliva legalmente la pena di morte nell'Austria, al che contribuirono, oltre l'opera di Beccaria e l'esempio della Toscana, le idee liberali di Sonnenfels di Vienna. L'Imperatore Francesco II, dietro proposta della Suprema Magistratura, ripristinò la pena di morte contro i rei d'alto tradimento; ma ad onta di nuove proposte di estensione di quella pena, essa non ricevette una maggiore applicazione che nel Codice penale del 1803, nel quale per verità trovasi comminata in troppi casi. Vuolsi però osservare che l'Imperatore trovò necessario giustificarsi mediante Aulico Decreto del 29 ottobre 1803 (25), nel quale

venne dichiarato bensì che il numero dei reati non si era aumentato dopo l'abolizione della pena di morte, ma fu soggiunto che il legislatore trovava necessario di infliggerla di bel nuovo a quei delinquenti, la cui atrocità d'animo appariva dall'indole stessa del reato (26). Diremo in seguito degli ulteriori destini della pena di morte nell'Austria.

Le idee esposte in sul finire del secolo scorso intorno alla pena di morte, ricevono luce dagli avvenimenti occasionati dalla rivoluzione francese; i quali ispiravano ai reggitori e agli uomini di Stato il timore di pericolosi rivolgimenti, e l'opinione che ad essi non si potesse ovviare che col mezzo di gravi pene, e in particolare colla pena capitale (27). Questa veduta venne specialmente favorita dalla predominante adesione, sia degli scienziati, sia delle legislazioni, alla dottrina dell'intimidazione. Ciò riceve conferma dal largo uso che si fece della pena di morte nel Diritto territoriale Prussiano, specialmente pei delitti di stato (28). Nella Baviera l'assunzione della pena di morte nel Codice penale, in cui essa è comminata senza proporzione alcuna di reati, venne promossa dalla teorìa penale (29) di Feuerbach, autore del Codice, secondo la quale l'intimidazione si ottiene contrapponendo il più grande dei mali, cioè la morte, alla spinta ai più gravi reati (30). Degno di osservazione è l'andamento delle discussioni che ebbero luogo in Francia intorno all'abolizione della pena di morte dal 1790 in poi. Già prima della rivoluzione le idee di Beccarìa aveano trovato molto accesso presso gli uomini intesi alla riforma della legislazione penale.

Ma nel 1790 la questione assunse una maggiore importanza (31) allorquando Lepellettier Saint-Fargeau propose nell'Assemblea Nazionale, a nome dei Comitati di costituzione e di legislazione, che si abolisse la pena di morte pei reati non politici, conservandola contro i dichiarati ribelli. Robespierre parlò in favore dell' abolizione, ma la maggioranza dell' Assemblea si pronunciò pel contrario principio. Nella Convenzione Nazionale dopo la decapitazione del re, la quale aveva accresciuta l' avversione generale contro la pena di morte, venne proposta da Condorcet nel 1790 l' abolizione della medesima pei reati comuni; i discorsi tenuti in parecchie sedute attestavano la generale adesione a tale proposta, ma il decreto emanato nell' anno IV aboliva la pena di morte in modo da rendere inefficace il principio; statuendosi che l' abolizione non dovesse cominciare che dal giorno della pubblicazione della pace universale.

Il sistema della deportazione venne a surrogare in gran parte la pena capitale, ma una legge del dì 29 decembre 1801 la dichiarava ancora vigente, colla clausola — *fino a che altrimenti non fosse determinato* — Il Codice penale del 1810, nel quale veniva sancita la pena di morte in trentasei casi, senza che di ciò trovisi giustificazione sufficiente nei motivi della legge, attesta i duri sentimenti dell' Imperatore. Durante la restaurazione non mancarono per verità buoni scritti intesi a mostrare l' illegittimità della pena capitale, e sopra tutto lodato fu quello di Lucas (32). Ma lo spirito di oscurantismo

dominante in quell' epoca venne pur troppo attestato dalla dichiarazione di un Ministro, che la Camera fosse incompetente a decidere su tal questione. Soltanto dopo il 1830 le discussioni intorno a questo tema acquistarono in Francia novella importanza, della quale noi parleremo nel prossimo Capitolo.

In Inghilterra eziandio non furono senza influenza le idee di Beccaria, e vi cresce ogni giorno il numero di coloro che contestano la legittimità della pena capitale, e si adoperano ad illuminare il popolo cogli scritti, e ad agire sul Parlamento con petizioni; esiste persino in Inghilterra una società allo scopo di propugnare l' abolizione della pena di morte. Questa questione viene dagli Inglesi connessa a quella del miglioramento delle prigioni,e della correzione dei delinquenti;edin questo senso adoperaronsi nel Parlamento uomini assai influenti, come Romilly, Buxtar, Roscoe e Machintosh (33). Ma anche in questo argomento, come in moltissimi altri, si fa chiaro il senso pratico degli Inglesi e la loro tendenza a gradati miglioramenti, il più delle volte per verità con mezze misure. Benchè le ripetute mozioni e petizioni circa l' abolizione della pena capitale (34) non ottenessero sinora l' adesione della maggioranza del Parlamento, tuttavìa le ragioni allegate in queste occasioni si diffusero nel popolo; ed in un caso speciale una petizione sottoscritta da ragguardevolissimi cittadini, vinse l' abolizione della pena di morte pei reati di falso. La tendenza pratica degli Inglesi si manifesta — *a*) nel venir sempre diminuito il numero dei reati punibili

colla morte; *b*) nel deputarsi dal Ministero e dal Parlamento commissioni allo scopo di raccogliere dati intorno all' efficacia della pena di morte ed alle relative idee popolari (35); *c*) nel raccogliersi continuamente dal Ministero le testimonianze delle Corti Supreme, allo scopo di proporre una revisione delle leggi criminali (36).

Nell' America settentrionale le vedute intorno alla pena di morte svilupparonsi pure in un modo particolare (37).

Già nel 1762 nella Pensilvania fu decretata l' inflizione della pena di morte nei soli casi di assassinio. I Quaccheri in ispecie propugnarono la totale abolizione di tal pena, od almeno l' applicazione di essa ai soli rei d' assassinio. Una specie di compromesso della legislazione della Pensilvania coi Quaccheri, fece sì che nel 1786 la pena capitale venne in via di prova ristretta all' assassinio; e finalmente nel 1794 in occasione dell' introduzione del sistema penitenziario, quel principio venne stabilmente convertito in legge. L' esempio della Pensilvania influì in breve sovra altri stati.

L' opera di Beccaria tradotta ben presto in America, ed accoltavi con generale favore, diede nuovo elemento alle discussioni intorno alla pena di morte. La religione vi si mischiò invocandosi la testimonianza della Bibbia. Mentre l'un partito caldeggiava la totale abolizione della pena di morte (38) reputando non obbligatoria la sanzione biblica, oppure erroneamente interpetrata; un altro partito invece sosteneva dalla Bibbia non doversi discostare, applicando la pena di

morte nei casi contemplati nel Diritto Mosaico; la maggior parte però ammetteva l'inflizione di tal pena nei soli rei d'assassinio (39). In tal maniera si spiega la diversità dei limiti entro i quali la comminazione della pena di morte venne ristretta nei singoli stati (40).

I tentativi fatti in America sono degni di attenzione per più di un motivo; ed innanzi tutto per l'influenza esercitata da Livingston (che fu poi ambasciatore Americano a Parigi) colla sua energica confutazione della pena capitale, da prima nel *Report* del 1822, poscia più diffusamente nel suo *Report* sul Codice Penale della Luisiana. Quantunque parecchi argomenti filosofico-giuridici da lui addotti non siano abbastanza solidi, tuttavia lo spirito pratico delle ricerche (41), la pienezza dei dati raccolti, e l' ingegnosa confutazione delle obiezioni, diedero a quei lavori una grande influenza in America, e li rendono ancora degni dell' attenzione dei giuristi di ogni paese. Vuolsi pure notare che in America, e specialmente nella Pensilvania, fu primieramente accettata l' opinione che ammessa pure la pena di morte pel reato d' assassinio, debbasi però distinguere fra l' assassinio di primo e di secondo grado, comminandola soltanto a quello del primo. Questa opinione fu ben presto accolta nelle legislazioni penali di altri stati Americani (42). Anche il pensiero, accolto recentemente in parecchie legislazioni della Germania, che le esecuzioni non si debbano fare in pubblico, si diffuse primieramente in America (43). Inoltre le petizioni, le mozioni, e le adunanze che ebbero luogo

continuamente negli stati Americani allo scopo dell' abolizione della pena capitale, prepararono una ricca messe di materiali per lo svolgimento di questa questione.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo II.

(1) *Molto importanti osservazioni in proposito si leggono nella* Storia della civiltà in Inghilterra *di* Buckle vol. I *sez.* 2.

(2) Ibidem. *Importanti furono i suoi rapporti coi principali sovrani del suo tempo.*

(3) *Vedi intorno a lui delle osservazioni assai giuste in* Mohl, vol. I *pag.* 236 — Vorlaender. *pag.* 628 — Buckle vol. I *sez.* 2 — Revue contemporaine 1858 Avril *pag.* 749. Mai *pag.* 49 — Journal le Droit *del* 30 *agosto, del* 1 *e* 2 *settembre* 1859; *e segnatamente l' opera del* C. Sclopis, Recherches historiques et critiques sur L' Esprit des Lois de Montesquieu, *Turin* 1857 — Carmignani scritti inediti, vol. II *p.* 207.

(4) Life of I. Howart with comments on his character by Field, *London* 1850 — *Sulle di lui gesta vedi il libro* The prison chaplain, Iohn Clay by his son Cambridge 1861 *p.* 22, 48.

(5) *Dalla vita di* Howart *risulta che egli studiò molto il* Beccaria. *Vedi* Field *nell' opera cit. p.* 168.

(6) *Un libro di molto pregio in questo proposito e* Woolryh the history and results of the present capital punishments in England with full tables, *London* 1852. *È degno di attenzione il fatto che gli statu-*

ti fecero scomparire sempre più dalla pratica la pena di morte, e che i casi di grazia si vennero aumentando senza che i delitti crescessero di numero.

(7) *Intorno a lui vedi* Mohl *p.* 232 — Vorlaender, *p.* 232. *Vedi un buon articolo nell'* American law Magazine, *vol.* 2 e 3 *p.* 332 — Hélie *nelle* Seances et travaux de l'Academie des sciences morales, *Paris*, 1855 vol. II *pag.* 49. — The prison Chaplain *p.* 72.

(8) *Una buona esposizione dei lavori filosofico-giuridici degli Italiani in proposito vedi presso* Carmignani, scritti inediti, *Lucca* 1851 vol. II *p.* 29, e 177.

(9) *Sullo spirito e sul pregio dei lavori di* Filangieri *vedi un buon articolo nella* Law Review, 1855 *pag.* 40 e 89; *vedi eziandio il mio articolo nel* Vocabolario politico di Bluntschli, vol. III. *pag.* 520; *inoltre* Carmignani scritti, vol. II *p.* 207 — Sclopis vol. II *p.* 2 — Soria Philosophie du droit public, vol. VI *p.* 139 *e* 157.

(10) *Vedi osservazioni in proposito in* Woolrych op. cit. *pag.* 43.

(11) *Intorno a lui vedi il* Vocabolario politico di Bluntschli, Parte I *pag.* 757 — Glaser Beccaria *Vienna* 1851 — Hélie l. c. 1855, *pag.* 505; 1856, *p.* 41 — Sclopis l.c. *pag.* 276 — Soria l.c. *p.* 131. Carmignani scritti, vol. II *p.* 187.

(12) *Dalla corrispondenza di* Grimm *risulta che l'opera di* Beccaria *ebbe origine da discussioni che si tenevano in riunioni scientifiche di publicisti francesi e italiani intorno alla riforma delle leggi.*

(13) *Da ciò si comprende il perchè in Venezia l'opera di* Beccaria *venne proibita* — Sclopis *pag.* 277.

(14) *In proposito è un' opera importante la* Storia civile della toscana di Zobi, *Firenze* 1852, vol. II. *pag.* 430. *Vedi anche* Sclopis *l. c. pag.* 141.

(15) *Egli si esprime chiaramente in proposito nei Motivi della legge del* 1786. *I medesimi sono ristampati nell' eccellente opera di* Puccioni *ex-Presidente della Corte di Cassazione di Firenze*, Il Codice Penale Toscano, *Pistoia* 1855 vol. I *pag.* 118.

(16) Carmignani *nel* Giornale per la legislazione forestiera, *redatto da me e da* Mohl, vol. II *n.* 24; *e* Puccini *nel medesimo giornale*, vol. XII *n.* 14. Puccini *fu Presidente della Corte di Cassazione di Firenze, visse sotto Leopoldo, e nel* 1841 *assicurò l' autore di quest' opera che l' esperienza l' avea convinto essere la pena di morte ingiustificabile, e l' abolizione della medesima non aver prodotto in Toscana male di sorta.*

(17) *In ciascuno degli anni* 1787, 1788, 1789 *ebbero luogo due reati di omicidio.*

(18) Carmignani *nel* giornale ec. *pag.* 395. *Intorno ai vergognosi tentativi dei nemici della riforma vedi lo* Zobi, vol. II *pag.* 311 *e* 322. *Intorno alla legge del* 1790 *vedi* vol. II. *pag.* 341.

(19) *Intorno a queste influenze leggasi la citata opera di* Zobi, vol. III *pag.* 142, *dalla quale risulta che la Consulta abolita da Leopoldo, ed ora ripristinata, osteggiò fieramente la riforma e si valse del* Prof. Ranuzzi *onde giustificare il rigor delle pene.*

(20) Carmignani *nel* Giornale ec. vol. II. *pag.* 468 — Puccini ibidem, vol. II *pag.* 225 — Puccioni op. c. *pag.* 130.

(21) *Richiameremo più avanti l' importante distinzione introdotta nell' omicidio* — Puccioni *pag.* 31.

(22) Carmignani *l. c. pag.* 410.

(23) *Un rapporto del Governatore francese della Toscana* (*ristampato nell' opera di* Sclopis la domination française en Italie, *Paris* 1861 *pag.* 84) *all' Imperatore Napoleone, afferma che sotto il regime del Granduca Leopoldo, il quale abolì la pena di morte, i delitti furono in Toscana in un numero minore della metà che sotto il Re d' Etruria, il quale faceva eseguire ferocemente la pena capitale.*

(24) *Vedi importanti notizie in proposito nell' opera di* Hye il Codice Penale Austriaco, *Vienna* 1855 *pag.* 34 *nota. Nell' anno* 1786 *ebbe luogo una sola esecuzione.*

(25) *Ristampato da* Hye *l. c. pag.* 35.

(26) *Si danno come motivi l' essere in tali delitti esclusa la speranza dell' emenda, e la sola morte dar sicurezza alla società.*

(27) *Singolar cosa è che la questione della legittimità della pena di morte fu meno discussa in Germania che in qualsiasi altro paese. La convinzione però della necessità di una riforma del diritto penale, ed in particolare il dubbio sulla giustizia della pena capitale, si rivelarono nell' occasione della prima proposta della società di Berna, nell' anno* 1777, *per la compilazione del miglior Codice penale. Pubblicaronsi allora parecchie opere, intorno alle quali vedi* Grib Trattato, vol. I *pag.* 321. *L' opera di* Beccaria *venne tradotta da* Bergk. *Nell' appendice aggiuntavi, e nella traduzione di* Erhard *delle* Considerazioni di Pastoret, part. 2 *pag.* 279 e 332, *trovansi raccolte le opinioni dominanti in quel tempo intorno alla pena capitale.*

(28) *Così il* §. 73 del Diritto Territoriale, II tit. 206 *dice che il reo d' alto tradimento debbe essere mandato a morte fra i più atroci patimenti. Secondo il* §. 805 *sul cadavere del suicida, contro cui fosse pronunciata una pena capitale, la sentenza deve essere eseguita allo scopo di intimidazione degli altri.*

(29) *Le vedute colle quali* Feuerbach *giustificava allora la pena capitale si rilevano dal suo articolo inserito nella* Biblioteca del Diritto Penale, vol. II *n.* 4 *e dalla sua* Critica del progetto di Kleinschrod, vol. II p. 163 vol. III p. 164.

(30) *Come l' autore fosse guidato da questa teoria, rilevasi dal mancare nel Codice l' art.* 52 *del progetto di* Feuerbach, *secondo il quale la pena capitale devesi commutare in quella dei ceppi se il delinquente commise il reato allo scopo di esser messo a morte.*

(31) *Vedi una buona esposizione dell' andamento di tali ricerche nel rapporto letto da* Lucas *nei giorni* 11 *e* 13 *marzo* 1848 *all'* Académie des sciences morales, *e presso* Ortolan cours de législation penal comparée, *pag.* 671, *e* Ortolan Elements de Droit pènal, *pag.* 604.

(32) *Esso ebbe occasione da proposte di premio fatte a Ginevra e a Parigi nel* 1826. *L' opera di* Lucas du système penal et de la peine de mort en particulier.

(33) *Un eccellente esposizione di questi tentativi leggesi nell' opera di* Clay by his son Cambridg, 1731 *pag.* 87 *e* 95.

(34) *È questo il caso del banchiere Fauntleroy, il quale venne messo a morte come falsario; in seguito a ciò*

molti banchieri inglesi presentarono petizioni al Parlamento, affinchè la pena di morte non si applicasse più in tali casi. Alcune importanti petizioni di corporazioni sono riferite nell' Archivio del Diritto Criminale, 1834 *p.* 13.

(35) *In questo riguardo è importantissima la relazione presentata da una Commissione parlamentare:* Second report from the commissioners on Criminal law, 1836, *essendovi riferite testimonianze degli uomini più sperimentati, di sacerdoti addetti alle carceri, di direttori di stabilimenti penali, di sceriffi. Vedine estratti nel mio* Giornale per la legisl. forest. X *p.* 239. *Ulteriori discussioni in proposito vedi nel medesimo* Giornale XXII *n.* 20 *e* 21.

(36) *È degna di attenzione in questo proposito la corrispondenza tenuta dal ministro* Russell *nel* 1837; *vedi l'* Archivio del Dir. Crim. 1840 *pag.* 586.

(37) *Vedi le importanti notizie in proposito esposte da* Bemis *nel* Giornale, The monthly law reporter. 1846 Marzo *pag.* 481, 1853 agosto *pag.* 181. *Vedine estratti da me inseriti nell'* Archivio del Dir. Crim. 1853 *pag.* 57.

(38) *Di già* Beniamino Franklin *fu primo a combattere l' opinione che la pena di morte fosse giustificata dalla Bibbia.*

(39) *Una buona esposizione se ne trova nel Giornale,* American jurist. *Boston* 1840 fasc. 44 *pag.* 273.

(40) *Vedi l' indicazione delle differenti legislazioni nel mio articolo inserito nell'* Archivio del Dir. Crim. 1840 *pag.* 589. 92.

(41) *Vedi l' opera pubblicata in Filadelfia nell' anno* 1831 *col titolo* Remarks on the experiency of the punishment of death — *Philadelfia.*

(42) Wharton, Treatise on the criminal law of the United states, *Philadelphia* 1857 §. 1075 ec.

(43) *Vedi le savie osservazioni di* Lieber *nel Giornale pubblicato da me e da* Mohl *per la* legislazione forestiera XVII. *n.* 1.

CAPITOLO III.

Andamento degli studi relativi alla pena di morte dall' anno 1830 *in poi.*

Se si considerano le indagini scientifiche istituite nei differenti paesi intorno alla pena di morte, si scorge che le vedute di ogni scrittore dipendono dai suoi principii intorno alla genesi dello Stato, all'essenza ed all'estensione del poter pubblico, in specie sui fondamenti del diritto penale, e sulla politica criminale nella scelta delle pene; ed eziandio dai fatti e dalle esperienze raccolte. Noi indicheremo separatamente le vedute relative ai fondamenti della pena ed alla politica criminale nel cap. 5, e 6.

Nella Germania le dottrine intorno alla pena di morte dovevano essere più che in ogni altro paese definite, essendo ivi state più vive che altrove le discussioni intorno ai principii del diritto penale; combattendosi la dottrina dell' intimidazione, e quella del così detto principio di giustizia, che è stato per verità inteso in modi assai differenti. Noi non ci occuperemo che delle scritture pubblicate nell' ultimo trentennio, perchè in esse vennero utilizzati tutti gli studi anteriori.

Fra i più decisi avversari della pena di morte, dal 1830 fino al 1840, vogliionsi specialmente nominare, Eschenmaier, Neubig, Grohmann, Zöepfl, Holst, Schaffrath, Althof, Noellner, Lichtenberg, (1) Alcuni di costoro contestarono la legittimità di questa specie di pena, altri soltanto la di lei opportunità. Autorevoli scrit-

tori propugnarono invece la pena di morte ma sotto differenti punti di vista, ammettendone alcuni l'assoluta necessità, reputandola altri soltanto necessaria nelle epoche attuali. Fra questi vogliońsi ricordare Heinroth, Reidel, Stahl, Richter, Iarke, Rotteck, Hepp, Henrici (2).

Le indagini dei tedeschi intorno alla pena di morte ottennero a poco a poco una nuova direzione; avversando gli uni sempre più l'antico principio d'intimidazione, e propugnando in sua vece il principio di giustizia come base del diritto penale; gli altri raccomandando specialmente il miglioramento dei delinquenti (inteso a sua volta in differenti maniere come scopo della pena), e quindi la necessità di migliorare il sistema carcerario e di abolire anzitutto la pena capitale. Fu ancora oggetto di scientifiche indagini la questione se il principio cristiano ammetta soltanto la pena di morte, o se eziandio la consigli (3): questa questione venne ottimamente trattata in epoca recente e risoluta negativamente da Trummer (4) e da Schlatter (5). Fra gli scrittori più recenti Geib (6), Biener (7) Hepp (8) propugnarono la conservazione della pena di morte dal punto di vista della necessità, e della giusta proporzione fra delitto e pena. Opinione dominante diventò quella (9) che sia soltanto necessario abolire la pena di morte qualificata, e non abusare di questa pena; e che le obiezioni più gravi siano rimosse col solo abolire le esecuzioni in pubblico. Altri invece ammisero che si possa far senza della pena di morte in date condizioni di incivilimento, ma che ai dì nostri non ne

sia ancor giunto il tempo. Altri ancora (10) ammisero la tanto combattuta legittimità della pena di morte soltanto come ipotetica, in quanto cioè essa sola presenti in certi casi tutti gli elementi di una vera pena (11).

Nuova occasione per esporre le loro opinioni avrebbero dovuto trovare i giuristi Tedeschi nella *dichiarazione dei diritti fondamentali* (1848), con la quale la pena di morte venne abolita; ma la cosa fu mal considerata da parecchi. È certamente indegno della scienza che uno scrittore abbia avuto in sospetto coloro i quali votarono per quella dichiarazione di diritti (12); ed è pur cosa deplorabile che un reputato criminalista (13) affermi in contradizione colla verità, che soltanto la dottrina, e non l' opinione pubblica ebbe a condannare la pena di morte.

Degno di attenzione è pure il fatto che due giureconsulti pratici, cioè il Conte Reigersbbergh (14) e Arnold (15), pronunciaronsi per l'abolizione della pena di morte precisamente dal punto di vista della pratica. Le più importanti ricerche scientifiche intorno alla legittimità della pena capitale ed agli argomenti addotti in favore della medesima, furono quelle di Koestlin (16) Berner (17) e Mehring (18). Recentemente la necessità dell' abolizione venne saviamente dimostrata da Schlatter (vedi sopra nota 5), Noellner (19) e Götting (20); e da questi due ultimi dal punto di vista del miglioramento dei colpevoli. Eziandio la stampa avrebbe diffusa una tale opinione, se in alcuni Stati Tedeschi non ne fosse stata impedita dai tribunali (21).

In questo secolo furono pubblicate in Francia parecchie scritture intorno alla illegittimità della pena capitale, considerata specialmente dal punto di vista della politica criminale (22), non mancarono però anche in questo paese contrarie manifestazioni (23). Un nuovo indirizzo ebbero le ricerche dei Francesi dopo che il Guizot sostenne ingegnosamente l'abolizione della pena di morte per i delitti politici (24), adducendo opporvisi la stessa natura dei reati politici, nei quali difficile suol essere la distinzione del giusto assoluto e dell'ingiusto attesa la varietà dei partiti; da ciascuno dei quali viene esaltato il condannato a morte come un martire, nè possono da una tal pena essere intimoriti. L'abolizione della pena di morte diventò pure in Francia scopo della *Société de la morale chrétienne*, dal seno della quale uscirono parecchie scritture in tal senso (25). Quando nel 1848 l'Assemblea Nazionale ebbe abolita la pena di morte pei delitti politici respingendo parecchie proposte per la totale soppressione (26), comparvero diverse publicazioni intorno a quella pena (27). Ma da quel tempo in poi la scienza si occupò sempre meno della questione, per causa della facoltà data ai giurati sino dal 1832 di escludere la pena di morte ammettendo cause mitiganti; lo che fece cessare in gran parte la pratica importanza della questione. Nemmeno il verdetto di colpabilità pronunciato da un giurì francese nel 1851 contro l'autore di un articolo di un giornale in cui si combatteva la pena capitale, e contro lo stesso redattore del giornale (28), valse a ridestare le scientifiche investigazioni. Attualmente le opinioni dei giuristi

Francesi intorno alla pena capitale (29) sono divise; poichè mentre la maggiorparte dei più recenti scrittori la reputano legittima e attualmente necessaria (30), altri però (31) ne propugnano l' abolizione.

Nell' Inghilterra il numero degli scrittori favorevoli all' abolizione della pena capitale, si è andato aumentando dal 1830 in poi (32). Formaronsi nell'Inghilterra e nell'Irlanda delle società indirizzate a quello scopo (33), per diffondere nel popolo idee corrispondenti. La proposta di abolizione fatta da Ewart in Parlamento, e le interpellanze mosse dal Ministero ad uomini sperimentati (34) sull' efficacia di questa specie di pena, suscitarono generale interesse per tale questione. Il numero degli avversari della pena capitale si è recentemente aumentato d' assai in Inghilterra (35); lo che è tanto più degno di attenzione in quanto gli Inglesi generalmente poco si occupano di astratte considerazioni, e preferiscono guardare il lato pratico della questione. Si fecero, per esempio, molto valere i casi di persone condannate innocenti (36); ed intorno a ciò furono tenute importanti discussioni in private adunanze (37). Ciò non pertanto vi hanno anche in Inghilterra caldi propugnatori della pena capitale (38).

Meno numerose sono nell' America Settentrionale le investigazioni scientifiche intorno a questo tema; lo che dipende dalla predominante tendenza pratica dei giuristi di quel paese, e dalla facilità con cui ivi possono esser trattate le questioni concernenti il pubblico bene col mezzo delle petizioni all' assemblea legislativa. Sotto questo aspetto sono importanti i rap-

porti delle commissioni nominate da quell'assemblea. In essi oltre alla ripetizione dei noti argomenti ed a ricerche teologiche e bibliche, trovansi eziandìo raccolti molti dati pratici tendenti specialmente a dimostrare che l' esecuzione della pena capitale non ha alcuna efficacia di intimidazione, ed è accompagnata da parecchi inconvenienti (39). La circostanza poi che nella maggior parte degli Stati non sussiste la pena di morte che pel reato di assassinio, ed anche per questo non in modo assoluto, diminuì il bisogno di insistere sull' abolizione in massima della pena. Il più recente stato delle opinioni del Nord-America si rileva ottimamente dalle opere di Dawis (40) e di Walker (41), nelle quali è specialmente confutato il noto argomento della necessità, e viene messa in chiaro la sempre maggiore tendenza dell' opinione pubblica all' abolizione della pena capitale.

La opinione dei più autorevoli uomini di stato Americani, si desume dal recente Messaggio del Governatore del Massachussets (42); nel quale si dice « l' applicazione della pena di morte nel diritto criminale cesserà una volta fra i popoli civilizzati. Filósofi, giuristi, uomini di Stato dotati di ricca esperienza delle cose umane ed alto locati, si sono pronunciati in gran numero contro questa pena, e un' epoca novella di progresso comincerà nel Massachussets, se lo Stato, abolendo questa pena, porrà in armonìa la sua legislazione criminale coi migliori principii del Diritto Criminale e colle vere esigenze del pubblico benessere.

Nell' Italia più che in ogni altro paese la pena di morte fu costantemente oggetto di scientifiche ricerche; è le dottrine di Beccaria vi hanno sempre influito più o meno sui successivi scrittori fino ai giorni nostri. Per verità l' aumento dei delitti cagionato dalle politiche commozioni, rattenne parecchi scrittori dal proporre l' immediata abolizione della pena capitale; e la dottrina della difesa insegnata da Romagnosi condusse molti a giustificare quella pena (43) pur riconoscendo la necessità di ridurne al minor numero possibile i casi di applicazione, e di circondarla di guarentigie contro i pericoli di errore (44). La più energica dimostrazione della necessità di abolire la pena di morte fu fatta da Carmignani (45). Un nuovo indirizzo ebbero le ricerche scientifiche nel 1848, per la proposta fatta nel Parlamento Napoletano dai deputati Mancini e Pisanelli (46) allo scopo di preparare l' abolizione della pena di morte con parecchie limitazioni all' applicazione della medesima. Una delle migliori scritture recenti contro la pena capitale si è quella di Albini (47), nella quale l' autore combatte con molta acutezza gli argomenti spesse volte allegati in favore della legittimità e della necessità di quella pena, e dimostra con opportuni esami di fatto i danni della sua applicazione. Negli stessi termini dichiararonsi pure altri scrittori (48), benchè non ne manchino dei recenti i quali sostengono una contraria opinione (49). La più recente ed estesa scrittura in tale argomento è quella di Ellero (50), il quale nel modo stesso di Albini dimostra con acutezza l' illegittimità e la non necessità

della pena capitale (51), benchè non sempre adduca argomenti i quali non si possano rivolgere eziandio contro pene di altra natura. È pure una pubblicazione degna della più grande attenzione il Giornale pubblicato dal medesimo signor Ellero (52), allo scopo di raccogliere tutte le più recenti indagini favorevoli all'abolizione della pena capitale, ed influire nel medesimo senso sulla pubblica opinione; e non pochi pregevoli lavori vi furono già pubblicati (53). Benemerito della questione è pure il signor Ambrosoli(54), il quale con pratico criterio dimostra la nessuna influenza dell' abolizione della pena capitale sull' aumento dei reati. E quanto sia diffusa anche fra i giureconsulti pratici Italiani l' opinione contraria alla pena capitale, lo dimostra un recente discorso di un Presidente di Tribunale (55).

Anche nella Svezia la questione della pena capitale fu oggetto di studii; e l' attuale Re mentre era ancora principe della corona, svolse assai bene validi argomenti contro la pena capitale (56); dimostrando specialmente come la sussistenza di quella pena ponga in grave imbarazzo chi può far grazia, e come un beninteso sistema penitenziario raggiunga meglio lo scopo che quella pena.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo III.

(1) ESCHENMAIER dell'abolizione della pena di morte, *Tubinga* 1831 — NEUBIG la pena di morte ingiusta, *Norimberga* 1833 — GROHMANN del principio del Diritto penale, *Carlsruhe* 1832 — ZOEPFL memoria intorno alla giustizia ed opportunità della pena di morte, *Aidelberga* 1839 — ALTOF dell' inammissibilità della pena di morte, *Lango* 1842; SCHAFFRATH scienza del diritto penale, *Lipsia* 1841 *p.* 94 — NOELLNER scienza e pratica in relazione alla pena di morte, *Francoforte* 1843 — LICHTENBERG della pena del carcere, *pag.* 158.

(2) HEINROTH *nel* Giornale di HITZIG per la giurisprudenza criminale, *fascic.* 45 *pag.* 193 — REIDEL (*contro* Zoepfl) la legittimità della pena di morte, *Aidelberga* 1839 — STAHL Filosofia del diritto — II *p.*392, RICHTER diritto penale filosofico *p.* 249 — JARKE Manuale del Diritto Penale, I *pag.* 22 — ROTTECK Trattato di diritto penale, III *pag.*244 — HEPP dello stato attuale della questione intorno all'ammissibilità della pena di morte, *Tubinga* 1835, *e* HEPP *nell'* Archivio del diritto criminale, 1847, *pag.* 461 — HENRICI dell' inammissibilità della pena di morte.

(3) SCHILDENER brevi scritti, *pag.* 79 — WISLER de christiano capit. poen. vel admitt vel repud. fundam.

Gottinga 1738 — Holst la pena capitale dal punto di vista della ragione del Cristianesimo. *Berlino* 1837 — Hepp esposizione dei sistemi penali tedeschi, I *pag.* 333. *Vedi inoltre un mio articolo nell'* Archivio del diritto Criminale, 1841 *pag.* 328; 1857, *pag.* 17.

(4) Trummer rapporto delle leggi penali odierne col Cristianesimo, §. 9 *e* 15.

(5) Schlatter l' ingiustizia della pena di morte, *Erlangen* 1857.

(6) Geib riforma, *pag.* 157.

(7) Biener dissertazioni relative alla storia del diritto, II *pag.* 45.

(8) Hepp *nella* Gerichts saal, 1847 *pag.* 346.

(9) Rosshirt trattato *pag.* 353 — Abegg trattato, *pag.* 190 — Baver confronto del progetto riveduto del regno di Annover, *pag.* 59 — Krug *nell'*Archivio del dir. crim. 1854 *pag.* 529.

(10) *Questa è l' opinione di* Marezoll trattato, *pag.* 145.

(11) *Così dice* Heftter Trattato §. 118.

(12) *Il* Bekker, teoria dell' odierno diritto penale tedesco, I, *pag.* 26, *afferma che coloro i quali per l' appunto avrebbero meritata la pena di morte, riuscirono ad abolirla. Se l' autore si fosse dato la briga di considerare il modo con cui ebbe origine il progetto, e i lumi di coloro che votarono per quel paragrafo, avrebbe scorto fra questi molti eruditi di specchiata fama e giureconsulti di opinioni conservative.*

(13) Haelschner sistema del diritto criminale prussiano, I *pag.* 450.

(14) *Nella* Gerichts saal 1854 I. *pag.* 432. *Un onorevole Cancelliere della Corona, ministro della giustizia Baviera, uomo di molta esperienza, dichiarò anche recentemente (essendo egli nell' età di* 90 *anni) nell' autunno del* 1861 *all' autore di questa opera, credere che la pena di morte si debba abolire.*

(15) *Nell'* Archivio del dir. crim. *pag.* 544, *e nella* Gerichts saal 1858 *pag.* 155. *H. Arnold fu per lungo tempo Consigliere di Stato e Presidente del Tribunale d' Appello, e congiunge ad una profonda cognizione della scienza del diritto, una estesa esperienza.*

(16) Sistema del diritto penale tedesco di KOESTLIN I *pag.* 444.

(17) *Vedi l' opera l'*abolizione della pena di morte *di* BERNER, *Dresda* 1851.

(18) *Vedi buone considerazioni di filosofia del diritto esposte da* MEHRING avvenire del diritto penale, *pag.* 49; *e* WIRTH, etica, II *pag.* 332.

(19) *Nelle sue* cose notevoli nel campo della psicologia criminale, *Stoccarda* 1858 *pag.* 117.

(20) *Nell'opera* il diritto, la vita e la scienza, *Gottinga, Hildesaim* 1861.

(21) *Il redattore dell'* Indicatore *di Dresda fu nel* 1860 *condannato in due Istanze a cagione di una sua critica dell' applicazione della pena di morte. Vedremo in seguito come lo stesso sia accaduto in Francia con biasimo universale.*

(22) *Segnatamente* LUCAS du sistème pènal et de la peine de mort, *Paris* 1821 -- DUCPETIAUX de la peine de mort, *Bruxelles* 1827 (*la critica di ambedue queste opere si legge nell'* Archivio del dir. crim. X *pag.* 340) —ROMIEU plus d' echafaud, *Paris* 1833.

(23) Hellot Reflexions d'un Magistrat pour l'abolition de la peine de mort, *Paris* 1836 — Silvera du maintien de la peine de mort, *Paris* 1832 — Camperio l'assassinat serat-il punit de la peine de mort? *Genève* 1833 — Hubert reponse aux partisans de la peine de mort, *Paris* 1842.

(24) *Nella sua opera* de la peine de mort, *Paris* 1822.

(25) *Nel* journal de la morale chretienne *negli anni* 1836-37 *sono specialmente notevoli due scritti di* Lamartine.

(26) *Vedi la relativa esposizione in* Morin, Journal du droit criminel 1849, *pag.* 6.

(27) *Soltanto un opera*: abolition de la peine de mort, par Schoelcha(*la cui proposta di abolizione della pena di morte fu respinta dall' Assemblea Nazionale nel* 1851) *Paris* 1851, *comparve per l' abolizione. Per la conservazione della medesima* (*però con molte limitazioni*) *si dichiarò* Molinier, du droit de punir et de la peine de mort, *Toulouse* 1848.

(28) *Una acerba censura di questa decisione francese è pronunciata da* Forsyth History of trial by jury, *pag.* 361.

(29) Helie Teorie du code penal, vol. I *pag.* 99 *e* 107. Bertuld Cours de droit penal, *p.* 200 — Trebutien Cours, *pag.* 2 0 — Tissot le droit penal dans ses principes

(30) Odilon Barrot *nella sua buona critica della dottrina di* Rossi (*il quale nel* droit penal, III chap. 6 *difende la pena di morte*) *nelle* Seances de l' Academie des sciences morales.

(31) BOERESCO Traité comparatif des delits et des peines 1857, *pag.* 348, 84; ORTOLAN elements, *p.* 604; *egli richiede però che tutta quanta la legislazione penale venga migliorata. Per l' abolizione della pena di morte si pronuncia eziandio* LAGET-VALDESON, Theorie du code penal espagnol, *Paris* 1860 *pag.* 151.

(32) *Meritano speciale attenzione: un articolo inserito nel* Jurist *pag.* 44. Andrews Crim. Law. being a commentary, *London* 1833, *Old-bailey experience on crim. jurisprud.* 1837; WAKEFIELD Facts relating to punishments of death 1831 (*vedine estratti nell'* Archivio del dir. crim. 1834, *pag.* 19, 22). *Importante è la raccolta degli articoli contenuti nel* Morning Herald, *col titolo* the punishement of death, vol. II 1836.

(33) Procedings of a general meeting of the Howard sociey. *Dublin* 1834.

(34) *Vedi Cap. IV di quest' opera.*

(35) *Possono qui citarsi* Neat considerations on punishement of death 1854; PHILLIPS vocation toughts on capital punishement 1858 (*uno dei più recenti e importanti scritti*) WINSLOW Journal of Psyclolog. medicine, 1856, *Aprile pag.* 347; HILL crime its amount *pag.* 169, Christian Politics, an essay on the text of Paley by Rev. Christmass 1856 *pag.* 229; *Vedi un articolo nel Giornale* Dublin Review, *giornale strettamente cattolico*, 1860 *Agosto pag.* 472.

(36) *Fu in questo proposito di particolare importanza il caso di Smethurst* (*Gerichts saal* 1860).

(37) *Segnatamente nelle riunioni della* National Association for promeething social science, *nelle* transactions *della società* 1858 *pag.* 49; 1859 *pag.* 487.

(38) *Vedi specialmente l'articolo di* Best *nei* Papers of the juridical society 1856, *pag.* 400.

(39) *Citeremo più sotto i dati dell' esperienza. Fra le più ragguardevoli relazioni si hanno quelle del* Massachussetts 1831 (Archivio del Dir. Crim. 1834 *pag.* 25) *del* 37, 48, 55 ; *i rapporti di Nuova York del* 1852, 53, 57. *Rimarchevoli sono le discussioni che ebbero luogo in Boston il* 10 *e* 22 *marzo del* 1855 *davanti il* Legislat. Commitee *sull' abolizione della pena di morte.*

(40) Dawis a treatise on criminal law. *Philad.* 1838 *pag.* 20 (*Vedi* Archivio del Dir. Crim. 1841 *pag.* 317).

(41) Introdution to american law by Walker; *Cincinnati* 1846, *pag.* 426.

(42) Adress. of I. andrew of the trwo branches of the legislature of Massachussetts 5 *gennaio* 1851 *pag.* 17.

(43) *Fra i difensori della medesima voglionsi citare* Baroli, Diritto Naturale. *Cremona* 1807 — Giuliani, Istituzioni di Diritto Criminale, *Macerata* 1856, vol. I *p.* 48, 117; — Contoli, dei delitti e delle pene, *Bologna* 1830 vol. I *p.* 40 — Tonelli *nell'* Antologia *di Firenze* 1832 fasc. *di marzo pag.* 89 *col qual lavoro vuolsi confrontare la confutazione di* Lambruschini *inserita nel medesimo giornale* 1832 *luglio pag.* 84; — Giorgi, Saggi sui principii del diritto filosofico e sulle teorie del diritto penale, *Padova* 1852 *pag.* 288.

(44) *Vuolsi in questo proposito ricordare l' opera di* Raffaelli, Nomotesia penale, *Napoli* 1824 IV, *pag.* 157, 173.

(45) *Nello scritto*, una lezione sulla pena di morte, *Pisa* 1836 (*vedine il giudizio nell'* Archivio del Dir. Crim. 1841, *pag.* 220). *Non è chiaro se* Carmignani *persistesse in quella opinione, imperocchè nel suo progetto di Codice penale pel Portogallo* (*Scritti inediti di* CARMIGNANI vol. V. *pag.* 61) *egli ritiene la pena di morte pei delitti di Stato.*

(46) PISANELLI, Lezione sulla pena di morte, *Torino* 1848.

(47) Della pena di morte, *Lezione di* ALBINI, *Vigevano* 1852 (*Albini è uno dei più istruiti giuristi d' Italia, e gli è famigliare la letteratura tedesca*).

(48) *Per es.* POLETTI del diritto di punire, *pag.*376, *e* SETTI *nel Giornale la* Temi, *Firenze* 1857, fasc. VI *pag.* 17.

(49) TAPPARELLI corso di diritto naturale lib. IV cap. 3, 150, 303 (*Vedi l' articolo inserito nella* Civiltà Cattolica vol. VII *pag.* 589.) *e* DE MATHIAS *nel giornale l'* Irnerio, *Bologna* 1855 *pag.* 14.

(50) ELLERO, della pena capitale, *Venezia* 1858.

(51) *Laonde sorsero in Italia parecchie voci contro la dottrina di* Ellero, *per es.* GABELLI *nel* Monitore dei Tribunali, *Milano* 1860 *n.* 29 *Vedi però anche l'* Eco dei Tribunali, *Venezia* 1860 *n.* 1024.

(52) Giornale per l' abolizione della pena di morte, *di* ELLERO, *Milano* 1861.

(53) *Questo giornale, del quale sinora comparvero due fascicoli, ha il merito di contenere non soltanto pregevoli lavori intorno alla pena di morte, ma eziandio tutte le notizie importanti intorno alle nuove opere. Noi desideriamo che l' editore non accolga lavori*

da lungo tempo conosciuti, o che non contengono che declamazioni, ma si attenga piuttosto principalmente ai dati dell' esperienza.

(54) Ambrosoli, il codice penale italiano, *Milano* 1861, *pag.* 37, 39.

(55) *Per es. del Presidente del Tribunale di Livorno dell' 11 novembre* 1861 (*ristampato nel Giornale la* Legge 1861 *n.* 175), *dove l' autore dichiara un beneficio l' abolizione della pena di morte.*

(56) *Nella discussione del codice penale Svedese la questione della pena di morte venne trattata, ed un membro* (Richart) *combatté questa peña con solide ragioni* (*Vedi un estratto del suo voto inserito da* Marquacdsen *nel* Giornale per la legislazione forestiera XX *pag.* 77.

CAPITOLO IV.

Riforme legislative concernenti la pena di morte, nell' ultimo trentennio.

L' accresciuto numero degli avversari della pena capitale non fu senza influenza sulle legislazioni del Wirtemberg, dell'Assia, dell'Annover, del Brunswich, della Sassonia, e di altri Stati, e vi diminuì il numero dei reati capitali (1). L'abolizione della pena di morte non era tuttavìa da aspettarsi dagli autori di questi Codici, che nella massima parte erano convinti della ammissibilità della medesima, o in generale, o almeno per certi reati (2). Il Codice Wirtemberghese contiene ancora trenta casi di pena capitale; e questo abuso fu energicamente censurato da Hepp (3). Quei casi riscontransi in tutti i codici, e si riferiscono specialmente ai reati d'alto tradimento, di avvelenamento, di rapina, di appiccato incendio. Per amor del vero, vuolsi però avvertire che vi hanno in quei Codici alcune disposizioni, che in parecchi casi impediscono l' inflizione della pena capitale; come per esempio che la pena debbasi attenuare per cause di diminuita imputabilità; che non possa essere inflitta ai giovani inferiori agli anni diciotto (nell' Austria a quelli inferiori agli anni 21), ed in nessun caso la si possa infliggere dietro prova indiziaria. Il Codice Brunswichese in particolare permette che si receda dalla pena ordinaria, fosse anche quella di morte, per cause attenuanti, ed allo stesso reato d'assassinio non commina quella pena in modo assoluto.

L'epoca più rimarchevole nella storia della pena di morte in Alemagna, si fu l' anno 1848; allorquando l'Assemblea Nazionale radunata in Francoforte pose fra i diritti fondamentali del popolo tedesco il principio: essere la pena di morte abolita, fuorchè nei casi contemplati dal diritto militare o dal diritto marittimo a titolo di rivolta. Egli è da deplorarsi che queste disposizioni siano state oggetto di indegne censure (4), talvolta relative alle stesse intenzioni dei proponenti(5).Taluni inoltre censurarono l'eccezionale ammissione della pena capitale pei reati militari(6).

L' investigatore imparziale agevolmente conoscerà come queste obbiezioni siano infondate. Quella proposizione dei *diritti fondamentali* trapassò nella legislazione della maggior parte degli stati Germanici,che accettarono in massima tale dichiarazione (7). Ben presto la reazione che tenne dietro nel 1848 e 1849 ai moti popolari, influì negli stati Germanici anche sulle leggi relative alla pena di morte. Sotto l'impressione del timore che quei fatti si rinnovassero, ebbesi ricorso alla pena di morte, creduta ottimo mezzo di intimidire, e la si riammise nei codici. I posteri giudicheranno molto severamente la condotta di parecchie camere di quel tempo. Dallo studio però delle discussioni fatte in seno alla camera dei deputati del Würtemberg, che furono le più estese (8), e in quelle di parecchi altri Stati, si scorge che le opinioni erano assai divise, e che non tenue era la minoranza degli oppositori (9). Taluni allegavano in favore della pena capitale una pretesa convinzione popolare, ed alcuni omicidii accaduti nel 1849, vi-

gendo la pena della prigionia perpetua (10), e finalmente la pretesa inefficacia di una riforma operata in alcuni Stati soltanto (11). Egli è un fatto notevole però che la pena di morte non si estese a tutti quei casi, cui prima applicavasi (12). Soltanto l'Oldenburg, il Nassau, e l'Anhalt non ristabilirono in alcun caso la pena capitale.

Da quell'epoca in poi i prodotti legislativi della Germania in ordine alla pena di morte, voglionsi considerare sotto un duplice punto di vista. da quello cioè della pubblicità della esecuzione, e da quello dell'ammissione delle circostanze attenuanti ad escluder la pena.

L'esecuzione della pena in luogo chiuso è un risultato a cui tende in generale la legislazione Alemanna; e le legislazioni di Prussia. e Würtemberg. Amburgo, Altenburgo, del Regno di Sassonia, del Baden, l'hanno già da tempo sancita (13). Per ciò che riguarda poi il valore delle circostanze attenuanti, il sistema adottato in Francia nel 1832 fu imitato da parecchie legislazioni. da altre respinto (14).

L'andamento della legislazione intorno alla pena di morte è specialmente degno di osservazione nella Prussia e nella Baviera. Nella Prussia un progetto presentato nel 1845 ammetteva la pena di morte. ma in un caso soltanto (art. 381) e la dichiarava facoltativa pel giudice (15). Nel 1847, discutendosi dalle sezioni riunite un nuovo progetto, la maggioranza dei membri si dichiarò favorevole alla pena capitale (16). Nei motivi di un nuovo progetto del 1851 la pena di morte si dice giustificata appieno, e perchè

sola idonea espiazione, e sola idonea difesa dello stato, e perchè conforme alla coscienza giuridica del popolo. Nella commissione della seconda camera 14 membri contro 4 convennero in quelle massime, e accettarono la pena capitale (17), siccome di una almeno transitoria necessità. Non vuolsi disconoscere che il codice penale Prussiano (18), quantunque non faccia soverchio uso della pena capitale, si dimostra però più severo di molte legislazioni contemporanee, non permettendo al giudice di recedere dalla pena capitale pel motivo di minore imputabilità, e lo costringe, per esempio, ad infliggerla anche a giovani superiori appena agli anni sedici. Il concetto poi dell' alto tradimento è molto ampio, e la pena capitale è inflitta in otto casi di perduellione, e in due di uccisione.

Nel codice penale Austriaco del 1852 la pena capitale è bensì comminata in un numero molto minore di casi che nel codice del 1803 (19), ma tuttavia ancor troppo abbondantemente: nella giurisprudenza però quella pena è meno applicata in Austria che in altri Stati, non potendo essa infliggersi dietro semplice prova indiziaria, nè a delinquenti di età inferiore ai 21 anni (20). Ella è poi cosa singolare che il legislatore Austriaco non accordi al giudice nel caso di reati capitali il diritto, che pure in altri casi gli attribuisce, di recedere dalla pena ordinaria nel concorso di parecchie circostanze attenuanti (21).

Nel codice penale Bavarese del 10 novembre 1861 la pena di morte è assai meno frequente che nella precedente legislazione (22). Essa viene esclusa dalla

circostanza attenuante della minore imputabilità (art. 68), dalla età minore (art. 83), dall'essere stato commesso il reato all'estero (art. 13), dalla prescrizione della condanna (art. 100). Egli è però a deplorarsi che il codice non permetta al giudice di recedere dalla pena capitale pel concorso di circostanze mitiganti, segnatamente nei casi di omicidio. In un caso solo (art. 120 offesa di fatto alla persona del Re) può sostituirsi alla morte la prigionia. Nei motivi poi al §. 15 del progetto di quel codice, il governo si dichiara favorevole alla conservazione della pena capitale, perchè la dottrina non gli pare sinora aver chiarito abbastanza l'ingiustizia della medesima, e perchè onde farne senza richiedesi un grado di moralità e di coltura superiore a quello attuale delle masse popolari. Ammette però il governo non doversi quella pena eseguire in pubblico, e doverlasi restringere ai gravissimi reati. In seno alla commissione della seconda camera (23) il relatore Weis non contestò il diritto dello Stato di far uso della pena capitale, ma lo ridusse, come mezzo straordinario, ai casi straordinari, ai reati politici per esempio, ed alle epidemie delittuose. Nella votazione però le opinioni si controbilanciarono (24), quattro contro quattro. Nella commissione della prima camera il relatore Maurer dichiarò temporaneamente necessaria la pena di morte (25), attesa la frequenza dei più gravi reati, l'abitudine dei popoli moderni allo spargimento del sangue umano, specialmente nelle guerre, e la universale persuasione della necessità di quella pena (26) All'atto della deliberazione, che ebbe luogo in

seno alla commissione, il solo conte Reigersberg diede un voto contrario alla pena di morte, gli altri membri adottarono la proposta del relatore (27). La questione poi se l'esecuzione debba o no aver luogo in pubblico fu discussa nella commissione di ambedue le camere; e nell'ultima sessione del Parlamento del 1860-61 questa discussione fu rinnovata (28), ma non si fece più parola intorno alla questione della pena capitale.

Codesta questione fu invece recentemente discussa in Amburgo. In seguito alla proposta del Dr. Gallors dell'abolizione della pena capitale, fu nominata una commissione, la pluralità dei membri della quale si dichiarò contraria alla proposta, in vista dei sentimenti religiosi del popolo tedesco, e della necessaria proporzionalità delle pene colla gravezza dei reati (29).

Più importanti lavori legislativi intorno alla pena di morte si fecero nell'Oldenburgo ed a Brema. Nell'Oldenburgo venne sostituito alla pena di morte il carcere duro a vita (30) Nessuna voce si fece sentire nelle camere in favore della pena capitale, e l'esperienza dimostrò l'abolizione della medesima essere senza inconvenienti: (Vedi più sotto Capitolo 8). In Brema il nuovo progetto del 1861 non mantiene la pena di morte che per l'assassinio (31).

In Francia il giudizio per giurati subì durante questo secolo importanti innovazioni (32). Il Re Luigi Filippo avversario della pena di morte, non desistette dal proporne l'abolizione se non perchè autorevoli giureconsulti lo persuasero del pericolo di questa misura. Sotto il suo governo però venne diminuito

il numero dei casi nei quali doveva infliggersi la pena di morte, e fu data ai giurati l' importantissima facoltà di escludere questa pena ove sussistessero circostanze attenuanti. Quest'ultima cosa fu fatta mediante legge del 1832 (33), la quale propriamente attribuì quella facoltà ai giurati, senza rendere necessaria una interrogazione relativa per parte dei giudici. In questa maniera fu dato un mezzo alla coscienza popolare di tor di mezzo la pena di morte in quei casi in cui si trovasse sproporzionata colla gravità del reato; questo risultato si ottenne eziandio di frequente nella pratica, siccome in seguito vedremo (34). Degna di attenzione fu pure l' abolizione che in Francia si fece della pena di morte pei reati politici nella costituzione del 1848 (art. 5); il quale principio non venne revocato che nel 1856 rispetto agli attentati contro la persona dell' imperatore (35).

Nel Belgio non tardò la legislazione a risentire anch' essa l' influenza degli avvenimenti del 1830. Nel 4 luglio 1832 il deputato Broullére propose l'abolizione della pena capitale, e sebbene la proposta non venisse accettata dal Parlamento, nondimeno sortì l' effetto di disporre maggiormente l' opinione pubblica in favore della mitezza delle pene; cosicchè il governo non fece piu eseguire alcuna condanna capitale dal 1829 insino al 1835. In quest' anno il ministero cedendo al rimprovero di soverchia facilità nell' esercizio del diritto di grazia, lasciò di bel nuovo eseguire una condanna capitale (36), che fu segnale di vivissime dispute parlamentari intorno alla pena di morte, le quali però non condussero ad alcuna pratica conclusione (37).

Nell' Inghilterra gli incessanti e lunghi sforzi dei nemici della pena di morte (38) furono coronati dal soddisfacentissimo risultato, che invece di 160 reati capitali non ve ne ha or più che 7 nella legislazione Inglese (39), ed in pratica il solo reato di omicidio è quello per cui la pena di morte si eseguisca (40). Le statistiche poi dimostrano che quei reati, pei quali la pena di morte venne abolita, non aumentarono di numero (vedi Capitoli 7 e 8). Giova sperare che la persistenza dei novatori, specialmente in seno del Parlamento (41) si avvicinerà ancor più alla sua meta, ajutata eziandio dal senno del governo Inglese, il quale come in moltissime altre quistioni, così anche in questa non desiste dal procurarsi consigli e utili dati dalle persone competenti (42).

Nell'America settentrionale l'avversione della pubblica opinione alla pena di morte va sempre più aumentando. Lo prova il fatto che secondo la massima parte delle legislazioni non si ammettono a formar parte del giurì nelle cause capitali che coloro i quali si dichiarino avversarii della pena di morte (43), ed anche il fatto che in tali cause spesse volte i giurati non possono ridursi all'unanimità nel verdetto (44). Ciò non dimeno il numero dei partigiani di quella pena è ancor grande, se si riflette all'inutilità delle tante petizioni presentate ai corpi legislativi contro la medesima; si può dire che l' opinione dominante accetta la pena di morte pel solo omicidio di primo grado, (45) pel quale che cosa debbasi intendere è fissato dalla legge (46). In alcuni Stati vige la singolare consuetudine che il condannato a morte debba esser-

lo in pari tempo eziandio alla prigione perpetua, dopodichè venga ritenuto per un intiero anno in prigione, e si lasci al Governatore ildecidere se l'esecuzione debba o no aver luogo (47). La totale abolizione della pena di morte venne pronunciata nel Michigang nel 1846, nel Rhode Island nel 1852 e nel Wisconsin. (48)

La storia della pena capitale in Italia è degna di attenzione specialmente in Toscana. Nell'anno 1803 le lotte dei partiti politici condussero la pena di morte (49). Tenne dietro il codice penale francese, in cui quella pena è prodigata. L'avversione dei Toscani a questo sistema giunse al colmo. Ciò non ostante la restaurazione granducale aggiunse ai casi puniti colla morte secondo le leggi del 1795 anche il furto commesso con violenza od armi, (legge del 22 luglio 1816); i tribunali però applicarono questa legge colla maggior possibile mitezza (50). Nell'anno 1830 l'applicazione della pena capitale si potea dire per lungo tempo caduta in disuso, quando due nuove esecuzioni ebbero luogo a Firenze, e a Pisa. Il contegno del popolo (51) in questa circostanza, e la profonda ripugnanza che esso manifestò a quello spettacolo, fece una grande impressione sul principe (52), cosicchè dal 1831 in poi non ebbero più luogo in Toscana esecuzioni capitali. Nel 1838, (con legge del 2 agosto, fu stabilito che la pena di morte si potesse pronunciare soltanto ad unanimità di voti. Dal 1838 al 1847 due sole condanne capitali vennero pronunciate, ma ambedue furono seguite da grazia; e finalmente una legge delli 11 ottobre 1847 abolì quella pena. Stettero così le cose fino al 1852, nel qual an-

no, sotto l' influenza delle medesime idee che prevalsero nella restaurazione granducale del 1849, una legge delli 16 novembre ripristinò la pena di morte. Per questo motivo ella fu eziandio sancita in parecchi casi dal codice penale del 1853 (53). L' articolo 309 però di questo codice stabilì che nei casi di omicidio potessero i giudici, in riguardo a circostanze attenuanti, sostituirvi la pena dei lavori forzati a vita. La nuova legge fu malissimo accolta da ogni ceto di persone, cosicchè in un caso (54) il Granduca fu indotto dalla voce pubblica a far grazia (55). In seguito agli avvenimenti del 1859, il governo nazionale abolì la pena di morte con decreto delli 10 gennajo 1860 (56).

In Piemonte fu emanato nel 1839 un codice penale, che comminava la pena di morte in 41 casi, cosicchè di questa pena si fece uso frequente senza ottenere una reale diminuzione di reati. Nel marzo del 1856 gravi discussioni ebbero luogo nella camera dei deputati, e da molti oratori venne combattuta la pena di morte, ed elaborato un progetto (57) secondo il quale essa si restringeva ad un numero minore di casi, ed ai giudici davasi facoltà di abbassare di un grado la pena pel concorso di circostanze mitiganti. Questo progetto influì sulla elaborazione del codice penale del 20 novembre 1859, nel quale la pena di morte non è comminata che in 13 casi (58), ed è ammessa la diminuzione della pena di un grado pel concorso di circostanze mitiganti. L' anno seguente (addì 8 aprile 1860) il deputato Mazzoldi propugnò l' abolizione della pena

di morte (59), ma la conclusione della discussione fu l'accettazione della proposta del ministro di giustizia di aggiornare la quistione all'epoca della formazione di un codice penale per tutta l'Italia.

Nella repubblica di s. Marino il corpo legislativo deliberò nel 1848 l'abolizione della pena di morte, la quale infatti non figurò nel codice penale pubblicato a s. Marino nel 1859 (60),

Nella confederazione Svizzera la costituzione del 1848 (61) abolì la pena di morte per delitti politici, e le legislazioni dei cantoni di Friburgo (62) di Neuchatel l'abolirono affatto. Dalle discussioni poi che ebbero luogo intorno ai codici di S. Gallo, Araw, Solura si può rilevare che anche nella Svizzera (a) non mancano uomini autorevoli ed esperimentati, i quali

(a) *Novella prova di questa verità si ha nel Messaggio e progetto governativo del Consiglio di Stato della repubblica e cantone del Ticino inviato da Lugano il 27 aprile* 1863 *al Gran Consiglio: col quale si chiede che nella tornata del Gran Consiglio da tenersi nel novembre* 1863 *sia decretata la formazione di un codice penale, che abbia per base l'abolizione della pena di morte. — La Commissione incaricata di prendere in esame il suddetto Messaggio osservò non essere ancora giunta l'ora della definitiva soppressione della pena di morte: ma,* esser giusto e doveroso di restringerla al misfatto più grave ed atroce: a quello che rivolta la coscienza del popolo, all' assassinio. *Discusse le proposte Governative e quelle della commissione nel Gran Consiglio il* 13 *maggio* 1863; *il medesimo con* CINQUANTACINQUE *voti negativi contro* QUARANTAQUATTRO *affermativi ha rifiutato l'abolizione assoluta della pena di morte. Indi con* NOVANTANOVE *voti affermativi,* NESSUNO CONTRARIO, *ha adottato l'art.* 5. *della Commissione così concepito:* 5 — Che in attenzione della compilazione e sanzione del nuovo Codice Penale, sia invitato il Consiglio di Stato a produrre nell'attuale sessione un progetto di legge limitante all'assassinio la pena capitale. *Il risultato di queste due votazioni è molto eloquente*

(*Nota dell' Editore.*)

ripudiano la pena di morte e non la ritengono necessaria (63). In alcune legislazioni il rigore di quella pena è attenuato o dalle facoltà date al giudice di recederne per circostanze attenuanti (64), o dalla disposizione (65) che non si possa quella pena eseguire cinque anni dopo la condanna (66).

Nei Paesi Bassi discutendosi il codice penale del 1854 (67) un deputato propose l'abolizione della pena di morte, ma senza effetto, chè anzi quella pena fu ammessa anche per l'infanticidio, e pel furto accompagnato da cinque circostanze aggravanti.

Nel Belgio fu proposta nel 1834 l'abolizione della pena capitale pei reati politici. Poscia discutendosi nel 1853 il progetto di codice penale, che nel 1861 venne anche accettato dalla seconda camera, molto si discusse intorno all'applicazione della pena di morte. La relazione presentata dalla commissione legislativa (68) conchiuse in favore della conservazione della pena capitale per i più gravi reati, appoggiandosi al consenso delle più colte nazioni. La commissione della seconda camera, pur dichiarandosi favorevole all'abolizione della pena capitale, la mantenne però in vista dei pericoli che potrebbero venire allo stato dall'iniziare pel primo da solo in Europa così grande novità.

La commissione del senato aggiunse a quel motivo (69) anche l'altro, che la esperienza comprova la virtù intimidante della pena capitale. In tali circostanze come era da aspettarsi, la deliberazione delle camere riuscì favorevole alla pena di morte. Il numero dei casi però ne' quali venne comminata, fu

diminuito, e ridotto a soli otto (70). Il codice contiene eziandio altre importanti disposizioni, come p. es. l' abolizione della pena di morte pei reati politici (ad eccezione dei casi contemplati dagli art. 96. 97), l' esenzione da questa pena delle persone che non hanno anco raggiunto il diciottesimo anno (71), e la facoltà data al Giudice di sostituire alla pena di morte la prigionia da 15 a 20 anni nel concorso di circostanze attenuanti (art. 95). La questione della conservazione della pena di morte venne anco una volta agitata nel seguito della discussione, ed affermativamente risoluta (72).

Il progetto del codice Portoghese è veramente singolare riguardo alla pena di morte (73). Imperochè, mentre la commissione legislativa che lo elaborò, assunse a principio fondamentale del magistero penale l'emenda del colpevole, ammise ciò nonostante la pena capitale, nel riflesso che allorquando la malvagità del reo sia tanta da togliere la speranza dell' emenda, questa deve cedere allo scopo politico della pena di morte. Il progetto però fa poco uso della pena di morte, perchè mentre la esclude dai reati politici, l' ammette per due soli reati di altra natura (74); e sancisce pure che pel concorso di cause mitiganti il giudice possa recedere dalla pena capitale, e che la medesima non si possa infliggere a coloro che non hanno raggiunto il diciannovesimo anno.

La nuova legislazione Svedese dispone pure che la pena di morte debbasi infliggere agli omicidi, ma attribuisce al giudice la facoltà di sostituirvi la pena della prigionia pel concorso di circostanze mitigan-

ti (75). Consimili disposizioni vi si leggon circa l' avvelenamento (§. 29), e il feticidio, susseguito dalla morte della madre (§. 28).

Non vuolsi finalmente passare sotto silenzio la proposta di abolizione della pena di morte fatta dal ministro di giustizia Boeresco alla Commissione centrale della Valacchia(76), accompagnata da validissimi ragionamenti.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo IV.

(1) *Nel* Giornale *di* Holtzendorf per la giurisprudenza penale, 1861 nr. 31 34, *leggesi esposta una enumerazione dei casi nei quali i codici comminano la pena di morte.*

(2) *I motivi sono raccolti nei rapporti delle commissioni stampati da* Thilo, Cod. Pen. di Baden *p* 70.

(3) *Nell'* Archivio del Dir. Crim. 1847-48 n. 10 16.

(4) Sthal Costituzione dell' impero germanico; *Berlino* 1849 *pag.* 52 64. *Vedi anche* Hepp *nella* Gerichts-saal *pag.* 341 — *Per verità venne proposto da taluno che non si accogliesse quella proposizione fra i diritti fondamentali, ma la proposta venne respinta con* 265 *voti contro* 175. *Nella votazione intorno alla proposta principale di abolizione della pena di morte, questa venne accettata da* 288 *voti contro* 146.

(5) *Alludiamo alla nota* 11 *nel* Cap. III. Beker *affermando che votarono in favore dell' abolizione della pena di morte coloro soltanto che volevano salvare se ed i loro amici da questa pena, mostra di non aver letto i nomi degli onorevoli giuristi che diedero quel voto.*

(6) *La proposta relativa al diritto militare non venne separatamente votata. Vuolsi notare che intorno al significato dell' eccezione, incerte erano le opinioni dei votanti. Vedi più sotto* Cap. XVI.

(7) *Nell' Austria, nella Prussia, nella Baviera, nell' Annover dove i* diritti fondamentali *non vennero riconosciuti, anche la proposta relativa alla pena di morte non ebbe applicazione.*

(8) *Vedi una buona esposizione di* Seeger, Memorie relative al diritto penale, 1858 *pag.* 50, 170. *Intorno alle discussioni che ebbero luogo nella Camera del Gran Ducato d' Assia, vedi* Bopp *nell'* Archivio del Dir. Crim. 1855 *n.* 17.

(9) *Nella prima Camera il ristabilimento della pena di morte fu dovunque accolto ad unanimità. Nella seconda Camera Wirtemberghese la mozione generale se la pena di morte dovesse di nuovo introdursi venne risoluta affermativamente da* 47 *voti contro* 34. *Nel Darmstadt* 23 *deputati votarono in favore,* 21 *contro la pena di morte. Nel Weimar la Commissione avea proposto di rigettare il progetto governativo sul ristabilimento della pena di morte ; nella votazione* 16 *voti furono favorevoli e* 14 *contrarii alla medesima. Nel Coburgo* 13 *voti l' ammisero,* 5 *la rigettarono.*

(10) *A ragione alcuni deputati affermarono mancar prove che se la pena di morte fosse stata conservata, quei casi non fossero accaduti.*

(11) *Parecchi richiamaronsi al ristabilimento della pena di morte in diversi Stati.*

(12) *Nel Wirtemberg in* 8 *casi;* Seeger *pag.* 128.

(13) *Intorno alla quistione della pubblicità vedi più sotto* Cap. XVI. *vedi eziandio l'* Arch. del Dir. Crim. 1851 *pag.* 309 — 1855 *pag.* 302 — 1857 *pag.* 18.

(14) *Vedi i miei articoli nel* Giornale *di* Grosz *per la* Giurisprudenza penale, II *pag.* 214, 218; III. *pag* 81.

(15) *Codesta minaccia alternativa viene condannata da* ZACCARIA *nell'* Arch. del Dir. Crim. 1845 *pag.* 279, *dove leggonsi eziandio delle buone considerazioni intorno all' inammissibilità della pena di morte pei delitti politici.*

(16) *Vedi le discussioni delle Commissioni* II *p.* 117, 174: *per la conservazione della pena di morte si ebbero* 63 *voti favorevoli contro* 34.

(17) TEMME *nella sua critica del progetto Prussiano del* 1843, I. *pag.* 56, *afferma svilupparsi nel popolo l' opinione che si possa far senza della pena di morte — Nell'* Assemblea nazionale *del* 1848 *venne accettata la proposta di abolizione.*

(18) *La pena di morte è comminata nei* §§. 61 *e* 62 (*alto tradimento*) §§. 67 *e* 69 (*reati di stato*) §. 74 (*violenza contro la persona del re*) §. 175 (*assassinio*) §§. 176, 179 (*due specie di uccisioni*) §§ 239, 290, 294. 302. 303, 304 *pei delitti di pubblico pericolo quando un uomo vi perde la vita.*

(19) §. 59 *a. b.* (*alto tradimento*) §. 36 (*per pubblica violenza susseguita da uccisione*) §. 136 (*assassinio*) §. 141 (*uccisione con rapina*) §. 167 (*appiccato incendio in due casi*). *Intorno ai motivi vedi* HYE Il Codice Penale Austriaco, *pag.* 38.

(20) *Nel* Regolamento di procedura penale §. 375, 376, *dichiarasi inammissibile la pena di morte in caso di riassunzione dell' inquisizione.*

(21) *In realtà in simili casi non ha luogo pena capitale perchè il tribunale propone la grazia e questa non viene rifiutata. Tuttavia la prescrizione di legge* (*al certo inconseguente*) *non è giustificabile.*

(22) *Cioè per alto tradimento* (101), *in cinque casi di reati di stato* (112) *per violenze contro la persona del re* (121), *per assassinio* (228), *per rapina* (308) *quando ne fu conseguenza la morte di un uomo.*

(23) Protocollo della Commissione legislativa, *pag.* 75, 78.

(24) *Erano costoro uomini pratici di molta reputazione* (*il* barone Lerchenfeld, Weis, Boje, Voelk).

(25) *Egli osserva che assecondando gli impulsi dell' animo suo voterebbe per l' abolizione incondizionata di questa pena.*

(26) *Il relatore avvertiva eziandio che la storia degli ultimi anni solo di rado provò la necessità della pena capitale. Non dice però in che tali prove consistono.*

(27) *Il Consigliere di Stato* Bayer (*protocollo pag.* 26) *osserva che, continuando a sussistere la pena capitale in tutti gli stati confinanti, l' abolizione della medesima in Baviera avrebbe per effetto che quel paese verrebbe scelto dai forestieri come luogo opportuno ai reati capitali.*

(28) *Intorno all' importanza della pubblica esecuzione della pena di morte, vedi più sotto il* Cap. XVI.

(29) *Il parere della minoranza* (*esposto dal* D. Wolfson) *ed anche un articolo inscritto nel* Giornale pel Diritto Penale di Holtzendorf 1861 *n.* 7 *e* 8 *confutarono validamente l' argomento contrario ; noi tratteremo questa quistione più sotto.*

(30) *Si deplora soltanto che questa pena sia comminata in termini assoluti. Vedi le mie osservazioni*

nell' Archivio del Diritto Penale Prussiano vol. VII *pag.* 20. *Durante il governo del Duca Pietro non vi furono esecuzioni capitali* (*secondo la tradizione, per influenza della moglie del Duca*), *soltanto nell'epoca francese ne accadde una, dall'ora in poi nessuna più; dopo il* 1848 *si rispettarono i* diritti fondamentali.

(31) *Nei motivi venne osservato fra le altre cose che l' esecuzione capitale contro i più gravi delinquenti è imperiosamente voluta dalla pubblica coscienza, e che negli stati vicini la pena di morte venne di bel nuovo introdotta. Vedi in contrario il mio articolo nel* Giornale per la giurisprudenza penale *di* Grosz ; anno IV, *pag.* 293.

(32) *Importanti notizie in proposito espone* Beranger Rapport de la reprèssion pènale. *Paris* 1855 *pag.* 29 *Vedine estratti nell'* Archivio del Dir. Crim. 1857 *pag.* 170.

(33) *Merita attenzione la risposta del re alla deputazione delle Camere che gli presentava il progetto accettato. Il re si dichiarò decisamente sfavorevole alla pena capitale — Vedine la relazione nell' edizione tedesca di* Helie, *pubblicata da* Nypel 1861 vol. I, *pag.* 64.

(34) *Vedi il mio articolo nell'* Archivio del Dir. Crim. 1857 *p* 182.

(35) *Nei rapporti della Commissione viene chiaramente dimostrato che gli argomenti coi quali si vogliono escludere dalla pena capitale i reati politici, non si confanno ai reati contemplati nel* Codice Penale, art. 86, 87.

(36) *Vedi le osservazioni di* Vischer *nel* Giornale per la legislazioae forestiera VIII *pag.* 118 *e il mio articolo nell'* Archivio del Dir. Crim. 1836 *pag.* 11.

(37) *Intorno al carattere della legislazione del* 1834 *ed alla revisione del Codice nel* 53 *vedi questo stesso Cap. verso il fine. Vedi eziandio l' ottimo libro di* Nyppel *intorno alla* Theorie du Code Penal de Helie Nuova edizione vol. I *pag.* 64.

(38) *Vedi un buon articolo nel* Giornale Law Review 1849 *pag.* 168.

(39) *Cioè assassinio, tentativo di assassinio accompagnato da gravi lesioni, sodomia, irruzione in una casa con violenze contro le persone, rapina con ferimento, appiccato incendio a luoghi abitati, e alto tradimento.*

(40) *Dal* 1841 *in poi non ebbero luogo esecuzioni capitali che per reati di assassinio.*

(41) *Da osservarsi specialmente sono le proposte fatte da* Eward *in Parlamento dal* 1840 *in poi. Intorno alle discussioni che ne furono occasionate vedi* Marquacdsen *nel* Giornale per la legislazione forestiera XXII *pag.* 481 XXIII *pag.* 202.

(42) *Dobbiamo qui raccomandare ad ognuno lo studio delle* Dichiarazioni *delle persone interpellate dal* Committee *della camera dei Lordi nel* 1844, *fra le quali vi erano direttori di carceri, sacerdoti, sceriffi. Io ne ho pubblicato degli estratti nel* Giornale, *XXII. pag.* 475. *Aggiunte alle medesime trovansi eziandio le deposizioni dei giudici della Corte Suprema* (*pag.* 443), *la maggior parte di quali si pronunciò per la conservazione della pena capitale* (*per lo scopo dell' inti-*

midazione). *Noi ci varremo più sotto dei dati di fatto ivi riferiti.*

(43) WARTHON, Criminal laws of the United States, *pag.* 857 *nuov. ediz. Non di rado la metà dei chiamati si dovettero allontanare perchè si dichiararono avversari della pena capitale.*

(44) *Notizie statistiche nell'* Archivio del Dir. Crim. 1853 *pag.* 62.

(45) WARTHON Criminal laws, *pag.* 913.

(46) *Per es. la nuova legge di Nuova York del* 1860 (*Vedi* Philadelphia of prisons discipline 1860 *July pag.* 142) Codice di Filadelfia 1860 §. 75, Legge del Massachussetts del 1848.

(47) *Particolarmente nel Maine dal* 1837, *e ancora nel Massachussetts dal* 1852 *in poi* (*vedi l'* Archivio 1855 *pag.* 66, 72). *Nell' ultimo stato però quella legge venne abolita, ed a ragione, nel* 1858.

(48) *Vedi importanti dati relativi al* Rhode Island *nel* Report of capit. punishment 23 *Jany* 1852, *e nei rapporti del* 1857 *contenuti nel* Report *del* Committee for abolition of capital punishm. *Nuova York* 1857 *p.* 20 25. *relativi al* Rhode Island, *al* Maine, *e al* Michigan.

(49) ZOBI, Storia; vol. III pag. 625.

(50) PUCCIONI, il Codice Penale, I. *pag.* 133.

(51) *Vedi l'* Archivio del Dir. Crim. 1857 *pag.* 347 *In Firenze durante l' esecuzione capitale, tutte le botteghe e i fondachi si chiusero, le strade erano vuote durante il passaggio del corteo, i cittadini si affollavano nelle chiese; e intorno al palco pochi erano gli spettatori.*

(52) *L' autore di quest' opera ebbe nel* 1841. *l' onore di un lungo colloquio col Gran Duca, il quale gli dichiarò che il popolo gli aveva insegnato che nessuna sentenza capitale si poteva più eseguire, e che gli uniformi rapporti delle autorità tendevano all' abolizione di questa pena.*

(53) *I motivi della legge leggonsi in* PUCCIONI Codice, I *pag.* 126.

(54) *Vedi importanti notizie in* BERANGER, de la repression penale *pag.* 27.

(55) PANATTONI *nel Giornale* La Temi, vol. V, *p.* 682.

(56) PERI, Risposta al Morelli, *Firenze* 1860 *pagina* 18. (*a*).

(*a*) *Credo opportuno riferire il decreto che ultimamente abolì la pena di morte in Toscana, e nel tempo stesso rettificarne la* data, *che per equivoco è indicata nel testo al* 1860, *mentre quel decreto fu uno dei primi atti del Governo Provvisorio, emanato il* 30 *aprile* 1859.

Il Governo Provvisorio Toscano

Considerando che fu la Toscana la prima ad abolire in Europa la pena di morte;

Considerando che se questa venne in seguito ristabilita, fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità dei tempi e alla mitezza degli animi;

Considerando che quantunque per tal modo ripristinata, non venne applicata giammai, perchè fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice;

ha decretato e decreta:

Art. unico. La pena di morte è abolita.

Dato in Firenze li 30 *aprile* 1859.

CAV. UBALDINO PERUZZI
AVV. VINCENZO MALENCHINI
MAG. ALESSANDRO DANZINI

(*Nota dell' Editore.*)

(57) *Vedi l'* Archivio del Dir. Crim. 1857 *pag.* 165.

(58) *Vedi in proposito* AMBROSOLI, il Codice Penale. *pag.* 37.

(59) *Riferito nel giornale* L'Eco dei Tribunali 1860 *n.* 1038.

(60) *Autore di questo Codice è il* Prof. ZUPPETTA (*da prima professore a Napoli, poscia a Torino, da ultimo a San Marino*). *Anche nella sua opera sul diritto criminale, lo* Zuppetta *combatte la pena di morte.*

(61) Diritto Costituzionale, art. 50—TEMMET rattato del diritto Penale Svizzero *pag.* 240, *addita i casi nei quali le legislazioni cantonali ammettono tuttavia la pena capitale.*

(62) *Nel* Codice Penale di Friburgo *del* 1849, *e a Neufchatel in virtù di una legge del* 1854 (Archivio del Dir. Crim. 1855 *pag.* 302).

(63) *Rimarchevole in questo proposito è il progetto di codice elaborato per* Zurigo *dal valente statista* DABS, *nel quale la pena di morte non è ammessa; e nella* Prefazione, pag. 14 *è addimostrato che il popolo si è a poco a poco distolto da questa pena. Nel rapporto della commissione pel progetto del* Codice Penale di S. Gallo *pag.* 93, *valenti pratici* (*fra i quali* CURTI) *hanno addotto dei buoni argomenti contro la pena di morte.*

(64) *Ciò è ammesso a Ginevra, nel nuovo* codice di Lucerna *del* 1861. §. 72. codice di Appensell §. 50.

(65) Codice di Solura §. 61.

(66) *Nel Cantone Ticino fu proposta nel* 1860 *l'abolizione della pena capitale.*

(67) BAUMHANER *nel* Giornale per la legislaz. forest. XXVIII. *pag,* 291.

(68) Memoria *pag.* 29. *L' autore della medesima è* Flaus *professore a Gand.*

(69) *Viene addotto il riflesso che sarebbero in errore ed avrebbero offeso le leggi della giustizia quei legislatori i quali conservarono la pena capitale.*

(70) *Cioè* art. 96 *per l' attentato contro il Re;* art. 97 *per l' attentato contro il successore al trono;* Art. 406. *per l' assassinio;* Art. 457 *omicidio dei genitori;* Art. 400 *avvelenamento;* Art. 555 *pei più gravi casi di rapina;* Art. 550 *per l' uccisione consumata (oppure attentata) onde consumare un furto;* Art. 624 *nei più gravi casi di appiccato incendio.*

(71) *Secondo il progetto governativo e la deliberazione della seconda* Camera, *la pena capitale non si deve eseguire sopra persone per età inferiori agli anni* 21; *il* Senato *però vi sostituì l' età degli anni* 18 *e la seconda* Camera *vi aderì.*

(72) *Secondo gli* Annales parlamentaires 1860. *pag.* 810. *due membri che erano entrati tardi nella camera misero in discussione questo argomento; e si pronunciarono contrari alla pena di morte. Il ministro di giustizia dichiarò che ad ogni modo il nuovo progetto del Belgio ricorreva a questa pena meno di ogni altra legge.*

(73) *Vedasi in proposito un mio articolo nella* Gerichts saal 1860 *pag.* 112.

(74) *Secondo l' art.* 194 *nell' omicidio qualificato, e cioè:* a) *eseguito con premeditazione:* b) *accompagnato da atrocità sulla persona di ascendenti o discendenti (ad eccezione del figlio illegittimo) o del coniuge: secondo l' art.* 299. *nell' appicato incendio seguito della morte di un uomo.*

(75) *Codice Svedese del 29 gennajo 1861 riprodotto* nel Giornale pel diritto penale di Holtzendorf 1861. n. 44.

(76) *Riprodotto nella* Revue critique de legislation, *Paris* 1860. II. *pag.* 441.

CAPITOLO V.

Connessione della questione intorno alla pena di morte colle ricerche scientifiche intorno alla essenza del pubblico potere, ed al diritto di punire.

Egli è manifesto che l'ammissibilità della pena di morte cominciò ad essere seriamente investigata dall'epoca in cui si cessò di credere che lo Stato avesse diritto di far uso di un tal mezzo per la sola ragione che ne avea fatto uso sino allora. Coi progressi della civiltà, e col diffondersi la convizione che lo Stato non può aspettar buoni risultati dai suoi ordinamenti, ove non abbia un appoggio morale nell'assenso della maggioranza dei cittadini, anchè l'influenza della scienza sulla legislazione si fa sempre maggiore. E quando la scienza comincia ad esercitare una tale influenza egli è in particotare nel diritto penale, e nella dottrina de' mezzi di punire, che quella influenza si fa più presto sentire. Imperocchè sono appunto le pene mezzi di agire sugli animi dei cittadini, e per conseguenza inefficaci ove la maggioranza dei cittadini non ne riconosca anzi tutto l'intrinseca giustizia, e la compatibilità loro col grado di sua civiltà (1). Ciò non di meno, come in molte altre questioni, così anche in quella dell'intrinseca ammissibilità di una pena l'erroneità di sistemi ed opinioni da molto tempo ricevute abbisogna di molto tempo prima che dalla coscienza di pochi liberi pensatori passi nella pubblica opinione.

Fintanto che lo Stato vien riguardato come un potere cui è lecito tutto ciò che egli crede utile, anche l'opinione ch'egli possa infliggere ogni sorta di mali, compresa la pena di morte, onde raggiungere il suo scopo, viene facilmente accolta dai più. Nell' Europa moderna questo risultato venne in particolar modo favorito dalle dottrine Obbesiane, le quali dipingevano il delinquente siccome un nemico dello Stato che esso ha il diritto di combattere ad oltranza: ed eziandio dall'opinione, per più secoli ricevuta, che sia la pena di morte il miglior mezzo di spaventare e rattenere gli altri nemici dal delitto. Nella seconda metà del secolo scorso il movimento filosofico, benchè non sia stato straniero al diritto, non influì però menomamente sull' opinione dell'ammissibilità della pena di morte: e ciò dipese dall'avere si gli scrittori che i legislatori considerata la natura umana dal solo lato dei sensi, e negletta eziandio l' esperienza, criterio di ogni pratica disciplina. Propensi ad un ristretto formalismo, gli scrittori si accontentarono di stabilire una formula astratta: alcuni l'espiazione, altri la necessita di distruggere il non diritto, altri ancora la giustizia distributiva che compensa il reato col patimento: e credettero che quella formula fosse guida sufficiente al legislatore ed al giudice nei casi concreti. Più tardi non fu meno infeconda la tendenza di molti filosofi ad accomodarsi alla realtà storica, ed a trasformare in teoria il diritto esistente, qualunque egli fosse (2); lo stesso dicasi di quell' altra teoria di un ipotetico stato di natura, e della genesi dello Stato mediante contratto.

Quando si cominciò ad indagare la vera essenza, l'intrinseca ammissibilità delle pene, due vie si presero dai differenti autori, secondochè si pose a principio o la giustizia, o l' utilità della pena per lo Stato.

Di tutte le teorie quella, detta *assoluta*, o teoria della giustizia (3), sembra la più idonea alla giustificazione della pena capitale; essa però è stata variamente intesa. 1. Alcuni ammettono una cosìdetta *compensazione morale*, ad imitazione della giustizia divina, allo scopo di togliere quella interruzione dell'ordine cosmico, che il delitto racchiude (4); 2. altri intendono la compensazione morale nel senso di una realizzazione della legge morale, e del ristabilimento del diritto (5); 3. altri, considerando il delitto come una contraddizione al diritto, credono che la pena cancelli la contraddizione (6); 4. altri ancora considerano la pena come un modo di togliere il male prodotto dal delitto (7), differendo fra di loro secondo che hanno di mira piuttosto il male morale od il fisico; 5. differisce dalle precedenti la dottrina di coloro i quali considerano la giustizia penale come una effettuazione della idea della giustizia in generale, e credono che al più grave delitto debba perciò solo tener dietro necessariamente la più grave pena; quindi la morte, non una pena a vita, perchè questa produrrebbe grandi disuguaglianze (8); 6. è pure molto diffusa la giustificazione delle pene mediante l' espiazione, o penitenza del colpevole, al appoggiare la quale non di rado si adduce la stessa coscienza del delinquente, il quale vede nella

pena una riparazione, e l'opinione pubblica, la quale suole considerare appunto la pena capitale come un sagrificio di espiazione; 7. altri intendono la giustizia intrinseca della pena nel senso che per essa la legge reagisce sulla volontà del delinquente, ed è una conseguenza di questa stessa volontà, e propriamente commisurata all' obbiettiva entità del fatto (9); 8. altri ancora pensano che mediante la pena il delinquente renda alla legge quell' omaggio che le avea negato, e la signoria dell' ordine divino si fa valere nel delinquente (10).

Ma tutte queste varie giustificazioni della pena in generale, e della pena di morte in particolare, si può dimostrare che non valgono, siccome non forniscono un principio, il quale istruisca il legislatore intorno alle condizioni sotto le quali egli può far uso del diritto penale, nè intorno ai limiti della sua azione, nè intorno allo scopo che colla pena si deve prefiggere. Un attento esame fa scorgere che in generale la teoria della giustificazione morale della pena poggia su false basi, si accontenta di non chiare e mistiche formule, domanda l' impossibile, contraddice alla natura umana ed alle esperienze, e pone il legislatore penale sulla via dell' arbitrio. Inammissibile è in particolare il concetto di fare del diritto penale una imitazione della giustizia divina, perchè tendente a realizzare una specie di teocrazia (11); e combattuto, fralle moltissime altre ragioni, da quella dell' impossibilità in cui l'uomo si trova, di giungere ad una perfetta e infallibile cognizione della verità. Oltre ciò, come potrebbe il

legislatore accertarsi che in un dato caso la divinità non avesse già esercitato la sua giustizia? E per ciò che risguarda la pena di morte in particolare, quella pretesa imitazione della giustizia divina non parte dalla assurda ed anticristiana opinione di un Dio iracondo e vendicatore? (12) Non può riuscire a giustificare la pena di morte qualunque teoria la quale dia alla medesima lo scopo di cancellare il non-diritto prodotto dal reato, e di ristabilire l'ordine cosmico interrotto; imperocchè ciò che una volta è accaduto non è dato all'uomo far sì che accaduto non sia (13). Nemmeno può il legislatore proporsi di cancellare il male morale prodotto dal reato, poichè nè spetta alla legislazione penale tener conto delle conseguenze morali di un delitto, nè il male morale può esser misurato: e qualche volta eziandìo ciò che è un grave male per la società, (14) non lo e del pari moralmente considerato (15).

Deplorabile è l'idea accolta in molti lavori, anche moderni, sorta in tempi di incipiente civiltà, che la pena sia una compensazione materiale del reato a guisa di taglione (16), quand'anche si possa dire che il delinquente debba riguardare il male conseguente al suo reato, come un male meritato (17). E invero i fautori di una tale dottrina non sono nemmeno fra di loro concordi, avendo alcuni di mira, come Kant, l'eguaglianza specifica, altri, come Hegel, il così detto valore (18). I primi dimenticano che non vi ha misura assoluta della pena, che in ogni Stato la misura delle pene si adatta alle locali condizioni ed interessi, e che per conseguenza il legi-

slatore deve pure essere guidato dalla così detta politica criminale, che la scuola di Kant non riconosce; non riuscendo così a dar ragione d'importanti istituti, come p. e. la prescrizione, il riguardo al pentimento. Che anzi lo stesso Kant non esita a propugnare la pena di morte per l'omicidio involontario, benchè non delittuoso: proposizione che discende direttamente dal cieco principio del taglione.

Anche la dottrina di Stahl (19), che la pena sia il ristabilimento dell'impero della legge su chi vi si è ribellato (20), non è soddisfacente come quella che conduce ad esimere da pena ogni delinquente il quale sia sinceramente pentito, ed abbia quindi dentro di sè restituito alla legge il dovutole omaggio (21).

La dottrina dell'espiazione è falsa per ciò che si propone di produrre nel delinquente un risultato, che trascende la missione e l'efficacia delle leggi, cioè il pentimento. Inoltre quell'idea che la pena riconcilii la società col delinquente, esalta il sentimento della vendetta (22), non porge criterio per commisurare la pena, e verrebbe ad escludere questa ogni qualvolta il delinquente avesse altrimenti patito gravi danni, in conseguenza del suo reato. Nè vale in sostegno di quella dottrina l'opinione degli stessi deliquenti, e in particolare de' condannati a morte; siccome quella che suol essere prodotta dai consigli degli ecclesiastici, i quali molto più utilmente potrebbero suggerirgli un pentimento attivo, cioè efficace a migliorarli moralmente in uno stabilimento di pena.

Più frequenti sono gli argomenti addotti in sostegno della pena di morte dal punto di vista della così detta dottrina *relativa* o *dell'utilità*. 1. Alcuni, fra i quali primeggia il Bentham (23), pensando che il piacere e il timore sono i moventi delle azioni umane, e che al delitto suol precedere un calcolo dei vantaggi e degli svantaggi che esso può produrre, riguardano la pena siccome mezzo di far prevalere le cause repellenti dal delitto, alle cause incitanti. 2. Altri, fra i quali Feuerbak, danno alla pena lo scopo dell' intimidazione o di rimuovere l'animo dal delitto colla coazione esercitata dallo spavento del male minacciato. 3. Altri ancora, fra i quali la maggior parte degli scrittori italiani, stabiliscono la teoria della così detta *prevenzione generale*, secondo la quale la pena reagisce all'umana sregolatezza, togliendo ogni incentivo al delitto. 4. Secondo altri la prevenzione è di sua natura *speciale*, la pena cioè impedisce nuovi reati col rendere innocuo il delinquente dopo che questi ha già mostrato di essere uomo pericoloso alla società. 5. Nè mancano coloro i quali considerano la pena come una necessaria difesa della società, la quale punisce il delinquente onde ovviare al pericolo imminente di nuovi reati. 6. Taluni eziandio si limitano ad osservare che, secondo la natura umana e l'esperienza, l'impressione prodotta dall'inflizione di gravi mali vale a rimuovere chi ha subìto il male, ed anche gli altri dall'esporsi alla cagione del medesimo.

Nessuna di tali teorie può, meglio delle precedenti, riuscire a giustificare la pena di morte. Tutte hanno

il comune errore (24), di fare un principio dell'utilità, la quale non ha che una grandezza indeterminata, arbitrariamente fissata dal più forte; e di non riconoscere che la minaccia della pena può essere efficace allora soltanto che sia considerata giusta, corrispondente alla gravezza del delitto, e necessaria (25), mentre il legislatore non può giustificare l'inflizione della pena colla sola ragione che questa sia stata minacciata. Inoltre tutte queste teorie utilitarie hanno comune l'errore, che il delitto sia l'opera di un calcolo da parte del delinquente, e di una ponderazione di motivi; esse ammettono arbitrariamente una determinata grandezza di stimolo ad un reato onde commisurarvi la gravezza del male della pena da minacciarsi; e non si accorgono che in tal modo autorizzano il legislatore ad aumentare a dismisura la gravità delle pene, coll'aumentare del pericolo dei reati (26).

La teoria della difesa non può dare un principio penale, perchè essa scambia il diritto penale col diritto della prevenzione, ed ha l'inconveniente che per essa il legislatore trascura il suo dovere di far uso dei mezzi di prevenzione di cui può disporre. La teoria della necessaria difesa conduce alla stessa confusione, e lede tutte le idee del diritto, perchè con quel pretesto permette l'applicazione della pena anche ad un nemico già reso innocuo. (27) La teoria della cosìdetta prevenzione speciale si fonda sur una ragione affatto insufficiente, qual è la sola circostanza che pel commesso delitto il delinquente sembra pericoloso. Inoltre essa tende a dare

troppa latitudine al diritto penale (28), e ad applicare persino la pena di morte ad autori di reati di poca entità come p. es, ad un ladro di professione, soltanto per questa circostanza (29), mentre dall' altra parte, secondo la medesima, nessuna pena dovrebbe applicarsi, se il delinquente, per circostanze speciali sia tale che non se ne possano temere nuovi delitti (30). Codesta teoria non può mai riuscire alla giustificazione della pena di morte, la quale (come dice Feuerbach) colla gravità del male minacciato deve rimuovere dal proposito il delinquente. Inoltre il voler giustificare l' inflizione della pena col solo motivo che questa venne minacciata, egli è un contradire alla esperienza della natura umana, nella quale non suole il calcolo, e la ponderazione del vantaggio e del danno precedere al delitto, ma bensì una sola intima determinazione. Non è tanto la gravità del male della pena quanto la certezza di questa che agisce sull' animo dell' uomo: laonde qualunque pena alla quale si può sperare di sfuggire non agisce che debolissimamente sullo spirito (31). Inoltre ogni speranza del legislatore di agire sull' animo del delinquente colla certezza della pena è vana, ove egli non possa supporre eziandio che chi è inclinato al delitto conosca esattamente la pena minacciata. Come l' esperienza insegna, nella maggior parte dei casi d' omicidio il delinquente non ebbe presente la minaccia del patibolo (32), e in molti altri, quantunque l' avesse, sperò tuttavia di potervi sfuggire (33). Quanto poco corrisponda la teoria dell' intimidazione alle esigenze della giustizia mostrò l' espe-

rienza, e segnatamente in Baviera; il cui codice colla durezza delle pene, e colla necessità imposta ai giudici di infliggerne di gravi anche ad ontà di circostanze attenuanti di gravissimo peso, offende il comune senso del retto (34). La pena di morte in ispecie si è constatato dall'esperienza mancare per regola dell'ideata virtù di intimidazione, siccome quella al timore della quale fa ostacolo oltre la speranza dell'impunità, quella eziandio della grazia dopo la condanna (35); sugli animi degli altri uomini poi l'efficacia di questa pena è scemata eziandio dall'abbandono che fecero parecchi codici della pubblicità della sua esecuzione (36).

Un nuovo indirizzo presero le ricerche sul principio del diritto penale, ed in specie sulla pena di morte, dopochè in Inghilterra Howard, e più tardi Buxton, Romilly, Makintosh ed altri fecero conoscere la necessità del miglioramento delle prigioni, e l'errore di dare alla pena lo scopo dell'intimidazione (37), combattendo l'idea dell'assoluta incorreggibilità dei più gravi delinquenti. Dopo che la necessità del miglioramento degl'istituti di pena, e la possibilità della correzione furono universalmente ammesse, sorse naturalmente fra i giuristi la dimanda se si potessero ancora ammettere pene, le quali di loro natura (come la pena di morte) rendono impossibile il miglioramento, e se non sarebbe più conforme alla morale ed all'interesse dello Stato il proclamare apertamente il miglioramento del reo come scopo della pena. Cominciarono così nuove ricerche scientifiche intorno al principio della correzione dei

rei; se non che il singolar modo con cui alcuni idearono l'attuazione di questo principio (alcuni in ispecie opinarono che il reo si dovesse tenere in prigione sino a che emendato non fosse, e non appena ottenuto questo risultato, si dovesse lasciar libero) porse occasione ad altri di rivocare in dubbio il principio medesimo (38). Oggetto principale della disputa fu il significato e l'estensione, colla quale si debba intendere la desiderata emenda (39), e se accanto a quello dell'emenda qualch'altro scopo possa avere la pena (40). Il vero significato del principio dell'emenda consiste a nostro avviso in ciò, che il legislatore, pur conservando la massima che la quantità della pena si deve commisurare in proporzione a quella dell'imputazione contenuta nella sentenza penale, nella scelta però e nell'esecuzione delle pene deve mirare al miglioramento morale del colpevole, rimuovendo tutto ciò che vi può fare ostacolo, giovandosi della stessa indole del colpevole, e schiudendo al medesimo la prospettiva di materiali vantaggi in seguito alla sua correzione(41). Ove pertanto si possa dimostrare che anche i peggiori delinquenti possano essere emendati mediante un buon sistema carcerario, la pena di morte diventa inammissibile.

I seguenti principii debbono secondo noi guidare il legislatore nell'esercizio del diritto penale.

I — Lo Stato è forma necessaria dello svolgimento dell'umanità. Anche dal diritto penale si vogliono bandire le infondate dottrine intorno al così detto stato di natura, e alla origine della società mediante contratto.

II — L' azione dello Stato può solo rivolgersi alla vita civile, a ciò che lo Stato dà e protegge, cioè alla esistenza civile dei conviventi nello Stato; non può lo Stato credersi chiamato ad imitare in modo alcuno la divina giustizia.

III — Il potere dello Stato si serve legittimamente di tutti i mezzi necessari a stabilire e conservare l'ordine giuridico.

IV — Lo Stato ha quindi eziandio il diritto di minacciare ed infliggere pene, poichè esso segue in ciò il principio fondato nella universale coscienza, che chi disturba l' ordine giuridico deve patire un male giustamente proporzionato alla quantità della sua reità; e deve lo Stato istituire la pena in modo ch' essa possa servire in pari tempo al miglioramento del punito, e a ritenere gli altri dal delinquere.

V — La pena è però soltanto uno dei mezzi di tutela del diritto, e propriamente l'estremo, a cui non si deve ricorrere se non quando tale scopo non si possa egualmente raggiungere cogli altri mezzi di cui lo Stato può disporre.

VI — I mezzi dei quali può valersi lo Stato nel punire, debbono colpire soltanto quei diritti che lo Stato accorda, o tutela, nè può mai la pena giungere al punto di impedire al punito il proseguimento del suo sviluppo. La vita infatti è dono di Dio, e questi solo ne determina la durata; ogni pena, la quale usurpi questi diritti di Dio, è ingiusta, nè può essere accetta se non da chi si immagini un Dio iracondo e vendicativo, quale ripugna alla ragione ed al Cristianesimo (42).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo V.

(1) *Un governo amante della verità non perseguiterà quindi in via penale gli avversari della pena di morte*

(2) *In questo senso parecchie obbiezioni fatte da* HAYM (*nello scritto* Hegel e il suo tempo *Berlino* 1857 *pag.* 361) *alla filosofia di* Hegel *sono ben fondate. Vedi anche* PRANTL *nel* Dizionario politico di Bluntschli *vol. V. pag.* 63.

(3) *Anche l' autore della presente opera fu un tempo nell' erronea credenza che i principii della giustizia potessero giustificar la pena di morte.*

(4) *In questo senso espone la sua dottrina anche il* BEKKER *nella* Teoria del diritto penale tedesco, I *pag.* 71-81. *Quanto le vedute teocratiche di certi pietisti possano fuorviare la mente anche al dì d' oggi in Inghilterra, si scorge nell' opera* The prison Cheplain by Clay *pag.* 357, *dove apertamente si sostiene che il diritto penale si debba fondare non sulla tutela della società civile, ma sulla giustizia di Dio, nel cui nome e per cui volere il legislatore agisce; laonde si adduce in favore della pena di morte il comando di Dio che si uccidesse Ahab.*

(5) *Questa opinione si legge nel* Sistema *di* SAVIGNY, I *pag* 26.

(6) *Opinione di* Haelschner. Sistema del diritto penale prussiano, I *pag.* 14.

(7) *Secondo le opinioni di* Rossi.

(8) *È questa l' opinione di* Kant. *Vedi in proposito* Fischer *nell' opera*, Storia della mente di Emananele Kant, *Manheim* 1860, II *pag.* 22.1

(9) *Dottrina di* Hegel, Filosofia del diritto §. 99. 101, *e* 220.

(10) Stahl, Filosofia del diritto, II *pag.* 364.

(11) *Bene esposta da* Mohl, Enciclopedia delle scienze politiche *pag.* 510.

(12) *Vedi buone osservazioni contro questa dottrina in* Trebutien, Cours de droit pènal *pag.* 26 — Helie Du principe de droit pènal, *pag.* 70 — Conforti *p.* 201. *Dimostreremo più sotto l' infondatezza degli argomenti in favore della pena di morte desunti dal diritto Mosaico o da alcuni passi della Bibbia.*

(13) Hill *nell' opera* Crime. its armount causes etc. (*London* 153 *pag.* 169) *cita le espressioni di un fanciullo, il quale nell' imminenza di un' esecuzione interrogava la madre sua se l' ucciso ritornerebbe in vita, e rispondendogli la madre che nò, esclamava; perchè dunque lo si mette a morte ?*

(14) *Taluno per esempio uccide un uomo sommamente pericoloso e della cui morte la maggior parte dei cittadini si rallegrano.*

(15) *Per es. una madre oltrepassa il cordone sanitario onde salvare il proprio figlio.*

(16) *Il* Diritto canonico cap. XXIII, quaest. 3. cap. I, *dice:* judex punit non delectatione alienae miseriae quod est malum pro malo, sed delectatione justitiae, justum pro injusto, quod est bonum pro malo.

(17) *Come giustamente osserva* Berner, Abolizione della pena di morte, *pag.* 9. *Vedi la dichiarazione dell' esperimentato direttore delle carceri* Hoyer, *citata nella mia opera:* sulla questione carceraria *pag.* 46.

(18) *Ben dimostra* Koestlin *pag* 25. *l' infondatezza della teoria di* Hegel *della rimunerazione secondo il valore.*

(19) *Intorno a* Stahl *vedi* Koestlin, sistema, *p.* 394 — Berner *pag.* 8, — Goetting, Il diritto, la vita e la scienza, *pag.* 22.

(20) *Si domanda quale vantaggio abbia lo Stato di mozzare il capo al delinquente? Vedi contro* Stahl, De Wick Intorno alla pena ed alla correzione, *p.* 23.

(21) *Vedi buone osservazioni contro questa teoria in* Helie *pag.* 75. — Trebutien, Cours de droit pénal *pag.* 31.

(22) *Domandasi cosa guadagna l' ordine dello stato dalla riconciliazione della società col delinquente mediante l' esecuzione capitale di questo.*

(23) *Giustamente il* Goetting *nell' opera:* il diritto la vita e la scienza *pag.* 117, *nota la contradizione in cui cadde il* Bentham *avversario della pena di morte, il quale affermando che questa pena è per l' uomo la più grave, e fa una terribile impressione su molti delinquenti di una certa specie, viene a giustificare di bel nuovo la pena siccome mezzo di ristabilire l' equilibrio.*

(24) *Vedi in proposito* Hélie Du principe du droit pénal *pag.* 84. *Paris* 1855.

(25) *Per ciò si spiega come alcuni scrittori i quali sono partigiani della teoria dell' utilità e tuttavia*

concepiscono praticamente il diritto penale, modificano però la loro teoria, volendola conciliare col principio della giustizia — Così fanno il BAUER, *il* RAUTER *in Francia, il* GIULIANI *in Italia.*

(26) *Ciò ben si dimostra allorquando la facilità colla quale un delitto può esser commesso, come per es. una buona occasione al medesimo, viene considerata come motivo di giustificare una grave pena, per es. nel furto domestico.*

(27) *Egli è affatto contrario alle teorie razionali del diritto che lo Stato in nome di una necessaria difesa faccia decapitare un delinquente preso e forse reso innocuo da corporali patimenti.*

(28) *Per es. nella punizione dell' attentato nel quale si manifesta la prava intenzione.*

(29) *In questo modo in un Cantone della Svizzera un ladro il quale era stato più volte punito e sempre era fuggito dal carcere ed aveva nuovamente rubato, venne condannato alla morte.*

(30) *Per es. un reo di stupro venne colto* in flagranti *ed evirato.*

(31) *Importante é l' esperienza addotta in questo proposito da* LORD BROUGHAM *membro dell' Accademia francese* — Archivio del Diritto Criminale 1851. *pag.* 137.

(32) *Specialmente se taluno ha rubato, credendo che nessuno fosse in casa ed all' improvviso apparire di un uomo nella stanza, per timore di essere svelato, si risolve ad ucciderlo; il qual caso da parecchie legislazioni viene dichiarato reato di assassinio.*

(33) Hill *nella sua opera*, Crime, its amount. *pag.* 170, *racconta, il singolar caso di un commerciante, il quale assistendo all' esecuzione capitale di Fauntleroy, pensava al modo di effettuare le falsificazioni più accortamente per non essere scoperto.*

(34) Feuerbach *medesimo dopo avere studiato l'applicazione pratica del suo codice, mostrò nel suo progetto di avere scorta l' indole non pratica della sua teoria. Si sa perciò eziandio* (Vita e opere di Feuerbach I. *pag.* 232) *che negli ultimi anni della sua vita egli era un avversario della pena di morte.*

(35) *Siccome bene osserva il* Berner — abolizione della pena di morte *pag.* 15.

(36) *Noi l' additeremo più sotto nel* cap. XVI.

(37) *Vedi in proposito eziandio il* cap. X. *Come non si possa contare sull' intimidazione è dimostrato nelle* transactions of nat. ass. 1860. *pag.* 493.

(38) *Con ciò si spiega come alcuni distinti scrittori, per es.* Helie, du principe du droit pénal *pag.* 90 — De Wick della correzione *pag.* 14, *oppugnarono il principio della correzione. Vedi in proposito le osservazioni di* Abegg *nell'* Archivio del Dir. Crim. 1845 *pag.* 248. — Koestlin, Sistema *pag.* 114.

(39) *Specialmente se si debba aver di mira la così detta correzione civile, oppure la morale.* Roeder An poena malum esse debeat — Dimostrazione giuridica della correzione penale, *Heidelberg* 1846, *da paragonarsi con* Goetting, il diritto, la vita e la scienza, *pag.* 114.

(40) *Perciò il* Goetting *pag.* 121 *si professa contrario alla mia dottrina esposta nell' opera intorno al*

miglioramento delle prigioni, *pag.* 75. — Holtzendorf *nel* Giornale per la giurisprudenza penale *di* Grostz, *fasc.* I. *pag.* 5. *e* IV. *pag.* 191.

(41) *In qual senso la correzione possa essere scopo e pena, vedi la mia opera*, miglioramento delle prigioni *pag.* 78. 125. *Vedi eziandio la mia opera sulla* questione carceraria, *pag.* 75, *e l' articolo di un giurista pratico nelle* Transactions of the society for promoting social science, *Glasgow* 860. *pag.* 111. — Berner. Abolizione della pena capitale, *p.* 21. — Goetting *pag.* 67. *e nel cap. intorno ai rapporti dell' elemento correttivo e intimidante della pena*, — Clay *nell' opera* The prison chaplain, *pag.* 292. 297.

(42) *Assai bene ragiona in proposito un articolo inserito nel* Dublin Review 1860, *agosto pag.* 472.

CAPITOLO VI

Influenza della politica criminale sulle dottrine relative alla pena di morte.

Affinchè una legislazione penale, sodisfaccia ai bisogni del paese, cui è destinata, deve il legislatore, al di dentro dei limiti assegnati dalla giustizia, lasciarsi guidare dalla *politica criminale*, la quale lo istruisce circa l'opportunità delle leggi da emanarsi, tenendo conto eziandio delle passeggiere condizioni del paese; codeste considerazioni sono importanti specialmente circa la scelta della specie delle pene. Come il medico consulta in pari tempo l' insita efficacia della medicina, e le peculiari condizioni dell' individuo cui è destinata, così il saggio legislatore deve nella scelta delle pene tener conto delle peculiari condizioni degli uomini per cui le pene sono destinate. Quanto più ricchi sono i materiali dell' esperienza in proposito, tanto minori sono i pericoli di errare.

Queste cose debbonsi dire specialmente in riguardo alla pena capitale. Chiunque esamini i molti lavori scientifici, e le discussioni di assemblee legislative in tale argomento, non può non accertarsi della povertà di considerazioni e di dati sperimentali.

Noi abbiamo più volte veduto nel nostro secolo i governi che voleano promulgare nuove leggi, come p. es. sulla libertà dell' industria, chiedere l'opinione di uomini esperimentati; perchè nella imponente questione della pena di morte non si raccolgono ovunque del pari dati sperimentali ? Già l'Inghilterra ha dato

esempio di ciò, nominando commissioni composte di uomini che hanno più degli altri occasione di conoscere i delinquenti da vicino, come direttori di prigioni, medici, ecclesiastici dedicati all' assistenza dei condannati a morte. I rapporti di simili commissioni dovrebbero poi essere pubblicati, onde provocare su di essi il giudizio della stampa. (1) Ecco con quali intendimenti dovrebbero secondo noi essere diretti quei rilievi sperimentali.

I. Anzi tutto devesi constatare il numero dei reati capitali, commessi nel paese, 1. fissandone la media desunta dall'osservazione di uno spazio alquanto lungo di tempo; 2. poi vuolsi tener conto del numero delle sentenze capitali pronunciate in un certo intervallo di tempo; 3. indi si dovrebbe segnare la proporzione del numero attuale dei reati prima puniti colla morte, e pei quali ora questa pena è abolita, col numero anteriore; 4. si dovrebbe inoltre constatare il pratico effetto della mitezza colla quale siasi fatta grazia a rei di morte, e, dove sia il caso, gli effetti dell' abolizione della pena di morte per avventura sancita.

II. Altro capo di ricerche deve esser quello della proporzione fra le sentenze capitali pronunciate e quelle eseguite, e del numero delle grazie.

III. Siccome poi per decidere sulla conservazione della pena capitale importa apprezzare il morale effetto della medesima sulla popolazione, così vuolsi investigare se essa pena sia consona alla conscienza giuridica del popolo o se ripugni. Lo che si può desumere in particolare *a*) dalla facilità di raccogliere

denunzie nelle cause capitali; *b*) dal numero delle assoluzioni in cause siffatte, o delle ammissioni di circostanze attenuanti.

IV. Importa assaissimo accertarsi dell' impressione prodotta dalle condanne e dalle esecuzioni capitali, tanto *A*) sul condannato. sia nell'istante della condanna, sia in quello dell' esecuzione; quanto *B*) sull' intiera popolazione: indagando in questo riguardo *a*) il sentimento di favore od anche l' irritazione che per avventura l' esecuzione delle pene capitali destasse nelle masse; *b*) la salutare impressione od un contrario sentimento che nel popolo ne provenisse; *c*) la riconosciuta opportunità dell' esecuzione segreta; *d*) l' influenza probabile esercitata sulla pubblica moralità dallo spettacolo delle capitali esecuzioni.

V. Indispensabile è pure l' investigare il contegno dei condannati a morte e graziati, nello stabilimento di pena; e se per avventura vi si scorgano indizii di morale miglioramento.

VI. Nè si deve omettere di indagare il numero dei casi, nei quali siano stati giustiziati degli innocenti.

Sgraziatamente in nessun paese, tranne l'Inghilterra vennero raccolti dati intorno alla questione che ci occupa, in conformità ai suesposti avvertimenti. L'autore ha fatto il meglio che poteva onde supplire da sè medesimo a quel difetto di notizie nei differenti paesi. Prima però di esporre gli ottenuti risultati egli deve premunire il lettore contro le affrettate deduzioni che si fanno dai dati statistici intorno al numero dei delitti. Molta precauzione è necessaria in

particolare nell'apprezzar l'aumento o la diminuzione dei reati commessi in un paese durante un certo intervallo di tempo. Sulla diminuzione invero possono talvolta avere influito cause estranee alla pubblica moralità, p. es. aumentato rigore ed accresciuta opportunità delle misure preventive (come di polizia); migliori condizioni sia politiche (p. es. scemate ire di partito), sia economiche, sia intellettuali. D' altra parte l' aumento nel numero dei reati non accenna sempre ed infallibilmente all' insufficienza della repressione, perchè talvolta l' indagine dei motivi di un reato lo fa scorgere prodotto da cause peculiari, che di rado si presentano (2), o affatto locali (3). Di certo anche nelle migliori condizioni di uno stato accadono gravi reati, i quali non autorizzano a credere che una maggiore facilità nell' esecuzione della pena capitale, o il ristabilimento della medesima li avrebbe impediti. Ciò è addimostrato specialmente in quei reati, i quali provengono da condizioni di cose che in ogni popolo si avverano, nè mai si potranno togliere del tutto, p. es. rozzezza, gelosia; sotto l'impero delle quali il delinquente non pensò affatto alla pena capitale. In particolare vuolsi riflettere circa l' omicidio (quasi il solo reato pel quale abbiano oggidì luogo esecuzioni capitali), che la distinzione, da tanti scrittori e codici creduta semplicissima, fra omicidio ed uccisione, si addimostra nella pratica assai difficile, e che in parecchi stati e giurati e giudici riguardano come omicidio delitti che dinotano una grandissima corruzione d'animo (4).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo VI.
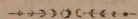
(1) *Poco noi ci aspettiamo dai rapporti di singoli impiegati o dai pareri delle corti di giustizia, poichè l' esperienza ci insegna che tali dichiarazioni non sono il più delle volte fondate sopra dati sufficienti.*

(2) *Se per es. un fratello uccide il seduttore della propria sorella.*

(3) *Se per es. in luoghi di confini, nei quali attivo è il contrabando, regna fra i contrabandieri ed un zelante impiegato di finanza una mortale inimicizia, che può condurre all' assassinio. Egli è un fenomeno degno di essere osservato, che la frequenza dei reati é in gran parte prodotta da circostanze locali e temporarie, cosicchè in alcuni luoghi da molto tempo non accadono nè assassinii nè incendi, mentre questi delitti sono numerosi in altri luoghi. Vedine le prove nel mio articolo inserito negli* Annali *di* Hitzig *fasc* VI *pag.* 369. — FAIDER *nel* Bullettin de la Commission de statistique en Belgique *vol.* IV.

(4) *Per es. nell' uccisione fatta per compiacere ad una amica.*
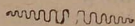
CAPITOLO VII.

Dati statistici intorno al numero dei reati e delle sentenze capitali in differenti Stati.

Cominciando dagli Stati Alemanni, e anzitutto dall' Austria (1), troviamo che dall' anno 1829 al 1841 vennero emanate 479 sentenze capitali (2). Nel 1842 ebbero luogo 44 sentenze, e 15 esecuzioni; nel 1843, 30 sentenze, e 8 esecuzioni. al contrario dal 1845 al 1848, 357 furono le condanne, e soltanto 27 le esecuzioni. Nel 1849 le condanne furono 60, e 6 le esecuzioni. Nel 1856 le condanne furono 122, e le esecuzioni 83.

Nella Prussia il numero delle sentenze capitali ci è fatto conoscere per gli anni 1826 — 1843 da una tabella desunta dagli atti ufficiali del ministero della giustizia (3). Di qui rileviamo che in quegli anni nella provincia Renana, in cui vige il *Code pénal*, vennero pronunciate 189 sentenze capitali, delle quali 6 sole vennero eseguite: nelle altre provincie 237 sentenze, delle quali 96 vennero eseguite; e fra le quali 135 furono per omicidio, 4 per uccisione di ascendenti, 34 per infanticidio, 12 per appiccato incendio, colla morte di un individuo. Nella suaccennata comunicazione viene fatto notare che se il progetto di legge del 1827 fosse stato attuato in quel periodo, le sentenze capitali sarebbero state 187 invece di 426. Vedremo più avanti quanta sia l' importanza di questo confronto. Da una tabella pubblicata di recente (4) rileviamo che dal 1818 al 1854

vennero emanate nella Prussia 988 condanne capitali; delle quali 534 per omicidio, 137 per uccisione, 124 per infanticidio, 96 per appiccato incendio, 32 per falsificazione di monete, 12 per alto tradimento (5).

Particolare attenzione merita nella Prussia l'andamento delle condanne a morte in seguito all'introduzione del nuovo codice penale, e del giurí criminale.(6) Secondo le tabelle statistiche, nel 1854 vennero emanate 37 condanne capitali; nel 1855, 49; nel 1856, 41; nel 1857, 57; nel 1858, 29; nel 1859, 26. E propriamente per omicidio: 32 nel 1854, 44 nel 1855, 35 nel 1856, 12 nel 1857, 24 nel 1858, 23 nel 1859. E siccome il codice penale prussiano punisce di morte anche l'uccisione in due casi, così è stato notato anche l'andamento delle condanne capitali per quel reato; esse furono 4 nel 1854, 3 nel 1855, 2 nel 1856, 7 nel 1857, 4 nel 1858, 2 nel 1859.

Nella Baviera risulta dai rapporti officiali, che dopo l'attuazione del nuovo codice penale, avvenuta nel 1813 furono emanate in media 7 condanne capitali in ciascun anno(7), e che dal 1834 al 1838 ne furono emanate 19 (15 per omicidio, 1 per rapina, 3 per appiccatoi ncendio); mentre nella Baviera Renana, in cui vigeva il *Code pénal*, ebbero luogo in quel periodo di tempo 34 sentenze capitali (fra le quali 6 per infantididio). Negli 11 anni dal 1837 — 38 al 1847 — 48 vennero emanate sole 41 sentenze capitali nei 7 antichi circoli (8). Dal 1850-51 al 1853-54 ebbero luogo in questi sette circoli 115 condanne

capitali (nel 1850, 25; nel 1852, 20; nel 1853, 42) e ne furono eseguite 26 (10 nella Baviera alta, fra le quali 9 per omicidio). Nella Svevia non ebbe luogo alcuna esecuzione. Negli anni 1854-55 al 1856-57 furono emanate 68 condanne capitali (nella sola Baviera alta 25.) Ad onta che nel 1854 fossero state emanate in quel circolo 58 condanne capitali, nel 1855 ne vennero emanate sole 10. Dei 68 condannati, 24 lo furono per omicidio qualificato, 7 per omicidio semplice. Nell' anno 1857 in1 2 casi vennero emanate sentenze capitali contro 16 persone (10 per omicidio, 2 per appiccato incendio). Nell' anno 1858 vennero condannate a morte 23 persone (di cui 10 per omicidio, 12 per rapina); nel 1859, 21 (di cui 12 per omicidio, 4 per appiccato incendio).

Nel regno di Sassonia(9) dal 1815 al 1838 vennero emanate 158 sentenze capitali, fra le quali 12 per omicidio, 11 per omicidio con rapina, 4 per avvelenamento, 20 per furto qualificato, 62 per appiccato incendio. A titolo di quest' ultimo reato in particolare, rilevasi che dal 1815 al 1830 venne emanata in media una sola sentenza capitale per anno, nel 1835 ne vennero emanate 9 (delle quali 2 eseguite), nel 1837, 10; sull' epoca ulteriore non si hanno notizie. (10). Dal 1856 al 1860 ebbero luogo 11 sentenze capitali pel solo titolo d' omicidio.

Nel regno di Wirtemberg dal 1816 al 1823 vennero emanate 24 condanne capitali; nel 1831 1833, 18; nell' anno 1835-36, 2; nel 1836-37, 5; nel 1837 38 4; nel 1838-39, 7; nel 1839-40 nessuna; nel 1840-

41, 2; nel 1841-42 e nel 1842-43, 1 per ciascun anno; nel 1843-44, 4; nel 1844-45, 1; nel 1845-46, nessuna. Le leggi del 1849 e del 1853 diminuirono il numero dei reati puniti colla morte, e nell'anno 1856 ebbero luogo due condanne a morte, e nel 1857, e nel 1858 una sola per ciascun anno. Secondo una tabella assai recente, pubblicata nel Mercurio di Svevia, può dirsi che il numero dei reati nel regno di Wirtemberg è in generale scemato d'assai. Mentre nel 1848 il numero complessivo era ancora di 20613, in ciascuno degli anni dal 1856-60 quel numero sorpassa di poco i 16000 (nel 1860, 16800). Il numero degli omicidii che fu di 11 nel 1854, fu di 6 nel 1855, di 3 nel 1856 e nel 1859, e soltanto nel 1860 risalì a 9.

Nel Regno di Annover nel 1850 56 furono emanate 38 condanne capitali; cioè durante il 1850 e il 1852 ne furono emanate soltanto 2 per anno, nel 1851 5, nel 1853 il numero salì ad 8, nel 1854, a 9, nel 1855 a 7, e nel 1856 ridiscese a 5. Le condanne furono tutte di omicidio, tranne 3 per uccisione nel 1854.

Nel Granducato di Baden, vigendo il diritto comune e l'editto penale del 1803, nel 1829 vennero emanate 7 condanne capitali; nel 1830, 8; nel 1831, 3; nel 1832, 12; nel 1833, 7; nel 1834, 7; nel 1835, 8; nel 1836, 9; nel 1837, 7; nel 1838 , 4; nel 1844 ne furono emanate 2; nel 1845 , 3; nel 1846, 4. Dopochè il giurì criminale fu introdotto nel 1852, e furono pubblicate di bel nuovo tabelle criminali, risultarono emanate nel 1852, 3 sentenze capitali ; nel 1853.

4; in ciascuno degli anni 1854, 1855, 1856, e 1860, 3; nel 1859, 2; in ciascuno degli anni 1857, e 1858 non ebbe luogo alcuna condanna capitale.

Nel Brunswick consta che durante il Governo del Duca Carlo Guglielmo non ebbero luogo sentenze capitali, e che dal 1817 al 1853 si fecero 2 sole esecuzioni (11). In seguito all' introduzione del giudizio per giurati, dal 1 luglio 1853 fino al 1 luglio 1854 ebbe luogo una sola condanna a morte. In tutti gli altri anni non ne fu emanata nessuna, nemmeno contro rei d' omicidio.

Se ora noi volgiamo lo sguardo ai paesi non tedeschi, ed anzitutto all' Inghilterra, scorgiamo in questo paese un grandissimo cambiamento nel numero delle sentenze capitali, lo che ha per cagione la costante diminuzione del numero dei reati puniti colla morte (70 anni fa la pena di morte era comminata in 240 casi), e la crescente avversione del popolo all' esecuzioni capitali. Nell' anno 1817 ebbero luogo nell' Inghilterra 1302 condanne a morte; il numero scemò a poco a poco da 1100,a 1000, fino al 1831; in cui salì a 1601. In seguito alla abolizione legale della pena di morte in moltissimi casi dal 1832 in poi (12), il numero delle condanne capitali discese nel 1834 a 480, mentre nel 1833 fu ancora di 931. Dal 1834 al 1838, il numero di quelle condanne oscilla fra 523 (nell' anno 1835) e 438 (nell' anno 1837). Dal 1838 in poi ha luogo una notevole diminuzione, poichè nel 1838 ne ebbero luogo soltanto 116, e nel 1839 soltanto 54. Egli è da osservarsi in particolare, che il numero delle accuse di

omicidio si fa sempre minore (ad onta che la popolazione dell' Inghilterra siasi accresciuta), e negli anni 1836-42 fu minore di 61 di quello degli anni 1830 36, e di 93 di quello degli anni 1812-18, quantunque nel periodo ultimo nominato il numero delle esecuzioni sia stato di 91, mentre nel 1836-42 fu non maggiore di 50 (13). Da una tabella delle esecuzioni capitali avvenute in Inghilterra nello spazio di 50 anni (14) risulta che dal 1800 1810 ne ebbero luogo 802, dal 1801 al 1820, 197; mentre nel 1831 40 il numero fu non maggiore di 250, e nel 1841-50 di 107 In tempi a noi più vicini (15) ebbero luogo 70 condanne capitali nel 1851 52 e nel 1859; e 48 nel 1860. La maggior parte ebbero luogo per omicidio, e il numero di queste si è pure grandemente diminuito riscontrandosene nel 1859, 18 e nel 1860, 17. Le esecuzioni furonon nel 1859, 9, e nel 1860, 12.

Nella Scozia osservasi da qualche tempo una rilevante diminuzione di delitti e di condanne capitali. Mentre nel 1823 ebbero luogo 32 condanne capitali, nel 1824, 16; nel 1825, 9; nel 1826, 16; nel 1827, 14; ne ebbero luogo invece nel 1828 sole 7; nel 1829, 9; nel 1833, 9; nel 1837, 3; nel 1841, 5; nessune nel 1842, 1845, 1846; nel 1847, 2; nel 1848, 4; nel 1849, 5; nel 1850, 3; nel 1851, 1; nel 1852, 4; nel 1853, 6; nel 1854, 1; nel 1855, 2; nel 1856 e nel 1857, 3 per ciascun anno (16). Negli anni 1858, e 1859 non fu emanata alcuna sentenza di tal natura, nel 1860 ne furono emanate 4, ma nessuna eseguita.

La storia delle condanne capitali in nessun paese è più rimarchevole che in Irlanda. Quivi nel 1829 il numero di tali condanne era ancora di 295, nel 1831 salì a 309, nel 1834 a 319, ma dal 1855 in poi fu sempre di 5 per ciascun anno. Quanto le condizioni politiche influiscano sul numero dei gravi reati, in nessun paese è più manifesto che in Irlanda. Le passioni di partito, le associazioni delittuose che in altri tempi agitavano l' Irlanda, diventarono meno gravi e meno pericolose sotto l' impero di un più saggio sistema di governo, cosicchè, per non citare che un esempio assai eloquente, il reato di appiccato incendio, del quale si ebbero ancora 50 casi nel 1850, 60 nel 1851, non si avverò che 19 volte nel 1856, e 27 nel 1858.

Assai istruttive circa l' efficacia della pena capitale sono le notizie statistiche raccolte in Francia. Nell' anno 1825 (nel quale per la prima volta apparve in Francia una statistica criminale) noi troviamo 980 accusati di reati capitali, e 134 condanne a morte, nell' anno 1826, 150. Di queste 60 furono per omicidio (delle quali condanne 59 vennero eseguite); ciò non ostante noi troviamo nel 1826 essere state emanate 84 condanne a morte per quel reato, ed anche dopo l' esecuzione di 73 di tali condanne, il numero dei reati capitali andò sempre crescendo (17).Nel 1832 fu introdotto l'importante principio, che i giurati colla clausola dell' esistenza di circostanze attenuanti possano far abbassare di uno o due gradi la pena ordinaria, principio la cui importanza si fece manifesta segnatamente pei reati

capitali. Mentre nel 1826 erano state pronunziate 150 condanne capitali in contradittorio, ne furono invece pronunziate 50 nel 1833; e mentre nel 1826 ebbero luogo 73 esecuzioni contro rei di omicidio, nel 1833 ne ebbero luogo 25 soltanto. Nell'anno 1837 vennero emanate non più di 33 condanne capitali. Un maggior rigore nelle condanne viene osservato dall'anno 1851 in poi. Nel 1851 ebbero luogo 45 condanne capitali; nel 1854, 79; nel 1853, 61 (18). Mentre nel 1857 le condanne capitali raggiunsero la cifra di 58, nel 1858 furono 38, nel 1859, 36; quantunque il numero delle accuse capitali sia stato nel 1858 di 196, e nel 1859 di 186. Si vedrà in seguito quale relazione si possa stabilire fra queste oscillazioni, e le sentenze pronunciate dai giurati con attenuazione.

Relativamente al Belgio, importantissimi sono i dati statistici intorno al numero delle condanne capitali. (19) Una epoca di sangue fu quella dal 1796 al 1807, durante la quale furono emanate nel 1801 novanta condanne a morte; nel 1802, 85; nel 1801, 86; dall'anno 1808 in poi il numero diminuisce, e in parecchi anni non è più che di 23 o 25 (in qualche anno il numero è di sole 8, e nel 1826 di sole 6) sino a che dal 1828 in poi il numero si aumenta di bel nuovo, e giunge a 18-20 per anno (benchè nel 1830 non sia stato che di 2). Distinguendo i due periodi, della dominazione Francese fino al 1814, e della dominazione Olandese, si trova che durante il primo periodo ebbero luogo molte condanne (per furto pericoloso 300, e per appiccato incendio 39), e

le condanne a morte in particolare furono 379; mentre nel secondo queste non furono che 113. Questo fenomeno è in tanto più rimarchevole, in quanto che nel primo periodo (20) il numero dei più gravi reati andò crescendo di anno in anno, nel secondo invece, in cui le condanne e le esecuzioni capitali furono in minor numero, i gravi delitti andarono scemando. Nel periodo 1831-40 vennero condannate a morte 461 persone, fra le quali 23 assenti. Non deve passare inosservato, che le sentenze di morte per delitti differenti dall' omicidio furono frequenti (dei condannati in contradittorio 161, lo furono per omicidio, 277 per altri reati), e che varia assai è la distribuzione di tali sentenze fra le differenti provincie: p. es nella provincia del Brabante ebbero luogo nel solo anno 1846, 6 condanne capitali; in quella di Namur invece dal 1831-49 sole 4, dal 1831-42 nessuna. Importa eziandio l' avvertire, che spesse volte la pluralità delle condanne capitali in un solo anno ebbe per cagione l' essere stata condannata una intiera banda, i cui delitti erano stati commessi in precedenti anni (21). Nell' anno 1850 ebbero luogo nel Belgio 43 condanne capitali (di cui 16 per omicidio, 8 per appiccato incendio, 5 per infanticidio), nel 1851, 32 (di cui 15 per omicidio, 1 per parricidio, 11 per appiccato incendio), nel 1852, 18 (4 sole per omicidio, 1 per stupro ed omicidio, 1 per uccisione e furto), nel 1853, 27 (di cui 9 per omicidio, 1 per falsificazione di monete), nel 1854, 32 (di cui 15 per omicidio), nel 1855, 32, (di cui 1 per parricidio, 12 per omicidio semplice, 1 per omi-

cidio attentato), nel 1856, 20 (di cui 5 per omicidio 8 per appiccato incendio.)

Quanto alle sentenze capitali emanate negli stati del Nord noi abbiamo notizie ufficiali riguardo alla Danimarca, alla Svezia e Norvegia. I primi due Stati sono degni di singolare attenzione, poichè in essi vigono ancora le antiche leggi penali, prodighe della vita dell' uomo.

Nella Danimarca vennero emanate dal 1832 al 1840, 123 condanne capitali, e dal 1841 al 1855, 205: tali sentenze ebbero luogo in casi di uccisione, di stupro, di incesto, di bigamia. Nell'anno 1844 venne condannata a morte una donna rea di tre adulterii; altre persone vennero condannate alla stessa pena per *bestialità* in ciascuno degli anni: 1844, 1845, 1851. Nella Svezia il numero delle condanne capitali pronunciate e di quelle eseguite fu assai grande fino a tempi non lontani (22); nel 1850 ebbero tale condanna 85 persone (fra le quali 36 donne), nel 1851 ancora 85, nel 1852, 84, nel 1853 87, nel 1854, 89. Del numero delle esecuzioni diremo più sotto (Cap. 8). Nella Norvegia (23) furono condannate a morte nel 1856, 3 persone, e 3 ancora nel 1857; nel 1858 ebbe luogo una sola condanna capitale; così pure nel 1859; nel 1860, 3. Tutte queste condanne furono per omicidio; a questo reato però si aggiunsero di frequente altri differenti, p. es. nel 1857, rapina, furto, falsificazione di monete. In un caso deciso nel 1860 il reato risaliva al 1838. In un altro caso deciso nel 1856, l'omicidio era stato commesso da una figlia sul proprio padre a ca-

gione dei maltrattamenti che qu s'i faceva subire alla moglie e madre.

Ci rimane ora di riferire il numero delle condanne capitali emanate in Italia (24). Nell' ex reame di Napoli, risulta da tabelle officiali (25) che abbracciano il periodo 1831-1840, che furono emanate 641 condanne capitali (fra le quali 23 per parricidio, 160 per omicidio del conjuge, 19 per avvelenamento, 229 per omicidio comune, 11 per stupro ed uccisione, 186 per furto qualificato ed uccisione.) Le cifre sono assai diverse nei differenti anni; nel 1831, 79, nel 1832, 109, nel 1833, 95, nel 1836 49, e nel 1850 il numero discese a 30, e 36. Nell'anno 1851 (26) ebbero luogo 50 condanne a morte (di cui 14 per delitti politici, 10 per omicidio semplice, 16 per omicidio congiunto a furto). — Nell' ex Regno di Sardegna (27) furono emanate dal 1818 al 1823, 227 condanne capitali; dal 1824 al 1839, 229; dal 1840, epoca dell' introduzione di un nuovo codice penale fino al 1855, 200 (fra le quali 138 dopo l'attuazione del processo pubblico ed orale). Da recenti comunicazioni intorno alle sentenze capitali dal 1855 al 1860 risulta che nella cerchia giurisdizionale del tribunale d' appello di Torino ebbero luogo in quel quinquennio 71 condanne a morte (nel 1855, 12, nel 1860, 20); in quella del tribunale d' appello di Genova ne ebbero luogo 17; in quella del tribunal di appello di Casale 16. Vuolsi avvertire che parecchie di quelle sentenze furono pronunciate contro assenti (p. es. a Torino 19). Rimarchevole è pure il numero delle grassa-

zioni congiunte ad uccisione (23 nel circondario di Torino nello spazio di 5 anni). Vuolsi pure avvertire che parecchie sentenze capitali vennero cassate dalla Corte di Cassazione (7 a Torino, e 2 a Genova).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo VII.

(1) *I numeri qui esposti si riferiscono all' intero territorio della monarchia Austriaca, ad eccezione della Croazia, dell' Ungheria, del Voivodato Serbico, del Banato, della Transilvania e dei Confini militari. Essi sono desunti da dati ufficiali in parte pubblicati.*

(2) *Nell' Ungheria, nella Croazia, nel Voivodato di Servia e nel Banato, ebbero luogo* 261 *condanne capitali e nella Transilvania* 51 *: per conseguenza in tutta l' Austria, ad eccezione dei Confini militari,* 791; *in soli* 272 *casi l' esecuzione ebbe luogo. Vuolsi ricordare che nel* 1803 *fu emanato un aulico decreto secondo il quale l' esecuzione della pena di morte non può aver luogo se non quando la gravità del reato e l' individualità del delinquente tolgano ogni probabilità dell' emenda. Secondo la tavola pubblicata da Hye* (Il codice penale austriaco pag. 41) *dal* 1803 *al* 1848 *ebbero luogo nella procedura ordinaria* 1304 *condanne capitali* (*fra le quali* 121 *per alto tradimento,* 174 *per falsificazione di carte di pubblico credito,* 84 *per appiccato incendio e* 911 *per assassinio*), *ma in* 856 *casi intervenne la grazia sovrana.*

(3) *Ristampata nel bollettino del ministero di giustizia prussiano del* 1848, *pag.* 247.

(4) *Nei* rapporti dell' ufficio statistico di *Berlino,* 1850 *n.* 13. 15.

(5) *In media pertanto 26 e 1/2, assai variamente però nei singoli anni; per es. nel* 1841 14, *nel* 1851, 60.

(6) *Nella Westfalia negli anni* 1854-55 *non ebbero luogo sentenze capitali.*

(7) *Secondo i* rapporti officiali della statistica di Baviera, *pubblicati da* Hermann, *Monaco* 1853 *pag.* 50, *dal* 1832-33 *al* 1836-37 *ebbero luogo* 29 *condanne capitali — In alcuni circoli p. es. del Danubio inferiore, del Meno superiore, non ebbe luogo in* 95 *anni che una sola condanna capitale, nel circolo dell' Iser non ebbe luogo nell' anno* 1833 *condanna alcuna, nel* 1837 *ne ebbero luogo* 7.

(8) *Secondo la statistica officiale nel* 1840-47 *furono notificati* 88 *casi di assassinio,* 17 *casi di più che nel* 1845-46. *In alcuni circoli, p. es nei due circoli del Meno, negli anni precedenti ebbe luogo una sola condanna capitale, nella Baviera inferiore* 16. *Egli è degnò di osservazione che nel* 1844 *in tutta quanta la Baviera non ebbe luogo nessuna condanna a morte. Nei suaccennati* 11 *anni furono avviate* 488 *inquisizioni generali per assassinio.*

(9) *Secondo tabelle officiali pubblicate nell'* Archivio del Dir. Crim. 1840. *pag.* 400.

(10) *Nella revisione del nuovo codice il ministro dichiarò* (vedi Waechter, il codice penale del regno di Sassonia pag. 178) *che fino agli ultimi tempi erano avvenuti casi nei quali la pena di morte pronunciata non poteva essere rimessa senza offendere la coscienza giuridica del popolo.*

(11) Strambeck — Progetto del codice penale *p.* 20.

(12) *Vedi l'* archivio del diritto criminale, 1834 *pag*. 5. 1836. *pag*. 3.

(13) *Vedi il* Giornale per la legislazione forestiera XXII. *pag*. 493.

(14) *Ibidem* XXV. *pag*. 168.

(15) Iudicial statistique 1860 *pag*. XIX.

(16) *Riguardo all' intimidazione da noi accennata, mancano all' autore le necessarie informazioni.*

(17) *Per infanticidio ebbero luogo nel* 1825, 3 *condanne a morte* (2 *eseguite*) *e nel* 1826 *il numero ascende a* 6.

(18) *Vuolsi però notare che il numero delle accuse per assassinio diminuì; nel* 1851 *fu di* 280, *nel* 1855 *di* 210. *Il numero invece degli infanticidj salì nel* 1851 *a* 164, *nel* 1853 *a* 190, *nel* 1854 *a* 198.

(19) *Una tabella presentata dal ministero alle camere nel* 1834 *comprende le sentenze capitali emanate dal* 1796 *al* 1833 (*Vedi il* Giornale per la legislazione forest. XII. *pag*. 121) *Un' altra tabella che abbraccia gli anni* 1800-1849 (*ma incompleta fino all' anno* 1831) *e pubblicata nella* statistique général de la Belgique = Exposé de la situation du royame, 1852 *pag*. 359.

(20) *Nell' anno* 1801, 76 *furono le esecuzioni e nel* 1803, 60.

(21) Fischers *nel giornale citato* VIII. *pag*. 124.

(22) *Secondo tabelle officiali, nel* 1830 *vennero eseguite* 20 *sentenze capitali, nel* 1831, 21, *nel* 1836, 21, *in ciascuno degli anni* 1834-1835, 16, *e nel* 1837, 15. *Vedi l'* Archivio del diritto criminale 1840 *pag*. 452.

(23) *Il codice penale della Norvegia pubblicato il 1842 distinguesi per mitezza e solo a pochi reati infligge la pena di morte.*

(24) *Per lo stato della Chiesa e l' ex-ducato di Modena ci fu impossibile procurarci attendibili notizie. Per la Toscana i dati vennero già separatamente esposti.*

(25) Statistica penale comparata per l' anno 1850-51.

(26) *Quanto ai motivi dei reati che vennero puniti di morte, sopra* 100, 37 *provennero da avidità di lucro,* 7 *da controversie domestiche,* 14 *da trascorsi di condotta morale,* 10 *da gelosia,* 9 *da zelo per l' onore della famiglia.*

(27) *Il governo ha pubblicato una statistica che abbraccia* 40 *anni col titolo* — Statistica giudiziaria degli stati Sardi; *essa può ben servir di modello ad ogni lavoro di questo genere* - *Vedi l'*Archivio del diritto criminale 1854. *pag.* 321

CAPITOLO VIII.

Dati statistici concernenti la proporzione fra il numero delle sentenze di morte e quello delle esecuzioni, e sugli effetti della inesecuzione della pena di morte, e della parziale o totale abolizione della medesima nei singoli Stati.

La minaccia della pena capitale nella legge, l' inflizione di questa pena mediante sentenza, dee bensì fermare tutta l' attenzione nostra, ma l' esecuzione della pena capitale deve pure essere esaminata: *a*) onde stabilire quante sentenze capitali vennero eseguite nei differenti Stati: *b*) quali effetti conseguitarono nei differenti Stati alla sospensione delle esecuzioni capitali per un certo tratto di tempo: *c*) quale influenza esercitò sull' aumento o sulla diminuzione dei reati l' abolizione della pena capitale: *d*) quali effetti produsse in generale negli accennati rapporti la legale abolizione della pena di morte.

A — Quanto all'Austria, il già citato decreto Aulico del 1803 ordinava l' esecuzione capitale solamente contro quei delinquenti pei quali, in vista della gravità del reato e del carattere dell' individuo, non vi fosse fondata speranza di correzione. Dal 1803 al 1848 vennero emanate 1304 sentenze di morte, delle quali 856 furono seguite da grazia sovrana. Per reato d' assassinio sopra 911 condanne a morte ne vennero eseguite 421. Per alto tradimento sopra 121 ne vennero eseguite 2, e per appiccato incendio 18 so-

pra 84. In generale si può dire che due terzi dei condannati a morte furono graziati. Venne già osservato di sopra che il numero delle condanne a morte andò crescendo, ma quanto ai rescritti di grazia osservasi una grande differenza nei differenti anni. Dal 1822 al 1830 fu sempre accordata grazia a più di metà dei condannati a morte; eziandio dal 1819 al 1841 furono graziati 519 condannati sopra 791; e in particolare di 199 condannati per assassinio 161 vennero graziati: sopra 78 condannati per omicidio del coniuge la metà ottenne grazia; di 62 condannati per uccisione del proprio figlio uno solo venne graziato: di 76 condannati per contrafazione di carte di pubblico credito, nessuno fu messo a morte. Mentre però nel 1831 di 42 sentenze capitali 14 sole vennero eseguite; nel 1832, 21 sopra 69, nel 1833 13 sopra 48, nel 1838 18 sopra 67: furono invece eseguite nel 1829 30 sentenze sopra 75, nel 1830 26 sopra 50, nel 1834 32 sopra 82. Nell'anno 1843, 22 sopra 30 condannati a morte vennero graziati. Dal 1845 al 1848 sopra 357 sentenze capitali, 27 sole vennero eseguite, cosicchè venne fatto grazia a 330 casi. Nell'anno 1856 vennero emanate 122 sentenze di morte, delle quali 39 per cagione d'assassinio sopra 59 vennero seguite da grazia (1); tutte le altre invece furono eseguite (2).

Riguardo alla Prussia, risulta da una tabella officiale che dal 1826 al 1843 di 100 condannati a morte nella provincia Renana 6 soli vennero uccisi, e 94 sopra 237 condannati nelle altre provincie. So-

pra 12 condanne per appiccato incendio susseguito dalla morte di un uomo, una venne eseguita (3). Di 29 condanne pronunciate nelle antiche provincie per uccisione di un figlio illegittimo, 3 sole vennero eseguite. Sopra 11 condanne per omicidio di ascendenti ne fu eseguita una. Per reato d' assassinio, di 48 condannati a morte nella provincia Renana, 43 vennero graziati; e di 87 condannati a morte nelle altre provincie 76 la subirono (4). Dalle notizie pubblicate intorno a un intervallo di 37 anni (dal 1818 al 1854) (5) vennero in quegli anni emanate 988 sentenze capitali e 286 confermate (per assassinio 534 furono le condanne e 249 le esecuzioni, per infanticidio 124 furono le condanne e 2 le esecuzioni). In riguardo alla proporzione fra le condanne e i rescritti di grazia si possono distinguere parecchi periodi: 1) dal 1818 al 1824 durante il quale la media annua delle esecuzioni fu di 10: 2) dal 1825 al 1833, nel quale la media annua delle esecuzioni fu di 5: 3) dal 1839 al 1845, durante il quale ebbero luogo annualmente da 5 ad 8 esecuzioni: 4) del 1848, nel quale anno nessuna esecuzione ebbe luogo, e del 1849 in cui ne ebbero luogo tre: 5) dal 1850 in poi nel qual tempo invalse una maggior severità, essendosi eseguite nel 1851 (vigendo il nuovo codice penale) 19 sopra 60 sentenze capitali: nel 1852, 14 sopra 39; nel 1853, 23 sopra 40; nel 1854, 20 sopra 37; nel 1855, 28 sopra 49; nel 1856, 26 sopra 41 (6) vennero eseguite. (7).

Nel regno di Baviera vennero graziati nell' anno 1832 due condannati a morte sopra a tre nel Cir-

colo del Reno: i 10 condannati dal 1832 al 1835 vennero tutti quanti graziati. Intorno alla proporzione fra le sentenze di morte e le esecuzioni dopo il 1850, epoca dell' introduzione del giudizio per giurati, risulta dalle tabelle ufficiali che dal 1850-51 al 1853 54, 26 condanne a morte vennero eseguite, 89 vennero seguite da grazia (35 per assassinio, 16 per rapina, 11 per appiccato incendio). Il maggior numero delle esecuzioni ebbe luogo nella Baviera Superiore. Negli anni 1854-55 fino al 1856-57 vennero emanate 68 condanne a morte, delle quali 18 vennero eseguite. nel 1854-55 ne furono eseguite 4; nel 1855-56, 9: nel 1856-57, 5 : e nella Baviera superiore ebbero luogo in questi tre anni 10 altre esecuzioni (12 sentenze capitali per assassinio furono seguite da grazia). Sopra 23 sentenze capitali emanate nel 1858, 7 vennero eseguite (4 per assassinio 3 per rapina). Nell' anno 1859 sopra 21 sentenze, capitali, 5 per assassinio furono eseguite. Nel 1860 furono emanate 12 sentenze capitali (8 per assassinio) e due furono eseguite.

Un resultato pratico che sta contro l' efficacia della pena capitale ebbesi in Baviera (8) per ciò che nello spazio di 7 anni dal 1850 al 1857 durante il quale ebbero luogo in termine medio annualmente 6 esecuzioni capitali, accaddero in termine medio ogni anno 156 reati contro le persone (omicidii, uccisioni, lesioni corporali con susseguita morte), mentre nei 14 anni compresi fra il 1836 e il 1850, ebbe luogo una sola esecuzione all' anno e il numero dei reati di tal natura raggiunse ancora soltanto la cifra di 150.

Nel Virtemberghese sappiamo che sopra 24 sentenze capitali pronunciate dal 1813 al 1823, 14 furono eseguite: delle sentenze emanate dal 1834 al 1838 non ne fu eseguita alcuna. Delle 7 sentenze capitali emanate in prima istanza dal 1818 al 1839 2 vennero eseguite e 2 vennero riformate dal Tribunal Supremo. Nell' anno 1837-40 non venne pronunciata alcuna sentenza di morte. Le 3 pronunziate dal 1840 al 1842 vennero eseguite: l' unica pronunciata dal 1842 al 1843 venne seguita da grazia. Le 5 sentenze emanate dal 1843 al 1845 vennero eseguite: nel 1845-46 nessuna sentenza venne pronunciata. Dal 1855 al 1858 tutte quante le sentenze capitali per reato d' assassinio vennero eseguite.

Nel regno di Sassonia furonvi parecchi anni, nello spazio compreso fra il 1815 al 1838, nei quali anni nessuna sentenza capitale venne eseguita, quantunque parecchie ne fossero state emanate, come per es. nel 1833, 7; nel 1834, 5; nel 1836, 5; nel 1837, 10; mentre in altri anni, e per es. 1835, 2 sole sentenze sopra 9 vennero eseguite, e sopra 158 sentenze capitali pronunciate dal 1815 al 1838, 128 vennero seguite da grazia. Dal 1856 al 1860, 4 sopra 11 sentenze capitali vennero eseguite, e tutte per reato d' assassinio.

Dell' Assia Elettorale sappiamo che sopra 10 sentenze capitali pronunciate dal 1826 al 1837, 3 vennero seguite da grazia.

Nel Gran Ducato di Baden accadde non di rado che un intero anno (per es. 1830-31, quantunque nel 1830 si fossero pronunciate 8 sentenze capitali)

trascorresse senza alcuna esecuzione capitale. Nel 1829, 3 sole sentenze sopra 7, e negli anni successivi fino al 1838, una sola sentenza per anno ricevette esecuzione. Negli anni 1844-1846 non ebbe luogo alcuna esecuzione (in un caso il Tribunale Supremo aveva riformata la sentenza). Nell'anno 1845 e nel 1852 ebbe luogo una esecuzione: 3 ne ebbero luogo nel 1853. In ciascuno degli anni 1855, 1856, 3 furono le sentenze capitali con una sola esecuzione. Nel 1854, 2 sopra 3 vennero eseguite. Nel 1857-58 niuna sentenza capitale fu pronunciata. Nel 1859 ne furon pronunciate 2 seguite da grazia. Nel 1860 una sentenza capitale venne eseguita sopra 3 che furono pronunciate.

Giusta una tabella delle sentenze di morte pronunciate nel Ducato di Nassau, ne furono emanate in questo paese dal 1826 al 1835, 49, delle quali 7 vennero eseguite. Dal 1831 in poi non vennero però emanate che 12 sentenze delle quali 3 sole vennero eseguite.

Quanto alla proporzione delle esecuzioni colle sentenze capitali in Inghilterra, risulta da tabelle ufficiali che dal 1810-32 vennero messe a morte 759 persone. Dal 1821 in poi non diminuisce per verità il numero delle sentenze capitali (nel 1831 furono del numero di 1601), ma bensì quello delle esecuzioni, cosicchè se si eccettuano gli anni dal 1827-29, in ciascuno dei quali furon messe a morte da 70 a 79 persone, la media annua ascende al numero di 50. Dopo il 1832 la proporzione si cambia; il numero delle sentenze capitali è diminuito prin-

cipalmente in virtù delle leggi emanate in quell' anno, le quali abolirono la pena capitale per un gran numero di reati. Ancor più rilevante però è la diminuzione delle esecuzioni. Riguardo all' assassinio in particolare, nell' anno 1829 vennero eseguite 11 sopra 12 sentenze di morte. Nel 1841, 10 sole sopra 20, nel 1843 16 sopra 22, nel 1846 6 sopra 13. Mentre negli anni compresi fra il 1800 e il 1810 ebbero luogo 802 esecuzioni, e dal 1811 al 1820, 897; ne ebbero luogo invece 250 negli anni compresi fra il 1831 e il 1840, 107 dal 1841 al 1850. Nel 1851 vennero emanate 70 sentenze capitali (16 per reato d' assassinio delle quali 10 vennero eseguite). Nel 1859 vennero emanate 52 sentenze capitali, delle quali vennero eseguite 9. Nel 1860, 12 sentenze vennero eseguite sopra 48 pronunziate. Da parecchi anni in quà non ha avuto luogo che una sola sentenza capitale per reato di assassinio,

Nella Scozia il numero delle esecuzioni era nel 1823 di 16 sopra 32 sentenze: nell' anno 1826 di 8 sopra 26: nel 1929 di 6 sopra 9: nel 1837 di 2 sopra 3. Dal 1851 in poi diminuisce il numero delle esecuzioni, cosicchè nella maggior parte degli anni non ne ebbe luogo che una sola (3 nei soli anni 1852-57) (9). Negli anni 1858-59 non venne emanata alcuna sentenza capitale. Nel 1860 ne vennenero emanate 4, ma tutte furono seguite da grazia.

Singolare è la proporzione in Irlanda dove nel 1823 vennero eseguite 61 sentenze capitali sopra 241 : nel 29, 60 sopra 295: nel 28, 21 sopra 211 : nell' anno 1850, 8 sopra 87; dal 1855 in poi il numero delle esecuzioni discende a 4 per anno.

Nella Francia fu la repressione assai rigorosa dal 1825 al 1832, benchè alquanto attenuata nel 1828(10). Dal 1832 in poi l' introdotto sistema delle cause mitiganti fece sì che il numero delle sentenze capitali si diminuisse, nè fossero emanate che per gravissimi reati (nel 1833, 50: nel 1834, 31). Solo a stento si poteva indurre il Re Luigi Filippo, il quale era personalmente avverso alla pena capitale, a confermare sentenze di morte, cosicchè nel 1833 ne vennero eseguite 34, nel 1835, 39; nel 1838, 34. Il numero delle condanne capitali salì d' improvviso nel 1854 a 79, con 34 esecuzioni. Nell' anno 1853 furono emanate 39 sentenze, delle quali 27 eseguite, nel 1856 ne vennero eseguite 17 sopra 46, nel 1857, 32 sopra 58, nel 1858 23 sopra 38, nel 1859 21 sopra 36.

Un vivo contrapposto alla severità che dominò in Francia, forma la frequenza delle grazie nel Belgio, ove mentre sotto la dominazione Francese si notò grande severità (delle 407 condanne capitali pronunciate dal 1800 al 1809 ne vennero eseguite 323), sotto la dominazione Olandese sottentrò una sensibile mitezza (di 150 condanne capitali pronunciate dal 1814 al 1829, sole 74 vennero eseguite). Dopo l' ascensione al trono dell' attuale re, la pena capitale non trovasi eseguita che di rado: sopra 438 sentenze capitali pronunciate in contumacia dal 1831 al 1849, 28 sole vennero eseguite. Dal 1850 al 1856 vennero emanate 204 sentenze capitali delle quali 22 sole vennero eseguite (11).

Nel regno dei Paesi Bassi varia il rigore secondo gli anni, mentre dal 1811 al 1820, 3 sole sentenze capitali sopra 42 vennero eseguite. Dal 1831 al 1840, 57 sentenze capitali non vennero confermate, 17 vennero eseguite. Dal 1841 al 1850, di 125 sentenze capitali 105 non vennero confermate, 10 sole vennero eseguite. Nel 1851 di 7 sentenze capitali nessuna venne confermata (12). Nel 1854 di 13 sentenze capitali. e nel 1855 di 14 ne venne eseguita in ciascun anno una sola. Nel 1856, 3 sentenze sopra 8 vennero eseguite. Negli anni 1857-58 nessuna esecuzione capitale ebbe luogo (nell' anno 1857 vennero emanate 7 sentenze capitali).

In Danimarca dal 1848 al 1855 vennero eseguite 80 sentenze di morte sopra 205: in 125 casi venne fatta grazia. Ciò accadde quasi sempre per reati differenti dall' assassinio, ma eziandio in confronto di condannati per assassinio, non di rado venne condonata la pena capitale (in favore di 21 uomini e 7 donne).

Nella Svezia furono per l' addietro e fino ad un epoca assai recente, molto frequenti le esecuzioni capitali, benchè il numero delle grazie fosse pure considerevole (13). Il più memorabile cambiamento ebbe luogo però in seguito all' ascensione al trono del Principe della corona, il quale si era dichiarato enegicamente contrario alla pena capitale, e divenuto re non si arrese che con molta repugnanza al Consiglio dei Ministri a confermare sentenze capitali. In conseguenza di ciò nel 1850 vennero graziati 80 condannati a morte sopra 85; nel 1851, 77 so-

pra 85; nel 1852, 87 sopra 89; nel 1853, 76 sopra 87; nel 1854, 81 sopra 89.

Nella Novergia di 11 condannati a morte dal 1856 al 1860, 8 vennero graziati (14).

Nell'ex regno di Napoli grande fu dal 1831 al 1850 il numero delle sentenze capitali annullate dalla Corte di Cassazione (nell'anno 1832, 36; nel 1833, 40; negli ultimi anni 4); lo che avea per conseguenza che nella seconda trattazione della causa si infliggesse una pena differente (in 72 casi la pena del carcere, in 44 non ebbe luogo che l'*absolutio ab instantia*). Di 648 condannati a morte nel periodo di 20 anni, soltanto 55 la subirono; in parecchi anni non ebbe luogo che una sola esecuzione, in altri ne ebbero luogo 2, in ciascuno degli ultimi anni 4. Di 50 sentenze di morte pronunziate nel 1851, 7 vennero eseguite.

Nell'ex regno di Piemonte, dal 1815 al 1823, 198 sentenze capitali sopra 227 e dal 1824 al 1836, 166 sopra 229 vennero eseguite. Nel 1824, 11 sopra 12; nel 1837, 7 sopra 13. Dal 1840 al 1855, sopra 200 condannati a morte, 109 la subirono. I rescritti di grazia furono in qualche anno assai frequenti (per es. in ciascuno dei due anni 1841, 1843 non ebbe luogo che un'esecuzione). Poi di improvviso si credette necessario un maggior rigore, e la grazia venne di regola rifiutata: così per es. nel 1853 di 26 sentenze capitali 14 vennero eseguite, e nel 1854, 13 sopra 19. Eziandio in un'epoca recente scorgesi molto rigore. Dal 1855 al 1860, sopra 45 condannati a morte in Torino, 13 vennero graziati, e in Genova ne fu graziato uno solo sopra 6.

Noi ci occuperemo in seguito delle induzioni che si possono desumere dai dati fin quì esposti.

B — Argomento di importanti osservazioni sono tutti i fatti che tennero dietro in alcuni stati ad una lunga cessazione dall' esecuzioni capitali, in virtù di abituale concessione della grazia. Rimarchevoli sopra tutte le altre sono in questo proposito le esperienze fatte in Toscana, dove la pena capitale venne bensì ristabilita nel 1795 per alcuni reati, ma non fu mai eseguita, e ciò nonostante non si ebbe alcun aumento del numero dei reati punibili con essa, nemmeno durante l' epoca francese (14). Dal 1831 in poi non ebbe luogo alcuna esecuzione capitale, ed eziandio in tempi di politiche inquietudini, e dopo che il codice penale ebbe introdotto di bel nuovo la pena di morte, fu emanata bensì nel 1850 una sentenza di morte in un caso gravissimo di assassinio, ma venne accordata la grazia. Le tabelle ufficiali non segnano aumento dei più gravi reati, e tutti i rapporti dei più esperimentati giuristi constatano il nessun bisogno, dell' assunzione della pena capitale nel codice (15).

Non meno degne di attenzione sono le esperienze fatte nel Belgio, dove dal 1830 fino al 1833 non ebbe luogo alcuna esecuzione capitale, eppure è constatato che il numero dei più gravi reati non si venne aumentando (16). Lo stesso fenomeno apparve eziandio in Baviera, dove per es. nella Provincia Renana, per parecchi anni consecutivi tutti i condannati a morte vennero graziati, e nel Baden dove pure passarono parecchi anni senza alcuna esecu-

zione. Lo stesso ci è attestato riguardo all' Oldenburgo, dove durante il governo del Duca Pietro non ebbe luogo alcuna esecuzione capitale, e regnando il defunto Gran Duca, soltanto un' assassino venne punito di morte (17). Eziandio un altro importante resultato si venne constatando, che cioè, quanto più a lungo in uno stato non si eseguiscono condanne capitali, tanto più il popolo si assuefà all' assenza di questa pena, cosicchè se poscia un' esecuzione abbia luogo di bel nuovo, manifestasi compassione per lo sventurato, e sovente eziandio disprezzo pel governo, poichè il popolo confronta questo caso con altri sovente più gravi, nei quali il condannato venne graziato, e pensa che siasi voluto scegliere di bel nuovo una vittima per dare esempio di energia. Il partito di coloro che sono abituati a riguardare le gravi pene come buon mezzo di governare, dimostra il suo malcontento della mitezza, cogliendo ogni occasione, onde additare inconvenienti delle frequenti grazie, e sospingere il governo a mostrare di bel nuovo il suo vigore con nuove esecuzioni. Ciò fu notato nel Belgio, dove nell' anno 1835 il governo si lasciò determinare ad un' esecuzione, ma nel Parlamento e nella stampa gli fu da molte parti rinfacciata la troppo pronta sottomissione alle esigenze di un partito (18).

C — Circa l'influenza delle leggi che abolirono per alcuni reati la pena capitale, la statistica non ci porge che favorevoli dati. Ciò è specialmente constatato nell' Inghilterra (19), dove le tabelle ufficiali ci ammaestrano che l' abolizione della pena capitale non

accrebbe il numero dei reati, ma rinvigorì invece la repressione. Ciò appare chiaramente quanto ai furti di cavalli, allo stupro, all' invasione per rapina, e più ancora alla falsificazione di pubbliche carte. Mentre dal 1821 al 1830 ebbero luogo 45 esecuzioni per furti di cavalli, 44 per falsificazioni, dal 1831 al 1840, 18 per stupro, 53 per appiccato incendio, noi vediamo che dopo l' abolizione della pena di morte per questi delitti, essi non si aumentarono (20). Allorquando le leggi di abolizione vennero discusse, si udirono esporre in Parlamento i soliti timori che si fanno valere anche oggidì da parecchi circa l' abolizione della pena di morte. L' esperienza ha dimostrato l' infondatezza di questa apprensione.

D — Il punto più importante si è quello degli effetti della totale abolizione della pena di morte. Vogliousi qui ricordare anzi tutto le esperienze fatte in Toscana, dove dal 1786 al 1795 la pena capitale rimase totalmente abolita, dal 1795 in poi lo fu in parte; poscia di nuovo dal 1847 al 1854 non fu più in vigore, dal 1854 al 1859 fu in vigore, ma non venne mai eseguita, nel 1859 venne di bel nuovo abolita. Da comunicazioni officiali risulta che nel periodo dell' abolizione di questa pena non ebbe luogo aumento di reati capitali, e che nel periodo in ispecie compreso fra il 1847 e il 1854, non ebbesi nemmeno aumento di gravi reati. Dalle testimonianze di alcuni magistrati di Firenze (21) risulta essere sempre stata comune opinione delle persone esperimentate in Toscana che la pena capitale non sia resa necessaria da un aumento di reati.

Riguardo alle esperienze fatte negli stati Americani, nei quali la pena capitale è legalmente abolita, noi abbiamo sott'occhi testimonianze officiali concernenti in ispecie il Mohigan (22) e il Rhode Island (23). Ne risulta che nel primo di questi Stati dopo l'abolizione della pena capitale non si accrebbe il numero delle condanne per assassinio e in ispecie di quelle relative all'assassinio di primo grado punibile colla morte: nel secondo Stato ebbe luogo bensì un aumento, ma ciò non ostante vennero respinte ulteriori proposte per il ristabilimento della pena capitale.

Nel Gran Ducato di Oldemburg, dove la pena capitale è abolita sino dal 1849, noi sappiamo da informazioni forniteci da alti magistrati, e dall'esperimentato Direttore delle carceri Hoyer che nè il popolo nè i giuristi desiderano il ristabilimento di quella pena, ed anzi dopo parecchi esempi di completo miglioramento di alcuni delinquenti condannati a vita per assassinio, l'opinione pubblica diventò ancora più decisamente avversa alla pena di morte. Giusta le informazioni di Hoyer, nella casa di pena trovavansi in sul finire del 1861, 9 condannati a vita, 5 donne condannate al carcere (2 per infanticidio); di tutti costoro due soli non davano segni di emenda. Di 3 donne colpevoli di avvelenamento (una ricevuta da Brema), 2 si contenevano così esemplarmente da potersi considerare come emendate (24). Di 3 uomini condannati in vita per appiccato incendio, l'uno era un giovinetto di affatto trascurata educazione, il quale dà ora prove

di sincero emendamento in seguito all' istruzione e all' educazione impartitagli (25).

Nel Ducato di Nassau, dove la pena di morte non è più in vigore dal 1849 in poi, risulta da tabelle statistiche officiali, concernenti il periodo dal 1851 al 1858, che nel 1855 ebbero luogo 4 accuse per assassinio (26), (3 delle quali furono seguite da assoluzione); nel 1857, 6 (4 seguite da assoluzione), nel 1858, 6 (alle quali tutte tenne dietro l' assoluzione). Nel 1855-58 vennero pronunciate 5 condanne al carcere in vita (nel 1853, 3; nel 1856, 2; nel 1857 e 1858, nessuna). Si vede quindi che dopo l'abolizione della pena capitale non ebbe luogo aumento di gravi reati, lo che spiega eziandio che tutti i tribunali interrogati dal Governo, non siansi dichiarati favorevoli alla pena capitale.

Nel Cantone di Neufchatel, in cui la pena capitale venne abolita da una legge del 1854, le tabelle statistiche non segnano aumento nel numero dei gravi reati; non vi si riscontra neppure una accusa per assassinio. Il numero dei reati commessi è parso nel 1854-55 minore di quelli del 1853. Le punizioni più gravi che vennero inflitte nel 1855 sono da 2 a 15 anni di carcere. Nel 1856 ebbero luogo 2 condanne a vita (la prima volta dopo il 1848). Nel 1857 ne ebbe luogo una sola. Nessuna voce si fece sentire in favore del ristabilimeto della pena di morte.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo VIII.

(1) *Secondo il codice penale Austriaco i giudici non possono omettere la condanna a morte, qualunque pur sia il numero e l' importanza delle cause mitiganti, e soltanto possono proporre un rescritto di grazia.*

(2) *Nel Giornale del Ministero della Giustizia* 1848 *pag.* 246.

(3) *Il relatore il quale consultò gli atti ministeriali attesta nel Giornale citato (nota* 2) *pag.* 248 *che gli* 11 *graziati non erano migliori di quello che venne messo a morte.*

(4) *La grande sproporzione che si osserva fra il piccolo numero delle sentenze capitali confermate nella provincia Renana e il gran numero di quelle confermate nelle antiche provincie, si comprende ove si sappia che il Ministero avea l' abitudine di fare esaminare le sentenze capitali emanate nelle provincie Renane, onde constatare se in conformità al disposto dal regolamento di procedura criminale la colpabilità si potesse considerare accertata, e di proporre la grazia nei casi in cui non si aveva la confessione del reo.*

(5) Dati del burò statistico in Berlino, 1856 *n.* 13. 15.

(6) *Per assassinio, la pena capitale subirono* 20 *individui nel* 1853, 17 *nel* 1854. *Dei condannati per*

assassinio nel 1856, 18 *erano confessi* (3 *dei quali furono graziati*), 11 *non confessi*, 4 *dei quali furono graziati.*

(7) *Ad onta delle numerose esecuzioni il numero delle sentenze capitali fu nel* 1857 *di* 57. *Ci duole ad onta di tutti i nostri sforzi non ci sia riuscito di aver notizie intorno alle esecuzioni che ebbero luogo dopo il* 1857 (*le quali però giusta alcune private informazioni devono essere state assai poche*).

(8) *N. N.* 1860 *n.* 153.

(9) *Anche le condanne furono poco più numerose.*

(10) *Nell'anno* 1825 *vennero eseguite* 101 *sentenze capitali sopra* 134; *nel* 1825 111 *sopra* 150; *nel* 1828, 65 *sopra* 114; *nel* 1830, 33 *sopra* 92; *nel* 1831, 25 *sopra* 108.

(11) *Nell'anno* 1852 *di* 14 *sentenze capitali nessuna venne eseguita.*

(12) *Vedi esatte notizie esposte da* KÖNISGWARTER *nelle* Seances et travaux de l'Accademie des Sciences morales. 1857, *pag.* 38, — RAUMAHAUER *nel* Giornale per la legislazione estera, XXVI *pag.* 25.

(13) *Ricaviamo dallo scritto del Principe Ereditario* Oscarre sulle pene e gli stabilimenti di pena, *pag.* 13, *che negli ultimi* 7 *anni* (*prima del* 1840) *furono graziati in termine medio* 43 *condannati a morte in ciascun anno.*

(14) *In un caso di assassinio per vendetta, susseguito da condanna capitale nel* 1859 *la concitazione del popolo fu così grande in Norvegia, che si dovette far grazia.*

(15) *Relazione del* CARMIGNANI *nel* Giornale, II. *pag.* 413.

(16) *Vedi le osservazioni del Presid.* Puccini *nel* Giornale XIII. *pag.* 230: *del Presid.* Puccioni *nel suo* Commentario al codice penale, II. *pag.* 128. *Consimili sono le comunicazioni epistolari dateci dal Direttore Generale delle prigioni, Sig.* Peri *di Firenze.*

(17) *Ciò si desume dalle tabelle officiali seguite da buone osservazioni di* Fyscher *nel* Giornale per la legislaziene estera, VIII. *pag.* 120.

(18) *Una specie di abolizione di fatto della pena capitale ebbe luogo in alcuni stati dell' America Settentrionale, per es. nel Maine, dove a tenore di una legge del* 1837, *il condannato a morte lo è in pari tempo al carcere coi lavori forzati, nel quale vien ritenuto fino a che il Luogotenente non ordini l' esecuzione della pena di morte. Secondo un rapporto officiale vi erano nel* 1860, 7 *individui condannati in questa maniera; dal* 1837 *in poi nessuna esecuzione ebbe luogo, eppure non fu notato aumento dei reati per assassinio.*

(19) *Nel senato si fecero sentire nella seduta del* 31 *gennajo* 1835 *voci di malcontento per la mitezza del Governo, dalla quale si pretendeva (contro la verità) derivare l' aumento dei reati. Il Ministero si lasciò determinare da queste voci a proporre un' esecuzione, che ebbe luogo nel* 19 *febbrajo in Courtrai, in una provincia che da* 19 *anni non avea più veduto quel terribile spettacolo. Vedi importanti osservazioni di* Fyscher *nel* Giornale per la legislazione estera, VIII, *pag.* 19.

(20) *Si deve solo deplorare che non si abbiano tabelle statistiche di un epoca anteriore per altri Stati.*

(21) *Vedi alcuni dati desunti dai* Reports *nel* Giornale per la legislazione estera, XXV, *pag.* 468. ; *e* Phillips vacation thoughts in capital punishments-*London*, 1858. *pag.* 3 2.

(22) *Secondo dichiarazioni verbali e lettere che ebbe l' autore da* Debologna (*Presidente di Polizia*), Lami *Proc. Generale* (*ambedue divenuti in seguito ministri*), *e* Peri, *Direttore generale delle prigioni in Toscana, l' opinione generale dei Toscani si era che non vi fosse motivo alcuno di ristabilire la pena di morte.*

(23) *Il* Report *del* Commitee on bill ant petitions for abolit: of capital punisch; *New-york*, 1857, *contiene, a pag.* 20, *uno scritto del segretario di Stato nel quale egli dichiara che dopo l'abolizione* (1846) *ebbero luogo bensì* 28 *condanne per assassinio, ma che se si tien conto della popolazione cresciuta del doppio, e del numero dei reati che aveano luogo anteriormente all' abolizione, avrebbero dovuto aver luogo* 37 *sentenze invece di* 23, *e che fra i* 24 *condannati vi erano* 25 *rei di assassinio in secondo grado, contro i quali non ebbe luogo pena capitale.*

(24) *Secondo il rapporto del segretario dello Stato di Rhode Island* (Report) *pag.* 25 *ebbe luogo bensì dopo l' abolizione* (1852) *un forte aumento dei casi di assassinio, ma il segretario di Stato dichiara di non poter asserire se ne sia stata cagione l' abolizione, e che quantunque l' opinione popolare sia favorevole al ristabilimento della pena capitale, la relativa proposta venne però rigettata.*

(25) *Due vecchie (ree di assassinio delle loro figlie) sono mentecatte. Una infanticida si mostra moralmente emendata, ma non vuol essere graziata.*

(26) *Uno di essi (reo di rapina) è incorreggibile.*

(27) *È a deplorarsi che nelle tabelle dal* 1851 *al* 1854 *non siano distinti l' assassinio e le uccisioni, ma non si faccia menzione che di uccisioni, il cui numero salì nel* 1852 *a* 4, *nel* 1853 *a* 8. *nel* 1854 *a* 6.

CAPITOLO IX.

Dati intorno all' influenza della pena capitale sulla amministrazione della giustizia penale.

Onde apprezzare un dato modo di pena, vuolsi aver riguardo anche al contegno di coloro i quali nei singoli casi cooperano alla applicazione del medesimo, chiaro essendo che ove la coscienza popolare rigetti quella punizione, anche quelle persone faranno di tutto onde mandarla a vuoto. Un ispettore delle carceri inglesi attesta (1) che colla crescente avversione alla pena di morte in Inghilterra, giudici, giurati, difensori, testimoni, ed accusatori sono congiurati onde impedirne l' inflizione. I cittadini danneggiati dal delitto o che ne potrebbero esser testimoni, o desistono dall'accusa (2), oppure preparano la loro deposizione in modo che la pena non possa venire applicata (3). Coloro poi che sarebbero ottimi giurati ma che detestano la pena capitale, dichiarando questa loro opinione, si rendono impossibili (4). Oppure, nelle accuse di reati capitali, mandano a vuoto l'accusa col così detto pio spergiuro, sia ammettendo un importo di danno minore del reale (5), sia dichiarando non colpevole il colpevole (6), sia non votando ad unanimità (7), sia negando nel verdetto la circostanza di fatto, dalla quale la pena capitale dipende, ed ammettendo quindi un reato minore (8).

Merita speciale attenzione l' uso che i giurati fanno della facoltà di pronunciare l' esistenza di cir-

costanze mitiganti, e di ottenere così che il giudice receda dalla pena ordinaria. Sotto il regno di Luigi Filippo, nel 1832, fu introdotta in Francia codesta istituzione onde porgere occasione all' opinione pubblica di manifestarsi intorno all' applicazione della pena di morte, contribuire alla diminuzione dei casi di questa pena, e facilitare ai giurati l'espressione di un verdetto coscienzioso, in quei casi nei quali questa specie di pena loro ripugnasse. Ora, la statistica (9) prova che l'uso di quella facoltà divien sempre più frequente (benchè a torto disapprovato da alcuni giuristi) (10). Così nel 1855 furono ammesse circostanze mitiganti in 320 casi, nel 1858 in 328, nel 1859 in 315, e propriamente in 91 accuse di assassinio nel 1851, in 78 nel 1858, in 73 nel 1859, in 60 accuse di uccisione congiunta con reati d' altra natura nel 1855, in 10 nel 1858, e in 9 nel 1859; in 110 accuse di infanticidio nel 1855, in 158 nel 1858, 140 nel 1859; in 29 accuse di avvelenamento nel 1855, in 30 nel 1858, in 17 nel 1859; in 56 accuse di appiccato incendio nel 1855, in 53 nel 1858, in 56 nel 1859 (11). Anche in casi di parricidio si fece uso della facoltà di mitigazione (nel 1858 in 7 casi, nel 1859 in 10), e ciò non dee far meraviglia, attesa la durezza del codice penale francese in tale argomento (12). Gli stessi fenomeni accadono in Ginevra (13), dove i giurati hanno la facoltà di aggiungere circostanze mitiganti, ed anche mitigantissime.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo IX.
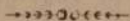
(1) Clay *nell' opera* The prisons chaplen a memoirs of Rew. Clay — *Cambridge* 1861 *pag.* 87.

(2) *Per ciò si spiega che nel* 1830 *i principali banchieri d'Inghilterra* (Phillips vacation thoughs *pag.* 26) *insistettero in una petizione in Parlamento affinchè la falsificazione delle banco-note non fosse più punita di morte.*

(3) *Sia coll' attribuire una minore importanza al danno sofferto, sia per non ricordare tutte le circostanze aggravanti.*

(4) *Ciò accade principalmente in America dove nelle cause capitali ognuno dei chiamati all' ufficio di giurati viene interrogato se approva o no la pena di morte, e in quest' ultimo caso non può essere ammesso a quell' ufficio, cosicchè di frequente molti uomini onorevoli non possono sedere come giurati — Vedi la mia opera*; il processo criminale inglese -- *pag.* 395. *In Francia accadde una volta che un giurato si dichiarò avversario della pena di morte, e perciò venne punito dal tribunale come giurato renitente.*

(5) *Ciò accadde in Inghilterra fintantochè un furto di* 40 *scellini era punito della morte, cosicchè nello spazio di* 15 *anni in* 535 *di tali casi, i giurati affermarono che l'importo del danno era soltanto di* 39 *scellini.*

(6) *Nell' America e propriamente nel Massachussetts nello spazio di 10 anni di 60 accusati di un reato capitale, 28 vennero assoluti* — Law reporter, *marzo* 1846, *pag.* 494. — *Nell' Inghilterra nell' anno* 1859 *sopra* 70 *accusati di assassinio,* 10 *vennero prosciolti dal grande giurì,* 32 *furono assoluti e* 8 *vennero dichiarati dementi. Nell' anno* 1860 *di* 44 *accusati di assassinio* 23 *vennero assoluti. In Francia nell' anno* 1858 *di* 146 *accusati di assassinio* 31 *vennero assoluti* (*per* 83 *vennero ammesse circostanze attenuanti*); *nel* 1859 *di* 150 *accusati del medesimo reato,* 37 *vennero dichiarati non colpevoli.*

(7) *Nel Massachussetts dal* 1832 *al* 1843 *di* 29 *accusati di assassinio,* 13 *vennero dichiarati non colpevoli: per* 10 *venne ammessa un' accusa minore e per* 3 *i giurati non si poterono accordare. A Nuova Jork i giurati non poteronsi accordare nel* 1857 *in* 38 *casi, nel* 1858 *in* 22.

(8) *In Francia nel* 1858 *per* 32 *accusati di assassinio la dichiarazione di reità venne modificata in modo che fu inflitto il carcere temporario, e per* 47 *invece della morte la prigione a vita; a* 24 *accusati di infanticidio non si inflisse che una pena correzionale.*

(9) *Vedine estratti nell'* Archivio del diritto criminale, 1857 *pag.* 182.

(10) *Nell' anno* 1855 *le circostanze attenuanti vennero aggiunte a* 3065 *verdetti, nel* 1858 *a* 2071, *nel* 1859, *a* 2510.

(11) *Vedi i dati pubblicati da me nel* Giornale per la scienza penale di Grosz, III. *pag.* 90.

(12) *Il codice determina (e pur troppo anche il codice Prussiano) che l'uccisione di ascendenti, quand'anche preceduta dalle più gravi provocazioni debba esser punita di morte, mentre l'esperienza insegna che in questi casi appunto la grave provocazione (per es. maltrattamenti per parte dei genitori) attendano grandemente l'imputazione — Vedine la dimostrazione nell'*Archivio *di* Goldtammer. II. *pag*. 311.

(13) *A Ginevra se i giurati pronunciano il verdetto di reità coll'aggiunta di circostanze molto attenuanti, la pena quindi anche se di morte può essere abbassata fino ad un minimo. Nel* 1849 *di* 17 *condannati,* 7 *vennero dichiarati colpevoli coll'aggiunta di circostanze molto attenuanti,* 8 *coll'aggiunta di circostanze specialmente attenuanti.*
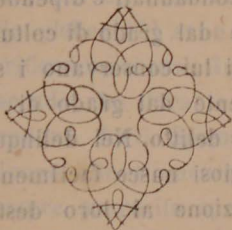
CAPITOLO X.

Dati intorno all' efficacia delle sentenze capitali ed alla esecuzione delle medesime.

L' efficacia della pena capitale comminata dalla legge manifestasi specialmente quando e finchè si agita la quistione, se la sentenza debba venir eseguita. Consideriamo separatamente il periodo che passa fra la emanazione della prima sentenza e il momento in cui questa passa in giudicato, e quello che passa fra questo momento e l' esecuzione.

Terribile è la situazione morale del condannato, il quale non si aspettava condanna sì grave (1), e all' avvicinarsi dell' ora fatale si avvicina alla disperazione. Dalle dichiarazioni di sacerdoti e funzionari, che si trovano al fianco del condannato negli ultimi giorni (2), si raccoglie che assai vario è lo stato morale dei condannati e dipende sia dalla tempra dell' animo e dal grado di coltura, sia dall' influenza che su di lui conservano i sentimenti religiosi, sia finalmente dal grado di premeditazione che precedette il delitto. Nei delinquenti accessibili a sentimenti religiosi nasce facilmente il pentimento, e la rassegnazione al loro destino, mentre in quelli di animo rozzo (3), incalliti nel mal fare, e soliti ad affrontare gravi pericoli si manifesta invece una insolente indifferenza. Costoro poi affettano talvolta sentimenti che non hanno, onde più facilmente ottenere la grazia (4).

È da notarsi il fatto che una sentenza capitale esercita assai poca intimidazione sugli altri. Benchè più d' uno fra i presenti possa venire scosso all' atto della pubblicazione della sentenza, il condannato però, rientrando nel carcere prova col suo contegno e coi suoi detti (5) quanto poco il suo animo sia stato intimidato (6).

Spesse volte una sentenza capitale commuove il pubblico, ed è occasione di petizioni, e manifestazioni d'ogni genere onde esercitare sul governo una specie di violenza morale, a favore della grazia (7).

Importanti, benchè già abbastanza noti sono i fatti che sogliono accompagnare le esecuzioni capitali, per coloro che vi assistono. Mentre il legislatore si aspetta che in faccia a quel supremo atto della pubblica giustizia i sentimenti più contrarj al delitto debbano animare gli spettatori, il fatto invece dimostra (8) che la folla è mossa principalmente da curiosità, e spesso si contiene come davanti ad uno spettacolo teatrale (9). I discorsi che tengon dietro nei convegni della plebe (10) sono il più delle volte tutt' altro che riflessioni morali. In Inghilterra poi ben rade volte accade che durante una esecuzione capitale non succedano furti. Spesse volte eziandio l'esecuzione dà luogo alle più acerbe censure della pena capitale, censure suggerite specialmente dalla compassione destata dal giustiziato (11). Dalle osservazioni di uomini esperimentati risulta che l' impressione fatta sugli spettatori di una esecuzione dipende principalmente dal contegno del condannato (12), il quale secondo che si mostri pentito e addolorato,

oppure indomito e insolente (13), o desta la compassione e il pensiero che piuttosto si avrebbe dovuto proporsi la morale correzione del reo (14), oppure suscita il dubbio che lo stato abbia un tale diritto su di un uomo, della cui educazione si è così poco curato. L'esperienza prova eziandio che non di rado lo spettacolo dell' esecuzione suscita atroci sentimenti, e libidine di sangue in chi non si era forse accorto fino allora di averne, per la prepotenza dell'istinto imitativo (15). Che se il condannato muore impenitente, siccome giusta l'opinione dei teologi (16) la esecuzione capitale è un sacrifizio espiatorio, grave è lo scandalo degli astanti e il turbamento delle coscienze (17).

Le peggiori impressioni prova il popolo, allorquando per mala ventura l' esecuzione non riesce completa, e si fa in più riprese, perchè in tali casi l'orribile tormento del paziente strappa ad ogni cuore la compassione (18). E ciò può accadere, qualunque sia la maniera di esecuzione, non esclusa quella mediante la ghigliottina (19). Le stesse cose diconsi per quei casi nei quali il delinquente, ribelle al suo destino, fa resistenza al carnefice, sicchè s' impegna una lotta corpo a corpo fra loro due (20), come pure per casi nei quali il delinquente, soprafatto dallo spavento, perde i sensi, e in questo miserevole stato vien messo a morte (21). Nè meno è offeso il senso morale del popolo in quei casi nei quali lo Stato fa prestare le cure mediche al codannato malato, aspettando il momento di trascinarlo al patibolo (22). Finalmente commuovono pure l' animo del popolo

in senso favorevole al delinquente le assicurazioni di innocenza che i condannati, spesse volte vanno reiterando fino al supremo istante (23).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo X.

(1) *Assai giustamente l' esperimentato* Arnold *nella* Gheritsaal *fa notare che non si deve confondere la situazione d' animo di colui che sta per commettere un reato, con quella di chi l' ha già commesso.*

(2) *Poche pur troppo sono fino ad ora le notizie di questo genere; noi le dobbiamo però principalmente ad ecclesiastici Inglesi, a* recorders, *a sceriffi le cui deposizioni vennero ricevute da apposite commissioni. — Noi le troviamo nel secondo rapporto della commissione criminale del* 1856 (*Vedine estratti nel* Giornale *citato* XII, *pag.* 439), *e nei rapporti pubblicati nel* 1847-48 *con appendici (vedine un estratto nel* Giornale XXII, *pag.* 464); *inoltre presso* Philips, en capit. punish. *pag.* 70. Noate considerations en punish. of death — 1857.

(3) *Il cappellano di* Newgate *racconta che dovendo egli una volta preparare alla morte una donna, parlandogli di Cristo, quella gli disse : non è egli vero che Cristo era un celebre capo d' assassini?*

(4) *Il Governatore di* Newgate *assicurò nel* 1861 *l' autore di quest' opera che fra i condannati ve ne hanno molti, appartenenti specialmente alla* criminal class, *i quali ripongono il loro orgoglio nel morire con coraggio sprezzante onde lasciare di sè una buo-*

na memoria fra i loro amici. Nell'Inghilterra accadde una volta che durante un' esecuzione una voce si fece sentire fra gli spettatori (*quella della madre del condannato, la quale esclamava « figliuol mio io spero che tu morrai coraggiosamente come tuo padre». Vedi eziandio* Beranger De la repression *etc. pag.* 466, 468.

(5) *Il cappellano delle carceri di* Newgate *attesta che non di rado quando i condannati comunicavano la loro condanna ai compagni di carcere, costoro sclamavano: tu hai perduto la partita; oppure, chi non risica non rosica.*

(6) *Da testimonianze deposte davanti al Parlamento è provato che dopo che un falsario di banco note era stato messo o morte e il suo cadavere consegnato ai congiunti, la polizia colse i prossimi parenti del defunto nell' atto di nascondere le banco-note falsificate nella bocca del cadavere.*

(7) *Ciò accade di frequente in Inghilterra, e di recente accadde nell' occasione della condanna di Smetthurst, poichè i medici i più reputati ed anche avvocati, in una supplica al ministro dichiararono ingiusta la condanna* (Gheritsaal 1860 *pag.* 347). *La medesima concitazione popolare fece sì che nel* 1857 *in Francia e nel* 1860 *nella Norvegia il sovrano dovette far grazia.*

(8) *Vedi i dati raccolti nelle deposizioni fatte davanti alla commissione Inglese nel* Giornale per la legislaz. forest. XXII *pag.* 464. *Di molta importanza sono le deposizioni di testimoni davanti alla commissione parlamentare del* 1850 — On the present mode of caryng in to effett cap. punish. (Archivio

del Dir. Crim. 1857 *pag.* 18). *Vedine estratti con buone osservazioni nelle comunicazioni di* Wepster *il* 1 *decembre* 1860 *davanti alla* Society of promoting the ament of the law.

(9) *Secondo protocolli officiali odonsi in simili casi applausi e battimani.*

(10) *L' efficacia della segretezza dell' esecuzione a togliere questo inconveniente verrà additata nel Cap.* 17.

(11) *Importanti espressioni di cappellani di carceri e di magistrati si trovano nel* Second repport on criminal law. 1830.

(12) Philips *pag.* 71.

(13) *Ciò si vide durante l' esecuzione di Sachembacker in Monaco nel* 1857. *Prima dell' esecuzione mentre il barbiere stava per radere il condannato, questi lo pregava di raderlo bene, affinchè in paradiso potesse piacere a qualche bella — Salendo la scala del patibolo egli uscì nelle più indecenti espressioni.*

(14) *Ciò che riferisce* Berner *a pag.* 23, *è confermato da ecclesiastici Inglesi.*

(15) *Il Napoletano Procurator Generale* Tartaglia *raccontava nel* 1843 *all' autore della presente opera che egli era sempre riuscito a indurre il Re a non fare eseguire sentenze capitali in Napoli, ma che una volta un certo partito mandò a vuoto i suoi sforzi. Il* Tartaglia *ordinò che parecchi agenti di polizia si mischiassero al popolo onde raccoglierne le impressioni. I rapporti di costoro concordavano nell' asserire che l' intimidazione era stata ben poca, ma che si erano rivelati fra il popolo i più feroci sentimenti. Egli assicurava in pari tempo che da allora in poi il numero dei delitti atroci si accrebbe in quella città.*

(16) *Vedi la* Civiltà Cattolica, *Roma* 1853, I *pag.* 63; 1860. *pag.* 589.

(17) *L' autore trovavasi in Roma allorquando doveva esser messo a morte un assassino. Alle 7 ore del mattino la folla invadeva le strade, nessun veicolo si vedeva, circolava soltanto la notizia «non è penitente» e si ripetè tutto il mattino. Alle* 11 *ore arrivò il funebre corteo, ma il delinquente non aveva ancora manifestato pentimento, e venne ciò nonostante messo a morte.*

(18) *La descrizione dell' orribile esecuzione del Misserndoerber in Monaco, nella quale il carnefice colpì sei volte, trovasi nel* Giornale per la medicina legale di BEHRENS, 1855 XXXV. *pag.* 359. *Casi di questa natura si avverano più volte, e recentemente anche in Berna.*

(19) *Di recente anche a Ginevra nell' esecuzione di Vary,* 26 *maggio* 1861, *L' esito fallisce nella ghigliottina allorquando, per la conformazione del corpo, il capo non entra nella fessura della tavola, oppure a motivo dei crampi il capo prende una direzione per la quale la scure non può ben colpire.*

(20) *La più terribile esecuzione ebbe luogo il* 10 *maggio* 1851, *in Châlons, quando si dovè mettere a morte Montcharment (un esatta descrizione dell' accaduto, leggesi nel foglio,* la salut public, Journal de Lion *del* 12 *maggio). Il paziente trascinato sulla ghigliottina si impegnò in una lotta di quasi un' ora col carnefice e i suoi assistenti, durante la quale la commozione del pubblico fu tanta che il carnefice non fu in grado di compiere l' esecuzione, e si dovette farne venire un' altro da Digione, e finalmente si potè com-

pierla alla sera dopo aver con tutti i mezzi possibili reso il condannato impotente a resistere. Una scena di questo genere, ma non tanto atroce, racconta il medico Diez *nella sua opera intorno all' amministrazione degli stabilimenti penali pag.* 89. *Un' avvelenatrice fu presa dalla più violenta disperazione nell' imminenza della morte, gridava e soltanto colla forza potè esser trascinata sulla ghigliottina. Più terribile è un' esecuzione, accaduta in Appensel il* 3 *dicembre* 1849, *di una omicida la quale fu trascinata a forza da più uomini dalla prigione sulla piazza, e finalmente dopo una lotta di quasi un' ora e mezzo venne messa a morte legandole la chioma onde tenerne sollevato il capo, e assicurandole anche il corpo per di sotto.*

(21) *Riguardo a casi di questa specie rinviamo il lettore al* Droit *del* 13 *febbrajo* 1859, *n.* 57 *dove si narra che tre soldati di guardia sopraffatti dall'atrocità dello spettacolo caddero in deliquio.*

(22) *Casi di questa specie hanno luogo quando il delinquente nella perpetrazione del reato venne gravemente ferito, oppure dopo l' uccisione dell' avversario tentò di suicidarsi, ma la ferita non fu mortale. Un caso della prima specie ebbe luogo in Londra. Importanti osservazioni contro questo modo di esecuzione leggonsi nella* Belgique judiciaire, 1861 *n.* 88.

(23) *L' autore trovavasi in Genova quando vi fu decapitato un certo Abo. Sul palco negli ultimi istanti egli assicurava della sua innocenza e il sacerdote dichiarava pure pubblicamente di esserne persuaso. Anche l' autore seppe di poi alcune circostanze le quali rendevano probabile un errore.*

CAPITOLO XI.

Dati dell'esperienza relativi agli effetti delle esecuzioni avvenute, e intorno al supplizio di persone innocenti.

Pur troppo la esperienza va sempre più confermando che le esecuzioni capitali sono lontane dal produrre l'effetto desiderato dal legislatore. Ciò è provato dal fatto che a poca distanza di tempo dalla esecuzione spesse volte si commettono reati di sangue, e da statistiche ufficiali (1). I Cappellani delle carceri attestarono molte volte che la maggior parte dei suppliziati che essi aveano assistiti, erano stati presenti ad esecuzioni capitali (2). Nè di rado accadde in Inghilterra ed in Francia che il padre, l'avo e qualche fratello di un condannato a morte avessero subito la stessa pena (3).

È pur un fatto dolorosissimo, che va sempre aumentando il numero degli innocenti suppliziati, la cui innocenza vien riconosciuta soltanto dopo la morte (4). Nè è raro il caso d' innocenti condannati a morte e poi graziati, pei quali la scoperta della loro innocenza non ebbe luogo in tempo utile (5). A si gravi inconvenienti non suole nemmeno soccorrere abbastanza il parziale rimedio della riabilitazione della memoria del suppliziato, attesa la ordinaria imperfezione delle leggi relative alla riassunzione dei processi criminali (6).

La frequenza delle condanne di innocenti si spiega o per false testimonianze (7). o per fallace os-

servazione sia della persona del delinquente, sia delle circostanze del fatto per parte del testimonio (8); o per ingannevoli indizii (9); o per isbaglio dei periti sia nello stabilire il fatto materiale, sia nel giudicare della imputabilità dell' agente (10). Riguardo a quest' ultimo punto in particolare (11) egli è a deplorarsi che la ordinaria deficienza delle cognizioni psichiatriche induce spesso in gravi errori i periti, e toglie ai giudici di poterli avvertire (12). L' esperienza dimostra che in molti casi di assassinio difficile è segnare il confine fra la perturbazione mentale e il delitto (13), e che in generale nei gravi reati va aumentandosi il numero constatato delle mentali perturbazioni (14); come pure che negli stabilimenti penali parecchi si trovano, i quali, se meglio fossero stati osservati, non avrebbero mai dovuto venir condannati (15). Per ciò si spiega come oggidì si proponga da taluni (16) di commutare la pena capitale in quella del carcere, non appena una voce si manifesti per l' esistenza della non imputabilità.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo XI.
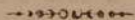
(1) *Importante in questo riguardo si é il* report en capital punishement *del* 1846 *del Massachussetty. Da gran tempo non si erano messi a morte incendiari in Boston, al seguito di una esecuzione in questa città e nelle vicinanze i reati di questo genere si aumentarono al punto che il Governo fece assumere ufficiali informazioni dalle quali risultò che i posteriori incendiari erano tutti stati presenti all' ultima esecuzione capitale.*

(2) *Il sacerdote* Roberts *attesta che di* 176 *condannati a morte da lui assistiti,* 161 *dichiaravano di essere stati presenti ad esecuzioni capitali — Vedi anche altre testimonianze in* PHILIPS, *pag.* 180, *e* BERENGER *pag.* 468.

(3) *Vedi dati relativi in* LAGÉSVALDESON - Theorie du code pénal èspagnol.

(4) *Esempi di questo genere si hanno in tutti i paesi e ne sono raccolti parecchi in* PHILIPS. *pag.* 99 141, *e nel* report en abolition. *Nuova-Jork* 1857 *pag.* 14. *Quanto ad esecuzioni capitali di innocenti avvenute in Italia vedi l'* Eco dei Tribunali 1860 *n.* 1038. *Intorno ad un caso accaduto in Irlanda vedi il* Times *del* 19 *gennajo* 1857, *e intorno ad altri casi la* Dublin review 1861, *pag.* 467, 85. *Per la Francia vedi* ORTOLAN. Elements du droit criminel *pag.* 607 *nella nota: vedi anche il* Droit *del* 26 *febbrajo del* 1860. *n.*

50, 59. Bélgique judiciaire 1855 *p.* 60 —. *Recenti casi accaduti in Inghilter-a vedi nel* Times *del* 9 *e* 10 *gennajo* 1849.

(5) *Notevolissimo è il caso accaduto nell' Annover nel* 1854; *furono condannati due innocenti dei quali l'uno si uccise da se medesimo in prigione. Vedi in proposito* Goetting *nel* Nuovo Petaval XXVII. *pag.* 43. 183.

(6) *Noi ricordiano qui il caso di* Lesure *il quale venne messo a morte innocente come tutti in Francia ammettono. Vedi in proposito* Philips vacation toughs.

(7) *Fu questo il caso della condanna di due innocenti nell' Annover accennato nella nota* 5. *A torto si biasimano spesso i giurati mentre la colpa ricade principalmente sui giuristi i quali alla pari dei procuratori di stato esagerano l' accusa, o come giudici delle Assisie non fanno uso dei mezzi che la legge loro porge nel caso in cui il verdetto loro sembri ingiusto.*

(8) *Una prova del come gli sforzi del cappellanò delle carceri possono riuscire talvolta a provare l'innocenza di un accusato leggesi nel* The prison chaplin *pag.* 467.

(9) *Ciò è già noto. La colpa è in questi casi spesse volte del presidente il quale, come accadde nel processo di* Smethourst, *trae in errore i giurati col suo riassunto finale.*

(10) *Di recente il caso di* Smethourst *fece grande impressione in Inghilterra, essendo stato dimostrato che l' accusato venne condannato a morte in base ad un' insufficente prova teorica e poscia liberato dalla pena per grazia-sovrana. Vedi in proposito la* Gheritsaal 1851 *pag.* 346.

(11) *Un nuovo esempio accaduto in Inghilterra venne da me additato nel* Giornale per l' antropologia *di* Friedreik VII *fasc.* 4.

(12) *Vedi in proposito la* Gheritsaal — 1861 *p.* 173.

(13) *Importante é qui il rapporto del medico dell' istituto penitenziario di Filadelfia nel* REPORT of the inspectors o the state penitentiary of Pensylvania 1850 *pag.* 57. *Lo stesso afferma un esperimentato medico alienista nel giornale* L'amico dei pazzi 1862 *p.* 12.

(14) *Vedi relativi dati in* WINSLOW Medical critic ant psycohol. journal 1861 *ottobre p.* 1 1862 *gennajo pag.* 1 *ec.*

(15) *Vedi in proposito la mia opera* Stato attuale delle quistione carceraria *pag.* 99; *e le importanti esperienze di medici di prigioni in* WINSLOW Journal of psychological medicine 1859 *pag.* 65.

(16) LOEWENHARDT Critica della dottrina medico-psichica, *Berlino* 1861 *pag.* 105. 12.
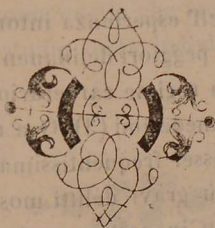
CAPITOLO XII.

Dati della esperienza intorno alla correggibilità dei delinquenti condannati a morte e graziati.

In tempi da noi non lontani poca fede si aveva nella possibilità della correzione morale dei gravi delinquenti, e per ciò appunto le gravi condanne, e la capitale in ispecie volevansi confermare. Da alcuni si insegnava eziandio potersi di quella possibilità giudicare, tenendo conto sia dell' indole del reato, sia delle manifestazioni del carattere dell' imputato, ottenute durante l' inquisizione ed altrimenti. L' esperienza dimostrò l'enormità di codeste opinioni, in seguito specialmente a' moderni miglioramenti introdotti nel sistema carcerario (sulla base dell' isolamento) ed ai risultati ottenuti da saggi e caritatevoli sacerdoti ed ispettori (1). Una miglior comprensione del principio cristiano confermò nell' idea che non debbasi disperare della emenda di nissun colpevole (2). Da molti anni in quà noi ci andiamo occupando di raccogliere dati dell' esperienza intorno alla correggibilità morale dei peggiori delinquenti, sicchè lo stato possa con un buon regime carcerario confidare della non recidività dei medesimi (3) Ora noi abbiamo appunto constatato esser frequentissima la emenda dei condannati pei più gravi delitti mossi dalle più forti passioni, essendo in costoro molta energia di volontà che può ancor rivolgersi al bene; mentre in coloro cui il freddo calcolo dell' egoismo ha condotti

al mal fare, più profonda è la corruzione, e meno frequente l'emenda. Di molta importanza è la circostanza che il delitto sia un fatto isolato nella vita del delinquente dovuto alla seduzione di eccezionali circostanze, oppure pervenga da una indole sfornita di ogni morale fondamento, e avvezza al mal fare (4). I delinquenti della seconda specie meno frequentemente si emendano, ed anche i segni di correzione che essi porgono vogliousi accettare con molta cautela. Tutte le testimonianze però dei funzionarii addetti alle carceri (5) confermano che nessun delinquente è da riputarsi assolutamente incorreggibile. Accade talvolta che un delinquente, ribelle per molti anni ad ogni tentativo di correzione, si arrende finalmente (6) ai riuniti sforzi del sovrintendente del carcere del cappellano e del maestro (7), comprende il proprio avvilimento e concepisce fermo proposito dell'emenda. Egli è un fatto che anche i peggiori delinquenti si correggono; taluni rifiutano persino la grazia (8), e vogliono espiare in prigione con un sincero pentimento il loro fallo (9). Egli è poi certo che il sistema dell'isolamento è il più favorevole all'emenda siccome quello che facilita le visite confidenziali, e lo studio della individualità.

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo XII.

(1) *Importanti sono in questo proposito i dati riferiti dal* CLAY *nell' opera* The prison chaplin *p.* 316.

(2) *L' autore di quest' opera ebbe nel* 1829 *parecchi colloqui col sig. Renand capo delle galere di Tolone il quale gli assicurava che dopo una lunga esperienza si era convinto niun delinquente esser incorreggibile quando si comprende il giusto modo di trattarlo.*

(3) *Relazioni che giungono fino all' anno* 1857, *si riscontrano nell'*Archivio del Dir. Crim. 1840 *p.* 482.

(4) *L' autore di quest' opera ha tentato di classificare i vari delinquenti secondo la loro attitudine alla correzione nel* Giornale pel diritto penale di Holtzendorf 1861, *pag.* 1169. *Importanti dati intorno alle differenti classi dei delinquenti leggonsi in* CLAY, The prison chaplin, *pag.* 316. 368. 393.

(5) HOYER *nel* Giornale di Holtzendorf, 1861. *pag.* 8, *e* 265. DIEF intorno all' amministrazione degli stabilimenti di pena, pag. 69.

(6) *I casi di Francesco H. in s. Gallo e dell' assassino dell' Holdemburg, riferiti nell'* Archivio *pag.* 445, *valgono di esempio. Francesco H. trovasi ancora nello stabilimento, ma cade sempre più in uno stato di scoraggiamento.*

(7) *L' esperienza insegna* (*V.* CLAY *nella* The prison chaplin *pag.* 306) *che buoni resultati non si pos-*

sono ottenere che da quei sacerdoti i quali sanno attentamente studiare l' indole particolare di ogni delinquente e trattarlo in un modo corrispondente.

(8) *Così l' assassino dell' Holdemburg ed anche di recente una infanticida di cui era certa la correzione rifiutarono la grazia.*

(9) *L' assassino dell' Holdenburg, Carlo Th, era uno dei più coraggiosi è solerti infermieoi, in s. Gallo. L' assassino Rudolph di S. Gallo soccorre i suoi congiunti e risparmia una parte della razione affinchè venga distribuita ai poveri. Marianna B. della quale si parla nell'* Archivio *pag.* 484 (*la quale in unione ai propri genitori uccise il marito e dopo* 17 *anni di prigione ed una comprovata emenda venne graziata nel* 1861), *si è rimaritata e si comporta lodevolmente.*

CAPITOLO XIII.

Dati intorno alla proporzione fra i casi di grazia e le condanne capitali.

Si è veduto disopra (Cap. 8.) che il numero delle condanne capitali susseguite da grazia va sempre crescendo in ogni paese. Molte volte, anche nelle parlamentari discussioni, sentesi addurre contro l' abolizione della pena capitale, lo stesso istituto della grazia, siccome quello che rende possibile tener conto di quelle eccezionali circostanze che possono sconsigliare l' esecuzione della condanna a morte, e correggere le durezze delle leggi relative. Qualunque siano le opinioni intorno allo svolgimento storico del diritto di grazia (1), egli è un fatto che oggigiorno questo diritto riguardasi come un attributo del depositario del supremo potere dello stato (2), ed è per certa cosa che alle autorità giudiziarie non lo si potrebbe trasferire senza gravi pericoli. Nella pratica poi egli è un indispensabile istituto onde tener conto di quelle singolari circostanze che possono sconsigliare in certi casi di esecuzione della pena capitale, e che nessun legislatore potrebbe in una apposta legge prevedere (3). Non si possono ammettere le obbligazioni desunte e dal mancato effetto della legge penale (4), e dall' implicito riconoscimento delle imperfezioni della legge che molti credono scorgere nel fatto stesso della grazia. Non si deve negare però che l' abuso di quel diritto può indurre

i giudici ad una maggior facilità nel pronunciare gravi pene, come pure che ove il legislatore non faccia il possibile per togliere i giudici dalla dura necessità di infliggere pene esorbitanti, il decoro della giustizia ne può andare scemato (5).

Riguardo alla pena di morte in particolare, importa avvertire che, in virtù di peculiari circostanze, non basta il rimedio della grazia a toglierne tutti gli inconvenienti, e che la stessa situazione in cui si trova il Sovrano, che deve pronunziare la grazia, è tale da rendegli difficile il suo compito.

Afferma un riputato scrittore (6) che il Sovrano, mentre non può determinare qual pena meriti un accusato non ancora condannato, può invece far valere la sua subjettiva opinione intorno alla pena, dopochè questa è stata pronunciata (7). Codesta opinione però non può accettarsi, se non presupponendo che la grazia venga fatta secondo giustizia (8); sia tenendo conto di circostanze mitiganti, che per avventura esistano, e che i giudici non siano obbligati a valutare (9); sia avendo riguardo alla personalità morale del condannato (10); sia finalmente, valutando il risultato delle trattazioni, chè anche nel dubbio il sovrano deve graziare (11). La cognizione di tutte quelle circostanze deve il sovrano procacciarsela, o studiando da sè gli atti e le relazioni sottopostegli, o consigliandosi con magistrati incaricati di riferire a lui intorno al caso in quistione. Le relazioni dei giudici, che proposero la grazia (12), o dei giurati che la raccomandarono (13), le petizioni presentate a tal fine dovranno attentamente con-

siderarsi. Dal che si scorge che in questa materia molto dipende dalla soggettiva ed individuale impressione che fece il caso su quelli che devono riferirlo od esporre il loro parere (14).

In alcuni casi per dissuadere la grazia si adduce la pretesa incorreggibilità del condannato. Noi abbiamo dimostrato la erroneità di una tale asserzione in un precedente capitolo (Cap. 12): sicchè non possiamo ammettere che un sovrano rifiuti la grazia pel solo motivo che si debba disperare della correzione morale di un delinquente, qualunque sia la gravità del delitto, e la rozzezza d' animo dimostrata, sia nel commetterlo, sia durante lo stesso procedimento penale.

Penosa è la situazione del Sovrano richiesto di grazia (15), e che deve prendere un partito fra le stesse difficoltà dell' argomento (16), fra i varj e spesso contradditorj suggerimenti di coloro che lo circondano, e fra i differenti caratteri di più casi intorno ai quali debba simultaneamnte decidere (17). Peggiore si fa quella situazione pel dubbio (18) che il Sovrano per avventura nutra intorno alla giustizia della condanna, dubbio che può essere confermato dalla circostanza che il condannato sia sempre rimasto negativo (19), o che la sentenza sia basata unicamente su degli indizj. Lo stesso dicasi, ove il Sovrano dubiti della morale imputabilità del condannato (20), o sia stato persuaso che il parere, su cui si fonda la sentenza, sia erroneo (21). In questi casi però sarebbe deplorabil cosa, e pregiudizievole al decoro della giustizia, se il Sovrano non si limitasse

a far grazia, ma nel rescritto censurasse eziandio (22) la sentenza giudiziale.

Non meno deplorabili sono i casi, nei quali il Sovrano, rifiutando la chiesta grazia, trovisi in disaccordo coll' opinione dei giuristi e del popolo, sia perchè il suo individuale sentimento sia piuttosto sfavorevole che favorevole all' istituto della grazia, sia perchè i suoi consiglieri l' abbiano dissuaso dal far grazia, affermando per es. la politica inopportunità o il pericolo di un tale atto (23).

Egli è un fatto che l' introduzione del processo pubblico ed orale ha reso più difficile il compito di chi deve far grazia. Mentre nell' antico processo tedesco gli atti contenevano fedelmente tutto ciò che influiva sull'animo dei giudici (**24**); nel nuovo processo invece (25) il protocollo della seduta finale non è una inappuntabile testimonianza di quanto vi accadde, e quello della inquisizione preliminare non è decisivo: cosicchè il Sovrano che deve decidere intorno alla grazia, può trovarsi oggidì frequentemente nel caso di mancar di sufficienti informazioni, e di non saper come supplirvi.

Inoltre il processo orale e pubblico agisce su Sovrano che deve accordare la grazia anche nel senso che il popolo, intervenendo ai dibattimenti, e formandosi quindi un proprio giudizio intorno alla reità del condannato, ed alla giustizia della grazia, può trovarsi in contraddizione coll' avviso del Sovrano e dei suoi consiglieri in un dato caso, e od impedire che grazia sia fatta, se a lui non gradisce, od imporla, se la vuole, basandosi specialmente sul-

l' esempio di casi precedenti (26). Che se le esigenze del popolo non vengono soddisfatte, la determinazione del Sovrano può dar luogo a maliziose interpretazioni (27) ed acerbi giudizii d'ogni maniera (28). Dicansi le stesse cose per quei casi in cui, dovendo il Sovrano fare la scelta fra molti condannati che richiedano la grazia, la scelta fatta non combini coll' opinione generale (29).

Negli Stati popolarmente retti, la decisione intorno alla grazia ha pure i suoi inconvenienti. Imperocchè o in tali Stati quella decisione è oggetto di pubblica discussione in una assemblea (30), siccome accade nella Svizzera; e in tal caso la cognizione che facilmente il popolo si procura dell' andamento della discussione, può far sì, nel caso che la grazia sia rifiutata, che la deliberazone venga altamente disapprovata; specialmente se il partito del rifiuto fu vinto da una piccola maggioranza, o se nella parte contraria sedevano i più cospicui uomini dell'assemblea, o se le ragioni per cui la grazia venne rifiutata furono o non abbastanza coerenti, o intrinsecamente fiacche. Oppure la decisione spetta al capo esecutivo, o presidente della repubblica, siccome avviene negli Stati uniti di America (31); ed appunto l'esem- di questi paesi ci insegna che la fiducia dell' imparzialità non suole accompagnarla, poichè il presidente del Governo può accordare e rifiutare la grazia dietro l' impulso di un partito politico, specialmente se la politica discordia sia molta e profonda nel paese (32).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo XIII.
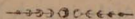
(1) *Per le idee del diritto romano in proposito, V.* Rein, Dir. Crim. dei Romani, *pag.* 264. Lüder, *il* Diritto sovrano di grazia, *pag.* 15, 55. Abegg, *nella* Rivista trimestrale di Pözl, III *pag.* 332. *Riguardo alla storia di questo diritto nell' età moderna,* Iohn, *il* Dir. pen. *nella Germania settentrionale, p.* 344. Osenbrüggen, *del* Dir. pen. *pag.* 179, Hälschner, Sistema del dir. pen. pruss. *pag.* 526.

(2) Mohl, Dir. pubb. intern. II, *pag.* 564, Lüder, *pag.* 55, Abegg. *l. c. pag.* 346.

(3) Mohl, *pag.* 639.

(4) *A ragione si oppone* Abegg. *l. c. pag.* 351.

(5) *Di frequente i compilatori non pongono mente alla molteplice gradazione della imputazione in un reato, e si regolano unicamente a seconda di alcuni casi più gravi.*

(6) *V.* Mohl, *pag.* 637.

(7) *L' opinione individuale dei due re Luigi Filippo, ed Oscar di Svezia, era contraria alla pena di morte ; pur non ostante cedettero alla pretesa necessità sociale di questa pena, allegata dai ministri.*

(8) Abegg *nel* Giornale di Grosz, IV *pag.* 316, *e nel* Giornale critico trimestrale di Pözl, III *pag.* 752.

(9) *È questo certamente un difetto della legislazione, e però neanche la legislazione austriaca si può*

approvare, secondo la quale i giudici non possono astenersi dalla pena di morte a motivo di quelle circostanze attenuanti per le quali possono allontanarsi da tutte le altre pene.

(10) Hälschner, sistema del diritto pen. pruss. I *pag.* 143.

(11) *Dal Bollettino del Ministro di Giustizia di Prussia* 1848 *pag.* 252, *rilevasi che la quistione della grazia era decisa dalla circostanza che il delinquente fosse correggibile o no.*

(12) *In ciò possono aver luogo particolari circostanze; p. e. in un caso il tribunale di prima istanza avea proposto la grazia (per la moglie condannata per avvelenamento del marito all' unanimità, per l'amante a maggioranza di voti), il tribunale supremo riferì invece che nessuno dei due fosse degno della grazia.*

(13) *Vedi in proposito le mie quattro dissertazioni pag.* 9, *confrontate colla mia opera* : la legislazione *pag.* 585.

(14) *Vedi un interessante rendiconto di un rapporto del collegio di giustizia di Altenburgo intorno ad una grazia, negli* Annali di Schletter XXXII, *pag* 72, *dal quale risulta che i membri, benchè unanimi nello sconsigliare la grazia, partivano però da motivi differenti.*

(15) *Sono per verità molto manchevoli. Le più interessanti si hanno dalla Prussia nel* Bollettino del Ministero di Giustizia, 1848, *pag.* 247.

(16) *Nell' Inghilterra la Regina è sollevata dal penoso incarico, il quale spetta invece al Segretario di Stato, a ciò delegato.*

(17) *Vedi il* Bollettino del Ministero di Giustizia *di Prussia* 1848, *pag.* 253. *Ne rileviamo che in parecchi casi i Tribunali ammisero il reato d' omicidio, mentre il ministro di Giustizia non vi scorse che l' uccisione.*

(18) Arnold, *nella sua opera sulla* estensione ed applicazione del diritto di grazia, *Erlangen* 1860, *osserva a pag.* 10. *che appena vi sia il minimo dubbio intorno alla giustizia della sentenza, si deve far grazia.*

(19) *Sappiamo dal* Bollettino *del Ministero di Giustizia di Prussia pag* 251, *che per le condanne capitali pronunziate nelle province renane si trovò motivo di far grazia nella circostanza che il delinquente non avesse confessato.*

(20) *Suolsi qui ricordare il caso, riferito nel* Giornale trimestrale di Casper XX, *pag.* 1: *in cui i periti disputarono per* 11 *anni se l' accusato fosse imputabile.*

(21) *Ciò accadde nel caso di Smethurst. Rimarchevole è in questo caso il rescritto del ministro, il quale si fece fare da un valentissimo perito un parere dal quale risultava che la prova tecnica non bastava.* Gerichtssaal, *pag.* 348.

(22) *Fu questo il caso della grazia accordata dal Re di Prussia a* Fonk. *Il Re addusse estesamente i motivi, pei quali i giurati non avrebbero dovuto condannare.*

(23) *In una città di residenza in Germania venne messa a morte una donna, la quale avea sposato in seconde nozze un uomo, che odiava e maltrattava or-*

ribilmente il di lei figlio nato dalle prime nozze. La donna soffriva di epilessia, e sentiva di non poter vivere lungamente. Si persuase per conseguenza che dopo la sua morte il povero suo figlio sarebbe stato in balia, e forse anche vittima della crudeltà del patrigno, e si risolse ad uccidere il figlio per sottrarlo a quella sorte; lo gettò in un pozzo, e subito dopo annunziò l' omicidio all' autorità. Venne rifiutata la grazia. — L' autore di quest' opera potè esso medesimo occuparsi della trista impressione che fece sul popolo questa esecuzione.

(24) *In Inghilterra, dove il giudice presidente non interroga nè i testimoni nè l' accusato, e può quindi tener dietro al dibattimento colla massima imparzialità, il giudice tien nota di tutte le deposizioni, e queste annotazioni vengono comunicate al Segretario di Stato.*

(25) *Laonde il* Busch *nella* Gerichtssaal, 1861 *p.*200 *esige una esatta annotazione stenografica di tutte le discussioni, perchè, com'egli bene osserva, chi è richiesto di grazia viene a trovarsi in una difficilissima posizione.*

(26) *Il caso che diede luogo nel Belgio ad una clamorosa trattazione nella stampa e nel popolo (Vedi in proposito la* Belgique judiciaire 1847 *nn.* 13, 15), *era il seguente. Un certo Remory de Temsche, uccisore della sua giovine sposa, ebbe la grazia. Poco tempo dopo un operajo, Van de Weyhe, uscì da una osteria mezzo ubriaco, ed incontrato un individuo, che egli sospettava avere cooperato ad una condanna da lui ricevuta, lo uccise. Questo operajo venne decapitato.*

(27) *L' autore, che si trovava in quel tempo nel Belgio, potè accorgersi della indegnazione suscitatasi nel popolo contro il Ministro di giustizia.*

(28) *Si sa che* Lord Mansfield *fece questa rimostranza, quando il Re* Giorgio III *volea graziare un certo Todd.* LIEBER on civil liberty *p.* 443 *nella nota.*

(29) *Accadde una volta che ad un Sovrano venissero presentate contemporaneamente quattro suppliche di grazia. Un delinquente confessò, e siccome colla sua confessione avea resa possibile la prova del reato, fu decapitato. Un altro invece, che avea dimostrato assai peggior carattere, ebbe la grazia. Il popolo trovò che si era agito con ingiustizia.*

(30) *L' autore ha pubblicato nell'* Arch. del Dir. Crim. 1857. *pag.* 19 *un rapporto intorno ad una discussione avvenuta in Ginevra.*

(31) *Importantissime in proposito sono le considerazioni di* LIEBER on civil liberty *Philadelphia* 1830 *pag.* 426 .

(32) *I dati forniti da* LIEBER *intorno al numero delle grazie* (*pag.* 381) *sono molto istruttivi.*

CAPITOTO XIV.

Motivi che si adducono a sostegno della pena di morte.

Egli è un fatto che ad onta della quasi universale disapprovazione della pena di morte, pur non ostante autorevoli voci di uomini di Stato, di giuristi e di eruditi, non cessano anche oggigiorno dal propugnarla, almeno come temporaria misura. Egli è quindi indispensabile, onde completare il presente studio, che noi raccogliamo diligentemente quegli argomenti, e poi attentamente li consideriamo.

Si dà gran peso all' osservazione che, dovendo le pene nella gravità loro essere proporzionate alla gravità del delitto, ai più gravi delitti debbe per conseguenza tener dietro la più grave delle pene, cioè la pena di morte, siccome presso tutti i popoli e in tutti i tempi venne riconosciuto (1).

Si dice eziandio che il senso morale del popolo verrebbe offeso, se la pena e il delitto non fossero uguali, e ognuno de' fatti suoi non venisse esattamente rimunerato. Ciò spiega il perchè nel 1849, abolitasi in Germania la pena di morte, tante voci e petizioni alle Camere sorsero protestando (2). Taluno soggiunse persino esser pericoloso il non assecondare il popolo nelle sue morali esigenze, potendo darsi ch' egli ne tragga argomento onde farsi giustizia da sè (3).

Nè mancano taluni, i quali, assegnando alle pene per ragione e scopo l' espiazione, ritengono che la sola espiazione dei più gravi misfatti possa essere la morte, e si appoggiano sul sentimento pubblico, quale specialmente si manifesta davanti alle capitali esecuzioni, e sulla stessa testimonianza di molti condannati a morte, i quali salirono il patibolo rassegnati e calmi, appunto per la convinzione che ciò valesse a riconciliarli colla Divinità (4).

La necessità eziandio della pena di morte si adduce da taluni, i quali riflettono che senza questa pena la società non sarebbe più sicura contro delinquenti, i quali non fanno nissuna stima della vita dell' uomo; cosicchè non si possa risparmiare la vita di qualcuno di costoro, senza sacrificare in pari tempo la vita di qualche innocente cittadino (5).

Molti osservano pure che l'intimidazione dovendo pur essere uno degli scopi della pena, se non l'unico nè l' essenziale, nessun mezzo migliore siavi di ottenerla, che la minaccia della pena capitale. Codesta pena fa grande ed impareggiabile impressione sull' animo se non di tutti i delinquenti, almeno della più gran parte; siccome affermano provarlo la stessa testimonianza di parecchi di costoro, e il fatto che in qualche paese, come p.e. nella Germania nel 1849, l' abolizione della pena di morte nei *diritti fondamentali*, fu susseguita da un aumento dei più gravi delitti.

Non meno frequente è l' osservazione che le ragioni solitamente addotte per combattere la pena di morte si potrebbero applicare a tutte le altre pene,

cosicchè le medesime scuotono i cardini di ogni sistema penale (6).

È pur notevole l'osservazione, che, abolita la pena di morte, e sostituita alla medesima la prigionia a vita, i più gravi reati, oggidì puniti colla morte, verrebbero ad essere equiparati ai reati minori, cui le pene del carcere a vità è già attualmente comminata. Oltrechè si dice, che ove i più gravi reati, oggidì puniti colla morte, lo fossero invece con altra pena, attualmente oggi comminata a reati minori, i delinquenti esiterebbero meno ad aggiungere l' assassinio ad uno di quei minori delitti (7); come pure un reo di assassinio, condannato alla perpetua prigionia, più facilmente si indurrebbe a commettere un nuovo assassinio durante la prigionia, sapendo che non per questo la situazione sua verrà aggravata.

All' osservazione di alcuni filantropi che la umana giustizia non possa disporre della vita di un uomo, rispondono i partigiani della pena di morte, che come lo Stato esige sotto tante altre forme, e in modi indiretti, i più gravi sagrifizj dai suoi cittadini, e quello eziandio della vita mediante la militare coscrizione, così pure possa imporre ai medesimi un tale sagrificio per un altro supremo suo interesse, qual è quello che presiede al sistema penale (8).

Taluni persino obbiettano all' abolizione della pena di morte in un solo Stato, che i delinquenti degli Stati circonvicini possono essere tentati di preferire quello Stato come campo d' azione (9).

Talvolta eziandio si obbietta alle ragioni colle

quali si domanda l' abolizione della pena di morte, che l' infondatezza loro risulta dall' impossibilità di escludere colle medesime l' uso della pena capitale nello stato di guerra, siccome si vide in Germania nell' occasione della pubblicazione dei *diritti fondamentali*.

Ricordiamo finalmente gli argomenti desunti dall' autorità della Bibbia (v. cap. 5. nota 4.) (10).

NOTE DELL' AUTORE

al Capitolo XIV.
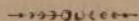
(1) *A ciò si riferiscono gli argomenti addotti da* ROTTEK, *e recentemente da* TISSOT, droit penal vol. 1 *pag.* 342.

(2) *A ciò si riferiva il Ministero nel Wirtemberg*

(3) *Si adduce quindi spesso l'esperienza fatta in America, dove si pratica la legge di* LYNCH: *lo chè, quand' anche si debba biasimare, rivela almeno la coscienza pubblica.*

(4) *In questo senso giustifica anche il* KRUG *la pena di morte nell'* Arch. del dir. crim. 1857 *p.* 129.

(5) *A ciò si riferisce il* HEPP *nell' opera sullo* Stato attuale della questione della ammissibilità della pena di morte, *pag.* 32.

(6) *Ciò afferma* KRUG, idee intorno ad una legislazione penale universale *Erlangen* 1857 *pag.* 21.

(7) *Questo argomento venne letteralmente addotto dal Ministero di Torino.*

(8) *Questo argomento viene addotto nei* Motivi del Cod. penale portoghese; *vedine l' estratto nella* Gerichtessaal 1860 *pag.* 212.

(9) *Questo argomento venne fatto valere in Toscana, per indurre il Granduca al ristabilimento della pena di morte. Lo stesso argomento venne anche addotto nella Camera bavarese dei Consiglieri di Stato.*

(10) *L' autore di quest' opera si ricorda di un dialogo avuto nel 1850 col Governatore dello stabilimento penale di Edimburgo; questi adduceva la propria coscienza. per sostenere che la pena di morte non ha virtù intimidante, ma ciò nonostante riteneva che la si dovesse conservare per non contraddire alla Bibbia.*

CAPITOLO XV.

Esame dei suesposti argomenti

Chi osserva le obbiezioni varie fatte all' abolizione della pena di morte, è tratto assai facilmente a ripensare ai tempi nei quali si discuteva intorno alla conservazione della tortura. Anche allora gli avversarii di novità dipingevano con vivi colori i danni ed i pericoli che alla società sarebbero ridondati dall' abbandono di quel mezzo di scoprir la verità, cosicchè non mancarono Principi, i quali non si attentarono di rendere pubblica l' abolizione della turtura, temendo che i rei non ne venissero incoraggiti (1). Nel Baden e nella Prussia non mancarono petizioni alle Camere, perchè la tortura si ripristinasse, ma fortunatamente fu invano, e l' opinione pubblica ha irrevoca bilmente giudicato e condannato quei tentativi. Consimili cose si avverano oggidì riguardo alla pena di morte.

Considerando ora le varie ragioni addotte in favor della pena di morte, e anzitutto quella desunta dall' idea della giustizia, giova osservare che i propugnatori della medesima non sono fra loro d' accordo, e che non poche volte si vaigono di vuote frasi, e di gratuite supposizioni. A ragione il Vogt (2) afferma che la dottrina della retribuzione del male col male contraddice al cristianesimo, ed è frutto di un' epoca di barbara durezza. Oltracciò la pretesa di uguagliare il male della pena a quello del

delitto, è affatto immaginario, cosicchè o bisogni col Kant calcolare l'effetto della pena sulla sensibilità del delinquente, oppure prendere per base, con Hegel, il valore del danno, i quali modi sono ambedue affatto arbitrarj (3). Neppure si può giustificare la punizione capitale degli omicidj con quel principio della giusta retribuzione, imperocchè vi abbia differenza fra un omicidio premeditato, l' uccisione in conseguenza di una grave lesione corporale, l'uccisione per ferocia d' animo. Se quel principio fosse vero, la grazia dovrebbesi condannare, siccome inconciliabile coll' assoluta giustizia.

Che il popolo sia veramente persuaso del principio della retribuzione, come alcuni lo pretendono, è lecito dubitare (4). Imperocchè s'egli è vero che alcuni spettatori o rozzi o corrotti assistono con piacere alle capitali esecuzioni, non è meno vero che un più gran numero di persone vi assiste raccapricciando, e che questo disgusto può talvolta suscitare persino pubbliche dimostrazioni, come si è veduto in Toscana. Nè si può qui dimenticare, che allorquando in qualche paese la pena di morte fu abolita, la coscienza pubblica non se ne commosse, siccome si è veduto in parecchi stati della Germania, e come tuttavia si può vedere nell' Oldemburgo, nel Nassau, e nella Toscana.

L' argomento che si deduce in favore della pena capitale dalla necessitá della espiazione, non è in sostanza differente da quello della retribuzione del male col male. Coloro i quali ragionano in tal maniera non riflettono che la migliore espiazione del reato, e la più sincera ed efficace riconciliazione del delinquente colla società è quella che proviene dalla emenda, e di-

menticano che nessun reo può essere dichiarato incorreggibile, come l'esperienza insegna. Nè qui varrebbe l'obbiettare che parecchi condannati a morte salirono il patibolo dichiarandosi contenti di espiare in questo modo i loro misfatti, imperocchè codeste espressioni provengono dal sentimento religioso, e sono il più delle volte suggerimenti del sacerdote, nè mancano casi in cui si odono invece accenti d'ira e di disperazione.

L'opinione di alcuni che la società civile non possa essere abbastanza difesa senza l'uso della pena di morte, è una esagerazione. Imperocchè, quantunque sia vero che (5) molti sono rattenuti dal delitto da una minaccia di tal natura, pure ciò non accade sempre, attesa la speranza dell'impunità che di frequente sorpassa quel timore. E più ancora vale a ribattere quell'asserzione il fatto che dove la pena di morte fu abolita, il numero de' reati capitali non aumentò.

Neppure vale l'obbietto che, rifiutando la pena di morte, si venga in sostanza a mettere in dubbio il diritto di punire in generale, imperocchè la pena di morte ha caratteri suoi proprj, e particolari inconvenienti, quali sono: la impossibilità della emenda di coloro cui viene applicata, e l'irreparabilità degli errori commessi dai tribunali (6).

L'osservazione che abolita la pena di morte e sostituitavi la perpetua prigionia, si vengono ad equiparare delitti assai differenti, perde ogni importanza, se il legislatore statuisca le pene della perpetua prigionia in modo assoluto soltanto pei reati prima puniti colla morte, e per tutti gli altri la ponga soltanto come un

termine massimo, a cui si possa addivenire tutte le volte che l' imputazione sia di gravezza non minore di quella dell'omicidio. (7) Il timore poi di alcuni che abolita la pena di morte, più facili diverrebbero gli omicidj commessi nelle prigioni, non regge di fronte ad una matura considerazione (8).

L' argomento, che si desume in favore della pena di morte dal diritto bellico, non vale, perchè i due casi sono molto differenti. Imperocchè nel primo lo Stato si trova in una estrema necessità, che per lui non esiste di fronte a nessun delinquente.

Non vogliamo spendere troppe parole contro chi pretende che, abolita la pena capitale in uno stato, questo diverrà un campo d' azione pei delinquenti dei paesi circonvicini. Imperocchè nè i reati si sogliono commettere con tanto studio, nè l'esperienza degli Stati in cui la pena di morte fu abolita conferma quel timore.

L' autorità della Bibbia che molti adducono a sostegno della pena capitale non vale gran fatto, perchè la moderna legislazione non ha la Bibbia per fondamento (9), altrimenti si dovrebbe punir di morte persino la profanazione dei giorni festivi. (10) Mosè adduceva la volontà di Dio a conferma delle sue prescrizioni, come tutti i legislatori de'popoli antichissimi ebbero costume di fare. (11) Il nuovo testamento poi, là dove parla di spada, allude in generale al potere sovrano, nè si vuol dimenticare il contegno di Cristo nel caso dell' adultera (12), e il costante favore che la Chiesa cristiana dimostrò all' idea dell' emenda dei colpevoli. I più distinti teologi (13) avversarono la pena di morte,

e nella camera virtimberghese dichiararonsi del pari contro questa pena teologi cattolici, e teologi protestanti (14).

L'addurre in sostegno della pena capitale la dichiarazione che ammise questa pena nel diritto bellico è una esagerazione, poichè in questa dichiarazione non si ebbe di mira che la guerra col nemico forestiero, e se in questo caso si punisce di morte il disertore, o la spia, o il traditore, ciò è voluto dalla necessitá, non essendo possibile in tali circostanze applicare la pena della prigionia. (15) Che se anche nel caso di interne turbolenze si uccidono i rivoltosi colti colle armi in pugno, non ne segue però che si possano punire in questa maniera anche i prigionieri, dopo che la rivolta venne sedata. (16)

NOTE

al Capitolo XV.
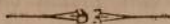
(1) *Vuolsi qui ricordare cosa già riferita nel Capitolo 2. che cioè l' imperatore Giuseppe sulle prime non fece pubblicare la sua ordinanza che non si dovessero più eseguire pene capitali.*

(2) *Nella sua opera: Il pauperismo. Vol. 2. p.* 128.

(3) *Buone osservazioni vedi nel Berner: Abolizione della pena di morte. P.* 8.

(4) *Anche su di ciò il Berner dice cose notevoli nella sua opera, P.* 10.

(5) *La parola espiazione* (sühne) *non è neppur popolare in Germania.*

(6) *Qualcuno ha osservato recentemente che si dovrebbero indennizzare i delinquenti anche pei danni che la loro salute abbia patiti in prigione, ma se il regime delle carceri fosse migliore, questa osservazione non avrebbe fondamento.*

(7) *Chi afferma che il ladro diverrebbe facilmente omicida, se si abolisse la pena di morte, suppone che il delinquente bilanci freddamente il pro ed il contro, locchè l' esperienza contraddice. Che se alcuni pretendono che, abolita la pena di morte, un delinquente condannato alla perpetua prigionia, cui riescisse di evadere, facilmente diverrebbe omicida, sapendo che non*

potrebbe nel peggior dei casi esser punito più di prima, non riflettono costoro che l' evasione illecita può essere impedita, e diventare impossibile mediante un ben inteso regime carcerario, e che il delinquente graziato si trova nella stessa condizione di fronte alla perpetua prigionia come prima che delinquesse.

(8) *Codesto ragionamento fu addotto principalmente in America in seguito all'uccisione di un sorvegliante delle prigioni di Boston; ma egli conviene osservare che fatti di questa natura o sono l' effetto di mentali perturbazioni non avvertite dai medici (Vedi* il Report of the trial of Abner Rogers. *Boston*. 1864. *Rogers aveva ucciso il suo custode, ma venne assolto per titolo di demenza*), *oppure sono conseguenze di un pessimo trattamento dei carcerati, e in particolare del brutto costume di farne delle spie.*

(9) *Già il* Turner *nei* memoirs of the manchester literary society *vol.* 2. *p.* 309 *dimostrò validamente l' infondatezza delle citazioni del diritto mosaico nella legislazione odierna.*

(10) *Nel* 2 *libro di Mosé Cap.* 21, *Vol.* 28. *si trova codesta prescrizione; ma fu dimostrato da valenti esegeti che codesto passo non contiene un precetto assoluto della pena di morte.*

(11) *V.* Phillips, vacation thoughts p. 47-53. Vinslow nel Iournal of psychological medecine, 1856. *p. LXXXI Albini, della pena di morte p.* 39, *Schlatter , ingiustizia della pena capitale. p.* 12.

(12) *Trummer, Relazioni della legislazione penale col Cristianesimo p.* 17.

(13) *Schleiermacher, Prediche Vol. III. p.* 512. *Arnold, nuova edizione di Arnold Diacono p.* 311.

(14) *P. es. Pahl, Iaumann, Kapf, Köstlin, Pflanz, V. in generale anche Berner, Abolizione della pena di morte p. 6. Ricordiamo al lettore l'importante discussione che ebbe luogo ad Otohaiti nel 1824, in occasione dell' abolizione della pena di morte, sul punto: se la Bibbia statuisca la pena di morte.*

(15) *Così si spiega come il Codice penale militare dell' Oldemburgo, dove pure la pena di morte fu abolita il 7 Settembre 1861, commini la pena di morte alle persone militari per certi reati (art. 45, 49, 58). Nella maggior parte dei casi però la non vi é comminata in termini assoluti.*

(16) *Vedi un mio articolo nell' Archivio del Dir. Crim. 1849, p. 67.*

CAPITOLO XVI.

Risultati dell' esperienza favorevoli all' abolizione della pena di morte

Gli è un fatto notevolissimo nella quistione della pena di morte che cinquant' anni fa moltissimi reati erano puniti di morte, che non lo sono più oggidì, e questo fatto non può che renderci diffidenti e difficili nell' ammettere che codesta pena sia ancora in questo o quel caso necessaria. (1) Noi vediamo però che ai dì nostri uomini di opinioni moderate e sperimentali, e filantropici riformatori del regime carcerario si sono apertamente dichiarati contrarj alla pena capitale. (2) Fra queste stimabili persone vogliamo citare due distinti bavaresi, il Conte Reigersberg e Arnold, (3), il Prussiano Bornemann (4), e il Cancelliere d' Irlanda, il quale dichiarò nel Parlamento essere un delitto del legislatore l' inutile conservazione della pena capitale (5).

Nell' antichità la pena di morte fu creduta un comando della divinità, una conseguenza della legge del talione, un mezzo indispensabile di intimidazione, e queste idee furono accolte più o meno anche dai popoli germanici. Ma nell' età moderna il progresso della civiltà, e l' influenza del cristianesimo scalzarono affatto quelle convinzioni, siccome specialmente si comprende al solo considerare la varietà e discordanza delle ragioni con cui la pena di morte viene oggidì propugnata. Conferma validamente questa nuova tendenza dei tempi il fatto

che i legislatori vanno diminuendo il novero dei reati capitali, ed aumentando invece il numero delle grazie, e che là dove sono più frequenti le esecuzioni capitali crescono i delitti, mentre scemano invece là dove sono disusate.

Veniamo ora ad esaminare le ragioni che si danno per l'abolizione delle pena di morte, considerandole dal lato della legittimità e da quello della opportunità, avvertendo però che questi due requisiti sono fra loro strettamente collegati, perchè una pena non necessaria, e che non raggiunge lo scopo, è perciò solo anche ingiusta.

Dal punto di vista della legittimità noi osserviamo anzitutto che la podestà punitiva non può oltrepassare i confini della sua efficacia terrena, neppure col pretesto di uniformarsi alle prescrizioni divine. Ora la pena di morte invade appunto il campo della divinità, rendendo impossibile ad un uomo l' emenda, e quindi l' acquisto dei beni dell' altra vita, col che viene a togliere diritti dell' *uomo*, anzichè diritto del *cittadino*. La società, che tutela i diritti del cittadino, può ben negare la sua protezione ad un reo di grave delitto, ma di qui all' uccisione del delinquente havvi infinita distanza (7). Se non che l' espulsione del delinquente dalla società, un trattamento simile a quello di chi secondo il diritto germanico era dichiarato *senza pace, senza diritto* (*friedelos, rechtlos*), ripugnerebbe all' indole dell' odierna società civile. Imperocchè siccome questa è anzitutto un mezzo di educazione, non può respingere dal suo seno chi dia prova di un sincero pentimento del delitto commesso, e di probabile emenda,

siccome in moltissimi casi si vede specialmente nei giovani delinquenti (9).

Non meno valido argomento dell' illegittimità della pena capitale porge la contraddizione di questa pena col Cristianesimo (10). Come la si può conciliare colla dottrina della chiesa che Dio non vuole la morte del colpevole, e che l'opera del legislatore deve essere rivolta al miglioramento del reo ?

Anche dal non essere necessaria la pena di morte, si può argomentarne l' illegittimità. Noi abbiamo già fatto notare che moltissime volte i più gravi delinquenti si migliorarono per guisa nella prigione, che divennero veramente meritevoli di grazia, e capaci di rientrare nella società senza recarle nessun pericolo (11). Da ciò consegue che non si possa disperare della emenda di nessun reo, e che sia necessario bensì un idoneo trattamento di questo, affinchè l' emenda abbia luogo, ma non mai che lo si tolga di vita. Nè meno vale a provare la non necessità della pena di morte il fatto che ormai codesta pena manca di certezza, essendochè non siavi Stato al giorno di oggi, in cui l' autore di un delitto capitale non speri di sfuggire alla pena di morte o per l' indulgenza dei giudici, o per quella di chi ha il diritto di Grazia. (12)

Legittima è poi anche una pena quando gli errori commessi nell' applicarla si possano rimediare. Ma la pena di morte è la sola che manchi di questo compenso. Rimarchevole è il caso di recente verificatosi in Mons, di un innocente condannato a morte e decapitato per titolo di un delitto commesso da altri individui ora sottoposti all'accusa; gli stessi giurati sentironsi il dove-

re di implorare dal sovrano che nessuno di coloro che saranno condannati nel nuovo processo, venga giustiziato (13).

Considerando la pena di morte dal punto di vista dell' opportunità, la si trova pure sommamente difettosa, essendochè non può essere approvato dalla politica criminale un mezzo di pena che nella maggior parte dei cittadini suscita diffidenza e ripugnanza. Per questo motivo non si può disapprovare lo Zachariae (14), dove dice che la pena di morte può essere giustificata in quei paesi soltanto nei quali la pubblica opinione l' approva. Al giorno d' oggi il numero di coloro i quali dubitano della legittimità e della opportunità della pena capitale cresce continuamente in ogni stato incivilito, cosicchè la legislazione dovrà alla perfine cedere davanti alla pubblica opinione in questo punto, come cedette già rispetto alla pena della mutilazione, del marchio, e del bastone, ed alle esecuzioni capitali qualificate.

L' inopportunità della pena di morte si fa manifesta eziandio per ciò che riesce sfavorevole alla repressione penale quell' adoperarsi comune e consueto di giudici, testimoni, e giurati ad impedire l' inflizione di tal pena, dal che consegue che parecchi delinquenti sfuggano alla pena minacciata, ed altri più propendano al delinquere per la speranza di sfuggirvi. Per questo motivo i banchieri inglesi proposero che si abolisse la pena capitale per le falsificazioni di cambiali, e quando il loro desiderio fu soddisfatto, i fatti confermarono le loro previsioni.

Anche le atroci e compassionevoli scene in cui spes-

se volte si risolvono le capitali esecuzioni sono idonee piuttosto a destare avversione alla pena di morte, che non a secondarne l'efficacia (15), specialmente se il delinquente protesti della propria innocenza.

Non è immeritevole di compatimento neppur lo stesso Sovrano per la trista situazione in cui si trova nel dubbio se debba accogliere o no una domanda di grazia.

Rimane per chi sostiene l' opportunità della pena capitale l'opinione che la minaccia di questa pena spaventi, e reprima chi sarebbe proclive al delinquere. Ma i fatti provano il contrario, sia perchè la maggior parte di cotali persone alla pena non pensano, sia perchè sperano di sfuggire alla medesima. In nessun paese, in cui sia stata abolita la pena capitale, s'è potuto fino ad ora verificare che il numero dei reati capitali siasi aumentato soltanto in virtù di quell'abolizione. Nella Toscana, per esempio, fu appunto l'esperienza che suscitò l' opinione della non necessità della pena di morte (16). Nella Germania poi non si è verificato se i rei di delitti capitali, dopo il ristabilimento della pena di morte abolita nel 1849, avessero notizia di questa abolizione (17). Molti non riflettono che un certo numero medio di reati, anche gravissimi, si verifica ogni anno, o in ogni certo periodo di tempo in ciascheduno Stato, siccome provano le ricerche statistiche di Quetelet. (18). La efficacia intimidativa della pena capitale non può certamente essere grande, quando si pensi che coloro i quali assistono alle capitali esecuzioni sono mossi da mera curiosità (19), e che fra la folla di questi curiosi spesse volte si commettono nuovi reati, e che

ben pochi condannati a morte non erano stati precedentemente testimoni di una esecuzione capitale. Lo spettacolo di una esecuzione capitale è tema di gioco ai ragazzi di Newgate (21), e tutti coloro i quali attribuiscono una grande efficacia intimidante alla pena di morte, potrebbero leggere con molto profitto le considerazioni del rispettabile Berenger (22) su questo proposito. Ormai vuolsi poi considerare come fatto accertato che il numero dei reati capitali suole aumentare lá dove sono piu frequenti le esecuzioni capitali, e diminuire invece là dove quelle esecuzioni sono rare, o sono affatto disusate. Nel Belgio per es. (23) si è constatato il fatto che nella provincia di Liegi in cui non ebbero più luogo esecuzioni dal 1825 in poi, il numero dei reati capitali scemò di 13 per cento; negli anni 1832-35 si ebbe in Liegi un accusato di delitto capitale sopra 66,475, e negli anni 1850-55 uno sopra 102972. Nel circondario del tribunale d' appello di Bruxelles si ebbero dopo il 1832, 35 esecuzioni, e il numero degli accusati di capitali delitti si accrebbe in 20 anni del 22 per cento. Nel circondario di Gand ebbero luogo 22 esecuzioni, ed i reati aumentarono del 13 per cento (24). Non è avviso dell' autore che da consimili fatti si possa inferire che l' aumento o la diminuzione dei gravi reati sia conseguenza di accresciute o diminuite esecuzioni; ma soltanto egli ne induce che la pena capitale è dimostrata inefficace a diminuire il numero dei gravi delitti, e che il maggior rigore adoperato nel farne uso può facilmente occasionare un maggior numero di delitti di tal natura.

NOTE

al Capitolo XVI.
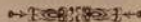
(1) *Buone osservazioni fa l'* Ambrosoli *negli Studi sul codice penale italiano p.* 31.

(2) *Ricordiamo al lettore le persone indicate superiormente nel Capitolo 2. e le dichiarazioni dei più valenti pratici inglesi, dei quali alcuni giudici del supremo tribunale (V. sopra cap. 2. nota 35), contrarie alla pena di morte.*

(3) *Il Conte Reigersberg, ultimo presidente del tribunale supremo, e per molti anni ministro di giustizia in Baviera, ed Arnold, che per molto tempo fu presidente d'appello.*

(4) *Presidente del supremo tribunale, il sig. Bornemann è pure un giureconsulto valente nella teoria e nella pratica. V. il Bollettino del ministero della giustizia* 1848 *p.* 253.

(5) *Egli ha ciò dichiarato nel* 1858 *nel congresso di Glasgow nelle* transactions of the *national* society for promoting social science 1858, p. 49.

(6) *La confutazione di questi nuovi argomenti si trova nello scritto di Albini, della pena di morte p.* 18. *Boeresco p.* 348. *Ortolan, elemen. p.* 605. *V. anche i Papers of the juridical society p.* 401. *Gabelli nel Monitore de' tribunali* 1861 *p.* 227.

(7) *Ciò è ben dimostrato da Poletti, diritto di punire e tutela penale p.* 336.

(8) *Conosciamo il caso di una donna, la quale essendo stata gravemente offesa dal di lei marito di sovente ubbriaco, e solito a maltrattarla, l'uccise. Subito dopo l'uccisione pianse il suo misfatto. Durante l'inquisizione che durò due anni, l'influenza di un sacerdote operò in lei un sincero ravvedimento, ma ciò non ostante questa donna venne condannata e messa a morte.*

(9) *Secondo alcune legislazioni, come p. e. la francese e la prussiana, le quali determinano il sedicesimo anno d'età come quello della piena imputabilità, un giovane il quale abbia sorpassato di pochi giorni quell' età può essere condannato a morte. Nella Baviera, dall' anno* 1850-51 *all' anno* 1853-54 *vennero condannate a morte* 5 *persone di età inferiore ai* 20 *anni, e* 3 *vennero decapitate.*

(10) *Vedi sopra p.* 1.

(11) *In uno stabilimento di pena un assassino si era così ben diportato per molti anni che lo si dovette graziare; egli rifiutò la grazia colla preghiera, che lo si adoperasser nei più gravi lavori dello stabilimento. Nel tempo del cholera, quando una gran parte dei guardiani erano morti o malati, quel delinquente assistette colla più esemplare abnegazione i colerosi, e molti ne salvò. Nieumeyer nel suo trattato di Patologia speciale* 1861, *Vol.* 2. *p.* 561 *dice che un omicida condannato a* 20 *anni di carcere curò in modo esemplare i malati di tifo.*

(12) *Interessantissime sono le dichiarazioni emesse in questo senso da giudici esperimentati d'Inghilterra e d'Irlanda. V.* Phillips thoughts *p.* 110. *Questa opinione*

è pure espressa nel rapporto di Webster del 17 Dicembre 1860 *nella* society for promoting the amendement of the law.

(13) *Pendendo anche oggi la causa davanti alla Corte di Cassazione, il re non ha ancor nulla deciso intorno alla grazia.*

(14) *Zachariae nell'Arch. del dir. crim.* 1756. *p.* 102.

(15) *Non si vuol dimenticare il tristo caso di una donna gravida, che sia stata condannata a morte, e la esecuzione della quale debba essere differita. Non hanno pensato i legislatori alle dannose conseguenze che lo stato morale della madre deve produrre nel feto?*

(16) *Accanto ai passi di Shakespeare nei quali questo sommo poeta esalta il sublime diritto di far grazia, non si deve dimenticare quest'altro passo in cui dice*: mercy is not itself, that oft looks so, pardon is still the nurse of second wo.

(17) *Ciò fu dichiarato in una eccellente scrittura di tre distinti uomini, Poggi, Marzucchi, Andreucci. Il Bonaini, illustre storico del diritto, avea proposto nell' Accademia dei Georgofili che non si dovesse accogliere la pena capitale nel codice penale italiano.*

(18) *Quando nel Rhode Island fu ristabilita la pena di morte, a motivo di nuovi assassinj accaduti, il cappellano delle carceri dichiarò che nessuno di questi omicidi sapeva che la pena di morte era stata abolita. L' autore di quest'opera può assicurare sulla fede di autorevoli pratici, che in quei paesi della Germania, ne' quali ebbero luogo omicidj nel* 1849-50, *il popolo non sapeva dell' abolizione della pena di morte nei* Diritti fondamentali.

(19) *Se nel Virlemberg si avessero confrontati i dati statistici negli Annali di Memminger del 1846 II. p. 1. (intorno agli anni 1844 56). Coi dati dello stesso del 1852 p. 11. (intorno agli anni 1849-52), si sarebbe veduto che il numero de' processi per omicidio, infanticidio, appiccato incendio fu nei due periodi presso a poco il medesimo, soltanto nel 1852 ebbero luogo 8 processi per omicidio, nel 1826, 3, e nel 1857 di nuovo 5.*

(20) *Ricordo il fatto che anche le persone colte sogliono recarsi sul luogo, onde vedere un disgraziato che sia caduto dall' alto.*

(21) *Phillips, thonghts p. 84.*

(22) *Nell' opera:* de la repression penale *p.* 465-68. *Verissimo è che molte volte il pensiero dell' omicidio venne suggerito dalla vista di una esecuzione capitale. Berenger dice assai giustamente*: c' est moins l' horreur du crime expié, que le incidens du terrible drame auquel ona assisté, qui deviennent le sujet des conversations; on onblie le crime, la juste peine, qu' il a encourne pour ne plus songer qu' à la manière avec laquelle l' échafaud peut être affronté.

(23) Supplèment au Iournal la Meuse 15 Février 1862.

(24) *Consimili indagini statistiche si sarebbero dovute fare anche alle provincie degli altri stati.*

CAPITOLO XVII.

Esame dei mezzi proposti onde togliere gl' inconvenienti della pena capitale.

Molti uomini che pur desidererebbero l'abolizione della pena di morte, dubitano tuttavia che ciò si possa fare senza maggiori danni, e quindi si danno a cercar mezzi idonei ad ovviarne i principali inconvenienti.

Uno di questi mezzi si è l' abolizione della pena di morte pei reati politici, abolizione ammessa già in Francia, nella Svizzera, nel Portogallo, proposta recentemente a Brema, e secondata dal suffragio di moltissimi uomini di ogni paese. Non può negarsi che non sia questo un grande progresso, imperocchè anzitutto il criterio del giusto e dell'ingiusto nelle politiche faccende è molto meno certo che nelle cose morali, e poi anche perchè governi dispotici, tirannidi di qualunque specie potrebbero facilmente abusare di quella pena per mire di vendetta, sia invocando una pretesa necessità pubblica, sia influendo sulla coscienza di giudici o giurati corruttibili. E in vero nelle politiche turbolenze molti uomini, o per suggestione di capi, o per convinzione di nobili scopi, od anche per cansare maggiori mali al paese e stabilire un ordine qualunque di cose, si fanno rei di perduellione più per la forza degli avvenimenti che per propria malizia. Se costoro soccombono, sia perchè il vecchio ordine di cose venga ripristinato, sia perchè il contrario partito prevalga,

meritano in ambedue i casi compatimento, e più nel secondo che nel primo, e più in quello che in questo corrono pericolo di venire ingiustamente sacrificati. Quando il partito vittorioso siede a scranna per giudicare i propri nemici, le sue sentenze non possono ispirare fiducia a nessuno, ed agli occhi dei vinti fanno apparir martiri i condannati. Oltracciò, quando alle commozioni politiche è sottentrato l'ordine, questo non può durare, se non si tolgono le antiche ragioni di malcontento, se al rigore non sottentra di mano in mano un tollerabil sistema, al che certo non conducono le confische e i supplizii. A ragione il governo Belgico, giustificando nel 20 Gennajo 1858 l'abolizione della pena capitale pei reati politici, affermava che questi reati cambiano natura per mutar di tempi e di governi, e mentre sotto un sistema di governo vengono puniti, sotto il susseguente invece vengono ricompensati. Ella è cosa consolante il vedere come in Germania si aumenti ogni giorno il numero di coloro che reputano ingiusta ed inopportuna la pena di morte pei reati politici. Sarebbe però in errore chi credesse che l'abolizione della pena capitale per questi reati tolga importanza alla questione intorno alla pena di morte in generale. Anzitutto egli è difficile lo sceverare i reati politici dai reati comuni (7), perchè spesse volte il carattere politico non è che un mantello per coprire un delitto di tutt'altra natura, e perchè le vere e riposte intenzioni del delinquente non sono facili a scoprire. L'esperienza della Francia dopo l'abolizione della pena di morte pei reati politici, sancita nel 1848, insegnò in quale imbarazzo trovansi gli scrittori e i giurecon-

sulti, quando non si possa chiaramente scorgere se trattisi di un reato politico o di un reato comune. Nella Francia medesima si ripristinò nel 1853 la pena di morte per certi reati politici. Ad ogni modo egli è chiaro, che se la pena di morte non si riconosce necessaria pei reati politici, questa ammissione toglie credibilità all' opinione di coloro che la ritengono necessaria pei reati d' altra natura (3)

Dottrina molto diffusa ai dì nostri si è quella che la pena di morte non si debba comminare che al reato d' omicidio; alla qual dottrina si attennero già le leggi della maggior parte degli Stati dell'America settentrionale e di Brema, e sembrano attenersi anche la maggior parte dei legislatori, poichè nel fatto si vede che la grazia della pena capitale non suolsi rifiutare appunto che ai rei di omicidio (specialmente in Inghilterra). Ma chi credesse che perciò la quistione della pena di morte abbia perduta la sua importanza, mostrerebbe di essere ignaro della storia della legislazione penale in Germania, e della vera natura del reato di omicidio, e degli effetti delle nuove sanzioni penali contro il medesimo. Nell' antico diritto germanico la parola *mord* (omicidio) indicava un evento ed un fatto straordinario (4), e per riguardo all'uccisione di un uomo, indicava ogni modo inescusabile con cui ciò avvenisse. L' autore della Carolina si attenne alle consuetudini del suo tempo, e lo stesso doveano fare i giudici, ammettendo la distinzione fra omicidio e semplice uccisione (*todtschlag*), senza proporsi menomamente di designar gli elementi di fatto di ambedue i reati; soltanto i legislatori posteriori stabilirono certi

caratteri dell'omicidio per cui si contraddistinguesse quella specie di uccisione che sempre si dovesse punire colla morte. L' esperienza insegna (5) che i caratteri stabiliti dalle leggi sono così fallaci e indeterminati, da porgere occasione a condanne per omicidio che ripugnano alla coscienza generale. Il legislatore prussiano in particolare col carattere della *riflessione* diede origine a molte ingiuste sentenze. (6) Così p. es. la coscienza pubblica fu commossa allorquando il superstite di due individui, che aveano pattuito e tentato di ammazzarsi reciprocamente, fu condannato a morte con una sentenza nella quale (7) il presidente delle assise espresse la universale disapprovazione della legge e della condanna. Nell' omicidio le circostanze di fatto sono assai varie, e soventi sono tali da scemare l' imputazione, benchè il fatto rientri nella classe dell' omicidio legale, cosicchè a nessun giurista verrà mai fatto di formulare la distinzione fra omicidio (*mord*) ed uccisione (*todtschlag*). Taluno ha supposto che sia carattere dell' uccisione la presenza di un forte affetto, ma nella vita pratica non è facile distinguere affetto da passione, poichè gli stati dell' animo trascorrono facilmente gli uni negli altri, sicchè non a torto si è ormai presa l' abitudine di non definire l'uccisione se non negativamente. Pongasi il caso di un marito, che sdegnato della cattiva condotta della moglie, prima la ammonisca, poi da lei insultato la percuota, da lei pure percosso le dia un corpo mortale, e si vedrà quanto sia qui difficile segnare l' istante in cui l' affetto si è convertito in passione, e il fatto in omicidio (8) Se una moglie, irritata dai maltrattamenti e dalle continue infedeltà del

marito per lunghi anni, concepisce finalmente il desiderio di levarselo d' attorno, poscia per nuove sevizie sofferte delibera di ucciderlo, e questo proposito non effettua che dopo nuove offese, chi non vorrà distinguere questo caso da quello di un brigante che insegue la vittima designata, e a sangue freddo l' uccide? Per ciò si spiega come nei tribunali tante volte si vada discutendo se il reato sia d'omicidio o d'uccisione, e il primo avviso non vincasi che a maggioranza di un voto, ed anche la seconda istanza ammetta semplice uccisione, dove la prima ammise l'omicidio. (9) Conferma pure ciò che si disse intorno alle varietà de' modi e dei gradi dell'uccisione, il fatto che di recente vedesi la giurisprudenza distinguere gradi nella stessa prava intenzione (10), oppure distinguesi l' omicidio di primo e di secondo grado, e quello solamente si punisce di morte (11), oppure si commina alternativamente la prigionia a vita e la pena di morte pei più gravi casi, lasciando al giudice la scelta, (12), oppure finalmente il legislatore permette che dalla pena capitale si receda a motivo di circostanze attenuanti, (13) o per ogni specie di reati capitali in generale, o per l' omicidio in particolare. (14).

Dalle esposte considerazioni chiaro emerge che nel reato di omicidio la comminazione della pena di morte può condurre ai più gravi inconvenienti. L'imputazione in questo reato è infinitamente varia, e se tuttavia il legislatore minaccia di morte tutti i reati cadenti sotto la formola legale dell' omicidio, accadrà di sovente che l' entità della pena non corrisponda alla gravità del delitto. Per giudicare poi se il fatto sia piuttosto omicidio

od uccisione, tanto i giudici magistrati quanto i giurati possono cadere in abbaglio od in arbitrario avviso. Quanto all' omicidio in particolare, l'errore è facilissimo, perchè la decisione intorno alla colpabilità dipende da considerazioni di medicina legale e di psichiatria, difficili e mal sicure di loro natura per gli uomini dell' arte, più ancora pei giudici e giurati. Laonde accade che le condanne pronunziate per tale reato spesso colpiscono innocenti, e le proposte di grazia pongono il sovrano nel più penoso imbarazzo. Per tutte queste cose noi aderiamo alla proposta del distinto giudice prussiano Bornemann, (15) che anche pel reato di omicidio si abolisca la pena di morte. Nè ci sembra aver meno ragione il Berner, (16) il quale propone che, abolita la pena di morte, si riformi tutta quanta la teoria dell' omicidio e dell' uccisione, togliendo le soverchie distinzioni che la ingombrano.

Ai giorni nostri è assai diffusa l'opinione che togliendo alle esecuzioni capitali il carattere della pubblicità, torrebbesi eziandio la maggior parte delle obbiezioni alla pena capitale, perchè il sentimento pubblico non sarebbe più offeso sul vivo dalle ributtanti scene di ferocia, cui talvolta l' esecuzione dà luogo. Prime furono le legislazioni di parecchi Stati dell'America ad ordinare l' esecuzione della pena di morte dentro il recinto del carcere; e questo esempio venne seguito da parecchie legislazioni tedesche, e in particolare da quella di Baviera del 10 novembre 1861, la quale all' art. 15 prescrive che la pena di morte si debba eseguire in uno spazio chiuso, alla presenza di una commissione giudiziale, e di un impiegato della procura di Stato. Noi

non neghiamo che, tolta la pubblicità delle esecuzioni capitali, non si tolgano molti gravi inconvenienti, ma sappiamo altresì dall' esperienza che la cosa presenta pure molte difficoltá. Già da gran tempo si discute in Inghilterra circa la pubblicità delle esecuzioni capitali, e la deliberazione del Parlamento riuscì favorevole alla medesima. Nell' anno 1856 una commissione istituita dalla Camera dei Lordi interpellò un gran numero di uomini esperimentati, come sceriffi, direttori e capellani di prigioni, impiegati di polizia intorno agli inconvenienti delle esecuzioni pubbliche (17), e la pluralità degli interrogati si pronunziò contraria alle medesime. In quell' occasione anche Clay, che per 34 anni consecutivi era stato capellano delle carceri, si dichiarò convinto (18) che le esecuzioni fatte dentro le mura del carcere agirebbero molto più efficacemente sulla immaginazione di coloro che non vi assistono. In epoca a noi più vicina la società giuridica di Londra fece elaborare un rapporto intorno alla maniera di eseguire la pena di morte, e intorno alla quistione generale di questa pena. L'autore del rapporto si dichiarò contrario alla pubblicità delle capitali esecuzioni, ma dopo avere additati gli inconvenienti delle esecuzioni in segreto, conchiuse per l' abolizione della pena di morte, e per la sostituzione della prigionia perpetua. Al presente poi si può dire che dalle testimonianze di uomini competenti risulta essere la grande maggioranza del popolo inglese contraria alla esecuzione in segreto. Principali motivi di ciò sono la inradicata abitudine di quel popolo alla pubblicità di tutti gli atti della amministrazione, e l' importanza che si dá all' intimidazione pro-

dotta dalla vista del supplizio (20). Vuolsi inoltre sapere che degli Stati americani soltanto la minor parte hanno abolita la pubblicità delle esecuzioni capitali, che le condanne capitali dei giudizi federali vengono sempre eseguite in pubblico, e che in alcuni Stati ad onta della proibizione delle esecuzioni pubbliche, sogliono tuttavia assistere alle medesime centinaja di spettatori (21). Anche nel Belgio e nel già Regno di Sardegna, dopo molte discussioni, la pubblicità delle esecuzioni capitali vene conservata. In Francia però non mancarono autorevoli voci (22) contro la medesima. Nella Baviera, mentre secondo il progetto governativo del 1856 l'esecuzione capitale dovea farsi davanti a 12 persone, la commissione della seconda camera invece ordinò la pubblicità delle esecuzioni, ammettendo però alle medesime soltanto persone adulte di sesso maschile. Nella Camera dei consiglieri di Stato (23), le opinioni erano divise, poichè parecchi parteggiavano per la pubblicità, onde conservare le virtù intimidativa della pena, ma alla fine fu vinto con piccola maggioranza il partito di una pubblicità ristretta. Nella discussione del progetto presentato nel 1859, la opinione della commissione della seconda camera era contraria alla pubblicità assoluta, ma pur non ostante si riconobbe l'inconveniente di una meno guarentita regolarità, e della coazione dei membri del comune ad assistere a sì lugubre scena, cosicchè si addivenne all'attuale art. 15, (24), nel quale è detto espressamente che non esiste obbligo per gli invitati ad assistere.

Dalle cose finqui dette si può raccogliere: I. l' esperienza insegnare che non soltanto il vedere, ma anche

solo il saper che in un dato luogo e momento un uomo viene messo a morte, produce un doloroso sentimento; II. potersi ritenere che, siccome tolta la pubblicità delle esecuzioni capitali, l' effetto di queste sugli animi é incontentabilmente minore, così un legislatore che statuisce quella novitá, riconosce implicitamente la niuna importanza di quell' effetto, e quindi in pari tempo del principale motivo che per tanti secoli venne assegnato all' uso della pena di morte (25); III. la non pubblicità delle capitali esecuzioni ingenerare una naturale diffidenza nei cittadini abituati alla pubblicità di tutti gli atti della amministrazione della giustizia. (26) Codesta diffidenza sarà poi anche maggiore allorchè si metteranno a morte condannati politici, e diventerá una ancor più penosa impressione, allorquando per mala ventura l' atto dell' esecuzione darà luogo a quelle orribili scene, di cui si è parlato in altra occasione. IV. La principale difficoltà che presenta il sistema della esecuzione capitale in privato consiste nelle minori guarentigie di regolarità. In America e in parecchi Stati tedeschi si pensò di fare intervenire alla esecuzione in privato persone officiali (27), ma o codeste persone sono obbligate ad assistere, ed è questa una legge inumana, e molte volte persino perniciosa alla salute dell' individuo, (28), o quell' obbligo non esiste, e vi ha pericolo, sempre maggiore col crescere l'avversione popolare alla pena di morte, di avere delle esecuzioni senza testimoni. Si pensi al contegno del popolo fiorentino (29) nell' occasione dell' ultima esecuzione capitale che ebbe luogo in Firenze; esso ritraevasi spontaneamente dal luogo del supplizio, e da tutte le vie che vi conducevano. L'e-

secuzione capitale in luogo chiuso non vale quindi a vincere le obbiezioni che si fanno alla pena capitale, siccome quella che evitando alcuni inconvenienti di questa pena, ne produce altri non minori dei primi.

Onde prevenire le condanne capitali di persone innocenti, furono proposti principalmente questi due espedienti. I. di non ammettere alcuna sentenza di morte come valida, se non pronunziata a voti unanimi; II. di non permettere una tale sentenza dietro prova indiziaria, e di sostituire in questo caso alla pena di morte quella del carcere a vita. Nessuno di questi due mezzi ci sembra appieno commendevole.

La prescrizione dell' unanimità dei voti fu per un certo tempo vigente in Toscana, ed anche introdotta nell' isola di Malta col regolamento di procedura penale promulgato dal governo inglese (30), nel quale è statuito, che se i giurati non sono unanimi nel dichiarare il fatto, la corte di giustizia debba, invece della pena di morte, pronunciare la prigionia per 12 anni, oppure a vita. Ma codesto sistema oltrechè dalla esperienza fatta in Inghilterra ed in America appare insufficiente a guarentire gli innocenti, riposa su di una incerta base, potendo circostanze accidentali produrre l' unanimità o la semplice maggioranza dei voti, ed ha poi l' effetto indiretto di togliere credito alle condanne di altra natura, per le quali l' unanimità dei votanti non è richiesta.

Il secondo principio venne in questo secolo accettato da molte legislazioni alemanne, e lo è ancora dalla legislazione austriaca. Esso proviene dalla antica dottrina che distingueva la così detta prova naturale dalla circostanziale, e la prima reputava più sicura della se-

conda. Ma l' erroneità di codesta dottrina è oggidì universalmente conosciuta, abbenchè non si possa negare che a desumere la prova dai così detti indizii richiedesi una speciale operazione dello intelletto, e che, se i giudici, il procuratore, il presidente, e il difensore non adoperano la più scrupulosa diligenza nel fare il dover loro, molto facilmente si possono pronunziare in tali casi ingiuste condanne. Noi abbiamo quindi additato superiormente la difficile posizione in cui trovasi il sovrano che viene richiesto della grazia da condanne indiziarie, e ne abbiamo eziandio dedotto un argomento in pro dell' abolizione della pena di morte. Nè vuolsi dimenticare che innocenti si possono condannare anche dietro la testimonianza di uomini apparentemente degnissimi di fede, (31) e che il principio di cui parliamo scalza la pubblica fede nelle altre prove criminali.
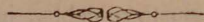
CONCLUSIONE DELL' OPERA

Dalle considerazioni esposte in questa operetta ci pare che il lettore possa concludere che la scienza, la legislazione, e l' esperienza ci fanno del pari credere vicina l' epoca della totale abolizione della pena di morte. Questo risultato non potrà più mancare allorquando sarà universale la persuasione che la pena di morte non è nè necessaria, nè utile, produce gravissimi e talvolta irreparabili inconvenienti, e che le si può

senza nessun danno sostituire la pena del carcere, eseguita secondo un bene inteso sistema di correzione. Noi porremo fine al nostro dire colle parole di un illustre statista americano, (32), il governatore del Massachusetts (33), nel suo messaggio ufficiale relativo alla pena di morte. " Io deploro, egli dice, che la pena di morte sia
" rimasta nel codice del Massachusetts, mentre ella
" va scomparendo a poco a poco dalle legislazioni di
" tutti i popoli civili, imperocchè essa è riconosciuta
" come non necessaria, come pericolosa, e di pregiu-
" dizievole influenza su parecchie persone. Lo studio e
" la riflessione di molti anni mi hanno persuaso che que-
" sto genere di pena deve cessare presso i popoli me-
" glio ordinati, e già educati. Una procedura degna di
" barbara società, una dura necessità, che talvolta si
" manifesta nella guerra, possono soltanto giustificarla.
" In uno stato, come il nostro, il patibolo è una scena
" d'orrore, che scuote le fantasie, turba il sonno degli
" uomini di sentire delicato, ricorda epoche di barba-
" rie, mentre il delinquente se la raffigura semplice-
" mente come un malanno con cui la natura affligge
» l'umanità. " (34).

NOTE

al Capitolo XVII.
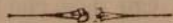
(1) *Zachariae nell' arch. del dir. crim. n. 45 p. 277 Paner, Abolizione della pena di morte. p. 33.*

(2) *Ottime osservazioni fornisce, oltre al Guizot nella scrittura citata, il duca Decazes nella seduta della Camera dei Pari del 1832. Inoltre Hèlie, Théorie du droit pènal n. 964-84 colle buone aggiunte di Nypels nella sua nuova edizione dell' opera di Hélie Vol. 1. f. 361 e Bérenger, de la repression pènale p. 9.-11.*

(3) *Zachariae, nella memoria succitata, dice ingiusta la pena di morte pei reati politici, perchè non è giusto distruggere l' uomo, perchè non ha adempiuto i doveri del cittadino.*

(4) *Osenbrüggen, Materiali per la storia del diritto criminale nella Svizzera 1859 p. 12. Osenbrüggen, diritto penale alemanno p. 208-216. Zöpfl, storia del diritto germanico p. 949. Arch. pel dir. pen. prus. II p. 145.*

(5) *Archivio del diritto penale prussiano V. P. 668 VIII. p. 194. Schewarz nella Gerichtssa al 1859, p. 322.*

(6) *V. l' Arch. del dir. pen. pruss. VII. p. 303.*

(7) *Arch. del dir. pen pruss. IX. p. 441.*

(8) *Ibid. 11. p. 305.*

(9) *Vedi i casi riferiti nel Bollettino del Ministero della Giustizia di Prussia 1848 p. 251, inoltre i casi nell' arch. del dir. pen. pruss. II. p. 301 V. p. 668 VII. p. 638 VIII. p. 65, e i casi narrati nella Gazzetta Giudiziale austriaca 1854 p. 536; la Gazzetta Giudiziale, sessione 1860 p. 241. De Grosz, Giornale per l'amministrazione della giustizia penale IV. p. 482.*

(10) *Ciò fu ammesso dai Tribunali toscani, allorquando la pena capitale venne ristabilita in Toscana.*

(11) *P. es. in America.*

(12) *P. es. nel Codice del Brunswich.*

(13) *P. es. in Francia, e nell'ex-reame di Sardegna.*

(14) *P. es. nel codice Toscano, e nel nuovo codice Svedese.*

(15) *Bollett. del Minist. della giust. pruss. 1848. p. 253.*

(16) *Berner, dell' abolizione della pena di morte, p. 40*

(17) *Intorno al rapporto presentato in quel tempo dalla commissione del 17 Luglio 1856 v. l' Arch. del dir. crim. 1857. p. 18.*

(18) *Pubblicato del The prison chaplain p. 350.*

(19) *Society for promoting the amendenent of the law. Rapporto di Webston del 17 Dic. 1860.*

(20) *Fra i testimoni sentiti nel 1856 dalla Commissione trovavasi anche un certo signor di Katte (impiegato dell' ambasciata prussiana). Questi alla domanda della commissione: se avesse motivi per ritenere che dopo il nuovo sistema fosse accaduto un minor numero di omicidj, rispose che si; ma i giuristi inglesi censurarono questa risposta, perchè i motivi non ne vennero esibiti.*

(21) *Una commovente descrizione delle esecuzioni che ebbero luogo negli Stati inglesi trovasi nel Iournal of prison discipline. Philadelphia* 1850. *Inly p.* 117.

(22) *Specialmente Berenger, de la repression pénale p.* 466-471. *Il governo cerca di ovviare ai pericoli della pubblicità, facendo fare le esecuzioni di buon mattino e tenendole segrete per un intiero giorno.*

(23) *Discussioni del comitato legislativo della Camera dei consiglieri di Stato Vol.* 1. *p.* 96-106.

(24) *L' art.* 15, *dice: La pena capitale viene eseguita colla decapitazione alla presenza di una commissione giudiziale e di un impiegato della procura di Stato, in uno spazio ricinto. Inoltre il capo della comune in cui l' esecuzione ha luogo, deve convocare* 24 *cittadini scelti fra i rappresentanti del comune, oppure fra gli altri onorevoli cittadini, onde assistere all' esecuzione. Coloro che non compajono debbono essere surrogati da altri. Del resto l'assenza di queste persone non è di ostacolò all'esecuzione. Devesi eziandio permettere l'accesso ad uno o due sacerdoti della confessione del condannato, ed al difensore. La stessa concessione può farsi anche ad altre persone.* "

(25) *Questo punto è ottimamente dimostrato da* Winslovv, *nel Iournal of phsichological medicine. London* 1858 *p. LXXXI.*

(26) *A ragione dice lo Zachariae nell' Arch. del dir. crim. p.* 103, *che la chiamata dei testimoni desta nel popolo l' idea che si dubiti della giustizia dell' atto. Lo stesso osserva anche il Berner, della pena di morte p.* 13.

(27) *Nell' Inghilterra fu proposto che i giurati, i quali condannarono l' accusato debbano essere presenti.*

A ragione osserva però il Webster nel già citato rapporto p. 8, che ciò potrebbe condurre ad un maggior numero di assoluzioni di colpevoli, perché i Giurati, sapendo che l' ammissione della reità trae seco il penoso dovere di dovere assistere al feroce spettacolo, si indurrebbero facilmente a dichiarare non colpevole l'accusato.

(28) *Berner, della pena di morte p.* 13.

(29) *Degno di osservazione é quanto dice in proposito il Berenger*, de la repression penale *p.* 41.

(30) *Codice del* 10 *Marzo* 1854 *art.* 434.

(31) *Nel succitato caso accaduto nell' Annover, Ziegenmaier e Putze vennero dichiarati innocenti di omicidio sulla base di un unica testimonianza.*

(32) *Adress of his excellency. I Andrew to the two branches of the legislature of Massachusets. Ianuary* 1862. *Boston* 1862 *p.* 45.

(33) *La dichiarazione di Andrevv intorno alla pena di morte, contenuta nel messaggio del* 1861 *fu da noi riferita superiormente !*

(34) *Secondo il progetto di codice penale portoghese del* 1862 *art..* 65. 103. *le donne non possano essere condannate a morte. Questa disposizione è spiegata dal fatto che dal* 1777 *in poi non ebbero più luogo esecuzioni capitali. In questo proposito leggasi l' opera dell' illustre criminalista francese Bonneville de Marsangy,* Moralitè comparèe de la femme et de l' homme an double point de vue de l' amèlioration des lois pènales et des progrès de la civilisation. Lisbonne 1861

INDICE DEI CAPITOLI

APPENDICE PRIMA

Dopo la pubblicazione dell' opera intorno alla pena di morte, l'autore è venuto in cognizione di nuovi fatti relativi allo stato della quistione, e crede qui opportuno di farli conoscere.

I. Riguardo alla discussione che ebbe luogo nel cantone di Basilea-Campagna, e della quale è fatto cenno nell' opera, si conoscono ora i lavori del comitato costituzionale, la cui importanza é accresciuta dalla circostanza che gli oratori non erano per la massima parte giureconsulti, ma esponevano semplicemente le opinioni dominanti nel popolo. La conservazione della pena di morte venne propugnata persino dal liberale Frey (Giureconsulto), il quale, pure ammettendo che questa pena scomparirà col progredire della civiltà, non ne crede però ancor giunto il tempo, pel motivo che il popolo vi scorge un mezzo tuttora indispensabile di sicurezza. Altri oratori insistettero sul medesimo argomento, allegando in particolare che il cantone non possiede altri mezzi di rendere innocui i delinquenti, perchè la prigionia non esclude la possibilità dell'evasione. Un oratore narrò il fatto di un delinquente, il quale, rinchiuso in carcere, uscì in terribili minacce, osservando che omai più non si trattava della vita, poichè la nuova costituzione aveva abolita la pena di morte. Un giovane teologo, di

nome Birman, ammetteva che la pena di morte non si dovesse applicare che nei casi di omicidio premeditato, ma riteneva che non si potesse farne senza pel motivo che la pena ha per iscopo l' intimidazione, e in pari tempo l' espiazione. Egli raccontava di un condannato a morte, il quale consigliato a chiedere grazia della vita, rispose che una simile vita non potea più tollerare. Aggiungeva eziandio che se allo stato si volesse contestare il diritto di togliere ad un cittadino la vita pel motivo ch' ei non glie l' ha data, non si potrebbe giustificare il diritto che pure ogni stato s' arroga di mandare i cittadini alla guerra. — La migliore dimostrazione della proposta di abolizione della pena capitale diedela Riggenbach (direttore di giustizia) il quale pure riconobbe l'impossibilità che questa proposta venisse acettata, ad onta della contraria opinione dominante. Egli combattè il preteso diritto di vita e di morte conceduto allo stato sui cittadini; revocò in dubbio l' efficacia della pena capitale, appoggiandosi all' esempio di Berna, dove, or son due anni, numerosissime furono le esecuzioni capitali, e tuttavia si commisero molti omicidi. Lo scopo della pena, diceva egli, è la riparazione del danno recato, al che la pena di morte non vale. Lo stato, proclamò egli altamente, deve dare opera a riformare le prigioni in modo che si raggiunga la correzione dei delinquenti. Nella votazione si ebbero 46 voti per la conservazione della pena capitale, e 16 in contrario.

II. Fra i più recenti lavori scientifici intorno alla quistione della pena di morte vuolsi citare uno dello ingegnoso ed erudito scrittore francese Frank, del qua-

le è fatta menzione anche nel corso della nostra opera. Nel 4 capitolo di un ottimo lavoro, inserito nella *Revue contemporaine* del 31 ottobre 1862 (p. 618) egli si pronunciò ricisamente contrario alla pena di morte, poichè scopo della pena non può essere l'espiazione, perchè questa pena non atterrisce, mentre assai maggiore è invece l'effetto di una bene ordinata prigione. — Walther (professore in Monaco, e Giureconsulto acutissimo, e di criterio pratico fornitissimo) esprime nella rivista critica trimestrale di legislazione (Monaco, 1862, vol. 4 p. 431) la sua fiducia che la pena capitale sparirà tra breve, in virtù del progresso che si fa sentire non soltanto nei materiali interessi, ma anche nelle idee. Non vi ha scampo, dice il Walther, che i difensori di quella pena non abbiano tentato, e che non sia loro stato precluso; nè l'autorità della storia può utilmente invocarsi, perchè mille anni di ingiustizia non generano il diritto. — Il contrario avviso sostenne il Geib (Professore a Tubinga, autore di molti pregiati lavori di scienza criminale) nel suo trattato di diritto penale, pubblicato nel 1862. A pagina 408 egli dice: tutta la quistione si risolve nello investigare se la coscienza popolare esiga realmente l'applicazione della pena di morte, sicchè senza di questa rimanga insoddisfatta, e qualsiasi altra pena, sostituita alla prima, appaja non corrispondente al reato, non atta nè a rassicurare, nè ad espiare. Ora, prosegue il Geib, non vi ha dubbio che oggidì la pena capitale non sia universalmente richiesta almeno pel reato d'omicidio, laonde la si deve riputare non solo opportuna, ma necessaria. Noi però, benchè rispettiamo la convin-

zione del Geib, non possiamo tuttavia accettare la sua argomentazione. Non vediamo infatti da qual fonte egli desuma la sua certezza che la popolare coscienza esiga la pena capitale. In ben pochi paesi vi hanno istituzioni valevoli a farci conoscere esattamente e pienamente la convinzione del popolo intorno alla pena capitale. Niuno vorrà certamente attribuire gran peso alle espressioni della rozza plebe spettatrice delle capitali esecuzioni, alle assicurazioni di magistrati o di uomini devoti al principio dell'intimidazione, o di sacerdoti poco illuminati (le espressioni precedentemente citate del rispettabile ed esperimentato Braunvald bastar dovrebbero a dileguare gli antichi pregiudizi), i quali non si possono spogliare del mistico concetto dell' espiazione, e non conoscono affatto la vita reale. La quistione, se la pena di morte debbasi conservare od abolire, vuol essere risoluta colla scorta dei fatti, ma appunto dai fatti noi fummo ammaestrati che quella pena non incute quel terrore che si pretende; che laddove fu abolita, non si ebbe quell' aumento di delitti che alcuni voleano far temere; che la grazia, diventata quasi una necessità, nuoce al Governo; che i più malvagi delinquenti possono emendarsi col soccorso di un bene inteso sistema carcerario; che le condanne capitali di innocenti non si potranno mai totalmente evitare.

III. A proposito di quest' ultimo punto, noi leggiamo nei rendiconti della nuova Gazzetta di Zurigo (1862. numeri 325 - 330) che nel 1855 la signora Stocker fu condannata, benchè innocente, a 15 anni di carcere a titolo di appiccato incendio, e vi stette

per 7 anni, dopo il qual tempo riuscì ad un virtuoso sacerdote di aver le prove che il reato era stato commesso da un altro individuo di nome Hauser, il quale venne anche condannato per tal motivo nel novembre del 1862, dichiarandosi in pari tempo la piena innocenza della donna. Era questo il quarto caso di condanne d'innocenti avvenute in Zurigo, e sempre i giudici erano stati condotti in errore da false testimonianze, alle quali però nel caso poc' anzi narrato si aggiunse anche l'impazienza e la passione del procurator regio, il quale non lasciò che si svolgessero tutti gli argomenti e le prove della difesa. — Terribile è il caso di condanna di un innocente, che si constatò in Francia nel 1862, e intorno al quale il giornale *Le Droit* (del giorno 17 novembre 1862) fornisce complete notizie. Una donna, per nome Doize, era stata dichiarata colpevole di parricidio dai giurati, e pel concorso di circostanze attenuanti condannata alla perpetua prigionia. Durante questa pena, si scoperse in un processo agitato davanti alla Corte d'assise di Amiens, che l' autore dell'omicidio era stato un individuo che colla figlia dell'ucciso non avea rapporto alcuno. La condannata avea confessato di essere parricida, ma si venne a constatare che a questa falsa confessione ell'era stata costretta da una specie di tortura, cioè dai mali trattamenti cui l'avea sottoposta il giudice istruttore — Un recente caso di condanna d' innocente si avverò in Corsica (V. in proposito il *Droit* del 1 Dicembre 1862 num. 285), essendosi condannato a vent' anni di prigionia per titolo d' omicidio un certo Renosi, in luogo di certo Simoni che era stato il vero

delinquente. Noi ora dimandiamo, se il crescente numero di condanne d' innocenti non basterebbe per sè solo a giustificare l' abolizione della pena capitale? Sventuratamente leggesi in un giornale che siffatti casi non provano nulla, perchè non sono frequenti, non accadono che nella procedura per Giurati, e con maggior cura nello studio delle prove si potrebbero evitare. A codesti amici della pena di morte noi facciamo osservare che non è più facile nel processo inquisitorio di guarentirsi contro gli eccessi di zelo dei giudici inquirenti nel vincere l'ostinazione degli imputati, di quello che di premunirsi contro le erronee condanne dei Giudici Magistrati e de' Giurati in base a false testimonianze.

MITTERMAIER

APPENDICE SECONDA

Recenti scritti e discussioni intorno alla pena di morte

Ella è indubbiamente una importantissima quistione, intorno alla quale ogni cultore del diritto penale deve prendere un deciso partito, quella della conservazione della pena capitale nei codici. Qualunque indagine intorno al principio del gius penale viene a porsi differentemente secondochè la pena di morte si conservi o si abbandoni. Fu al certo un motivo di allegrezza per ognuno la recente dichiarazione di un ministro tedesco (de Schmerling in Vienna), ch'egli avea totalmente abbandonato il principio di intimidazione. Per essere coerente a sè stesso dovrebbe quel ministro avversare la pena di morte.

Ai tempi nostri si pose a principio del diritto penale la correzione del reo, ma gli avversarj del medesimo adducono la pretesa necessità della pena capitale. Soltanto se la pena capitale sparirà dai codici, anche il principio d' intimidazione potrà dirsi abbandonato; soltanto allora si potrà conciliare il male della carcerazione con una opportuna influenza emendatrice del reo. E questo principio della correzione potrà essere conseguentemente attuato non solo nell' ordinamento degli istituti di pena, ma eziandio nella scelta delle pene, e in particola-

re si manifesterà nell' abbandono di certe pene che vi ripugnano, locchè pur troppo non accadde finora, sicchè i codici penali, compilati dietro opposte esigenze, presentano un complesso di istituzioni eterogenee e di mezze misure.

Quando la pena di morte sparirà dai codici, trionferà uno dei sommi principii della legislazione penale, quello cioè, che nessuna pena debbasi statuire in modo assoluto. Oggidì anche nei più recenti codici penali vedesi comminata in modo assoluto la perpetua prigionia, mentre, pur conservandola, (1) si dovrebbe porla soltanto come un massimo, al quale il giudice possa arrivare, se vuole, e che non tolga la possibilità di un condono di parte della pena a quel delinquente il quale abbia dato sicure prove di morale miglioramento, siccome usa in Inghilterra. Abolita la pena di morte, viene a cambiarsi tutta la scala delle pene di prigionia. La prigionia perpetua verrà comminata soltanto ai gravissimi reati, e la pena prossima alla massima verrà ad essere la prigionia dai 10 ai 20 anni, e poi verrà quella della prigionia dai 10 ai 15 anni.

Nella recente sua opera sulla pena di morte l'autore del presente articolo espose il risultato delle sue osservazioni fatte in un periodo di 50 anni. (2) Egli deve confessare che durante tutto questo tempo fu sempre d' avviso che la pena di morte si debba abolire, ma vent' anni fa, dominato da un' erronea teorica della Giustizia non osava revocare in dubbio la legittimità della pena capitale, e propendeva a credere, che in questa quistione tutto dipenda dal ricercare se quella pena sia necessaria in un dato stato, e tutt'al

più si debba adoperare affinchè l'uso della medesima divenga il più scarso possibile. In un'epoca, come la nostra, nella quale si sbandiscono le vuote forme, si mette in cima a tutte le cure della società e della legge il bene della vita umana, l'autore di quello scritto si propose naturalmente un intento pratico. Non potè essere suo sistema quello di fare appello precipuamente a sentimentali ragioni, chè, siccome ben disse un recente scrittore del quale terremo conto anche piu oltre (3) al sentimento umano vuolsi aver riguardo, ma non fino a dedurne decisivi argomenti.

Dopo la pubblicazione dell'opera citata, sono apparse nel campo della legislazione e della Giurisprudenza importanti innovazioni nelle opinioni relative alla pena di morte, e si raccolsero nuove esperienze, delle quali vuolsi tener conto onde esporre lo stato attuale della quistione

Per ciò che riguarda la legislazione, vuolsi sapere che la più recente legislazione del paese dove la pena capitale era maggiormente abusata, cioè dell'Inghilterra, abolì la pena di morte per tutti i reati, ad eccezione dell'assassinio e dei più gravi casi di alto tradimento. Ciò accadde in virtù della legge di consolidazione delle leggi penali del 6 Agosto 1861 (4) Questo fatto è tanto più degno di rimarco, se si riflette che in Inghilterra nell'anno 1817 uscirono ancora 1302 condanne capitali, che dal 1810 al 1832 si decapitarono 759 persone, che nell'anno 1861 si pronunziarono 5 condanne per furto semplice, 3 per invasione di domicilio con violenza contro persone, 1 per appiccato incendio. D'ora in avanti non possono più

uscire sentenze capitali per tali titoli. Ciò devesi specialmente all'opera del Ministro Lewis, a cui spetta ricever comunicazione delle condanne capitali per decidere se debbansi eseguire, o invocare la grazia sovrana.

Nell' attuale legislazione penale italiana pubblicata nel 1859 la pena di morte non è comminata che in 9 casi, mentre nel codice penale sardo del 1839 la era comminata in 41 casi.

Nel codice penale bavarese del 10 novembre 1861 la pena di morte trovasi comminata soltanto a 2 casi di alto tradimento, a 3 casi di pubblica tradigione, al caso più grave di offesa alla maestà sovrana, all' assassinio, alla rapina susseguita da morte del derubato, all'abuso del potere di ufficio, mentre nel codice del 1813 la era comminata in 26 casi.

Vuolsi notare eziandio che nella maggior parte delle più recenti legislazioni è reso possibile il recedere dalla pena di morte comminata dalla legge, allorchè concorrano cause mitiganti, e ciò o per tutti i delitti, siccome accade in Francia, nel codice penale italiano, nei codici penali di Appenzell e di Lucerna, nel codice penale serbico, o per lo meno pel delitto di assassinio, come per es. nel codice penale toscano dell' anno 1853 (5), e nel nuovo codice penale svedese — Oltracciò le nuove legislazioni non comminano più la pena di morte in maniera assoluta, ma o in modo alternativo, lasciando quindi libero il criterio del giudice, come per es. nel recente progetto (6) di codice penale amburghese del 1862, oppure stabilendo due gradi nell' assassinio, commi-

nandosi la pena di morte all'omicidio di primo grado, e la prigionia a quello di secondo (7).

Venendo ora alla giurisprudenza, vuolsi notare che in Francia nell'anno 1860, appunto nei delitti puniti colla morte, i Giurati pronunciarono bensì un verdetto affermativo, ma non ammisero quel carattere del fatto, donde l'accusa facea dipendere la punizione capitale, per es. nell'accusa d'omicidio il reo proposito, nell'accusa d'infanticidio il *dolus*. (8). Talvolta però, come per es. in Toscana, si sono veduti anche giudici magistrati propendere all'eguale sistema.

Degno di particolare osservazione si è il numero sempre crescente delle grazie nei casi in cui vennero pronunciate sentenze capitali. Nell' Austria si pronunziarono nell' anno 1857, 127 condanne capitali, 44 delle quali vennero susseguite da grazia (le condanne furono 3 per alto tradimento, 63 per omicidio, 1 per appiccato incendio, 56 per rapina). Nell'anno 1850 vennero emanate 122 condanne capitali, e 48 furono susseguite da grazia. Vuolsi però avvertire che parecchie di queste condanne furono pronunciate da giudizii statarii in Ungheria. Dedotte le condanne di questa natura, risulta che nel 1847, 27 sopra 34 condanne capitali furono susseguite da grazia, nel 1858 lo furono 26 sopra 30 (9). Nella Prussia dal 1858 sino al 1860 di 101 condanne capitali 11 furono confermate, sicchè in quegli anni la media annuale dei messi a morte fu di 3, mentre dal 1855 al 1857 era stata di 26. Delle 88 condanne capitali pronunciate dal 1858 sino al 1860 furono 69 per omicidio (pronunziate contro 15 donne fra gli altri delinquenti), 11 per uccisione, 8 per appiccato in-

cendio (9) Delle 11 condanne capitali pronunciate dal 1855 sino al 1860 furono 10 per omicidio, 1 per uccisione. — Nel Regno di Baviera furono nel 1861 condannate nel capo 27 persone (13 per omicidio, 7 per rapina, 6 per appiccato incendio); tutte furono graziate ad eccezione di una sola (10).

Paragonando i dati statistici degli stati forestieri, si scorge in Francia una minor facilità di graziare che negli stati tedeschi. Nel corso degli ultimi dieci anni vennero condannati a morte 499 individui, in termine medio 50 per anno (dal 1850 al 1863 soltanto 43). Di quei 499 ne furono messi a morte 278 (86 sopra 100). Dei condannati 95 sopra 100 erano affatto i molti, e 49 sopra 100 erano recidivi. Riguardo al numero delle accuse per omicidio si mostra dal 1826 al 1860 una oscillazione, perchè in parecchi anni furono 329, in altri soltanto 187, ma il numero ordinario rimane racchiuso fra 230 e 250. Nell' anno 1860 furono condannate a morte 39 persone, delle quali 27 tolte di vita, 12 furono graziate (fra i condannati per omicidio ve ne hanno 21, nei quali concorrevano l'uccisione e il furto, 2 commisero quel reato durante lo stato di pena, (contro ispettori carcerarii.) Nel Belgio, risulta da sicure informazioni che dal 1831 sino al fine del 1861 furono pronunciate 751 condanne capitali, delle quali 32 furono eseguite (cioè 7 per 100). Fra i condannati vi furono 10 parricidi, 23 avvelenatori 129 incendiari, 179 assassini. Nell' Inghilterra furono emanate nel 1861, 50 sentenze capitali (26 per omicidio, 3 per attentato omicidio), e 15 ne vennero eseguite, 14 per omicidio, 1 per attentato omicidio, con circostanze aggravanti.

I recenti lavori scientifici intorno alla pena di morte non furono tanto frequenti in Germania, quanto in Italia. Del pregevole giornale del Prof. Ellero di Bologna: per l'abolizione della pena di morte (11), del quale noi abbiamo già parlato nel nostro scritto intorno alla pena di morte, non sono per verità comparse finora che cinque puntate. Benchè non sia forse ancor sufficiente il corredo dei fatti e della esperienza in codesta pubblicazione, (12) non può negarsi tuttavia che vi si trovano parecchi lavori di merito intorno alla legittimità od opportunità della pena capitale. Intento principale degli scrittori si e quello di dimostrare come, col progredire della civiltà vada sempre più diffondendosi nei legislatori, ne' giudici e nel popolo la convinzione che la pena di morte o debbasi abolire, o in minor numero di casi comminare. La maggior parte dei lavori hanno di mira di giustificare gli argomenti addotti da Beccaria. È a notarsi però che il giornale accorse con imparzialità anche le osservazioni dell' ingegnoso *Ulloa* (13), il quale ammonisce contro una prematura abolizione della pena di morte, perchè a suo credere, la cognizione di ciò indurrebbe facilmente il popolo a gravi delitti.

Anche in altri giornali giuridici italiani trovansi parecchi interessanti lavori intorno alla pena di morte, e in ispecie nel giornale *La Legge* (14), in cui, fra le altre cose, parecchi giureconsulti pratici, ed anche presidenti, combattono l' opinione diffusa in Italia, e incoraggiata dallo stesso ministro di giustizia, che la diminuzione dei casi di pena capitale, e in ispecie l'attribuzione ai giurati della facoltà di ammettere cir-

costanze attenuanti (15), equivalgano ad una totale abolizione della pena stessa, e tolgano alla società un mezzo eccezionale, e talvolta necessario di difesa — Anche il Giornale che si pubblica in Venezia col titolo *l'Eco dei Tribunali* contiene un lavoro inteso a combattere il principio della intimidazione e la massima del diritto penale austriaco, che la pena capitale si debba infliggere a chi confessa il proprio reato, e non a chi lo nega.

Un dotto lavoro dell'avvocato Fulvio di Napoli (16) combatte la pena di morte, perchè non la si può dedurre dal vero principio del diritto penale, perchè pervenuta dall'erronea dottrina dell' intimidazione, e in un epoca in cui la società civile possedeva ancor pochi mezzi di miglioramento morale, perchè finalmente nè corregge, nè previene i delitti, ma è solo una misera vendetta che offende il sentimento della giustizia. Un buon sistema carcerario (17) può ottimamente surrogare, a giudizio dell' autore, la pena di morte. L' autore fa notare altresì l' inconveniente del diritto di grazia, di favorire assai facilmente la conservazione di troppo dure leggi penali.

La più recente pubblicazione italiana contro la pena di morte è dovuta al dottor Livi, Professore di medicina legale di Siena (18) Egli ha raccolta una serie di fatti psicologici e patologici, i quali dimostrano essere nell' uomo un istinto imitativo, che si manifesta nei suicidj e nelle perturbazioni mentali, ma soventi eziandio in molti reati di sangue, dovuti all' effetto morale delle capitali esecuzioni.

Non si devono neppur lasciare inosservate le dotte considerazioni di Frank (membro dell'Accademia e

professore in Parigi (19), nelle quali egli svolse con acutezza e profondità il principio del diritto penale. Benchè l' autore non siasi diffusamente occupato della pena di morte, si deduce però sicuramente dalle idee da lui esposte che a quelle pene egli debba essere avverso.

Anche nella Spagna comparve di recente uno scritto contrario alla pena di morte. (20)

Una recente pubblicazione comparsa in Bruxelles (21) con sigillo ufficiale assume la difesa della pena capitale. L' autore accetta la massima espressa da Damhouder nel 1564, che la pena di morte non è una pena, ma una *medecine de correction, pour faire peur aux autres*; afferma che i risultati, cui essa conduce, non sarebbero ottenibili con altri mezzi; che nel Belgio la pena di morte si esegue in sì ristretta misura, che la si riduce ad una mera minaccia, che dal 1830 in poi si ebbe un solo caso di errore nell' infliggerla, e che anche un sì infrequente errore si potrebbe evitare. A sostegno della sua opinione l' autore confuta i dati statistici forniti da alcuni suoi avversarj, e adduce in contrario il fatto, che allorquando nel Belgio dal 1836-1843 aumentò straordinariamente il numero degli incendi per vendetta dei campagnuoli, questi delitti cessarono quasi d'improvviso dopo che si addivenne ad alcune esecuzioni capitali. L' autore fa valere eziandio la dichiarazione di un condannato a morte, che non avrebbe commesso il delitto, se non avesse creduto che la pena di morte fosse abolita. Noi ritorneremo in seguito su tali argomenti; qui vogliamo soltanto notare, che l'autore dell' opera di cui parliamo accetta il principio

d'intimidazione, oggidì universalmente abbandonato, e che la sua asserzione, non potersi surrogare alla pena di morte un' altra di pari efficacia, non è facilmente ammissibile per chi pensi alle riforme di cui è capace il sistema carcerario.

La quistione della pena capitale fu di recente dibattuta eziandio in parecchie assemblee politiche, e cioè nel Parlamento di Weimar, nell'assemblea legislativa del Cantone di Basilea campagna, e nel congresso dei Giuristi tedeschi.

Già nelle mie opere intorno alla pena di morte io accennai che nell'anno 1856 fu ristabilita nel Weimar la pena di morte abolita nel 1849, e il partito fu vinto con 16 voti contro 14. Questa proporzione di voti dimostrava abbastanza fin d'allora che la pena di morte avea molti avversarj in quella assemblea. Nell' anno 1862 fu proposta nella camera bassa l'abolizione della pena capitale(22). La commissione della camera accolse la proposta a maggioranza di voti. Nelle discussioni furono fiacchi gli argomenti addotti da alcuni membri in favore della pena di morte; il deputato Fries disse, che dal 1850 - 57, nel quale periodo la pena di morte rimase abolita, accaddero nello stato di Weimar 2 omicidj, ma dopo il 1857, nel quale anno la pena di morte venne di bel nuovo introdotta, gli omicidi si decuplarono. Venne fatto valere altresì che l' istituzione della grazia può esser fomite di arbitrj (23). Il ministro obbiettò principalmente contro la proposta, che la pena di morte ha radici nella coscienza pubblica, e quindi l' abolizione può avere molti inconvenienti. La camera dichiarò nella votazione (con 19 voti contro, e 10 in

favore della pena di morte) che la pena di morte non è ne necessaria, nè opportuna, e deve quindi venire abolita. Il Granduca riservò a sè l' ultima decisione.

In Basilea-Campagna si presentò la quistione, allorquando la commissione del consiglio costituzionale presentò un progetto di revisione della costituzione. In questo progetto del 1862, leggevansi a p. 7 le seguenti parole: « la pena di morte è per lo avvenire totalmente abolita ». Nel progetto discusso dalla commissione di revisione prevalse l' opinione « che per casi straordinariamente gravi la pena di morte non possa abbandonarsi, e che la sua improvvisa abolizione sarebbe pericolosa. » Risultato della discussione si fu che si debba ammettere la dichiarazione delle circostanze attenuanti, e che pel reato d' omicidio la pena di morte non si debba comminare in modo assoluto. Siccome l' assemblea nazionale del 2 Novembre 1863 rispinse l' intiero progetto di revisione, così la quistione intorno alla pena di morte è per intanto differita in quel cantone.

L' opera intorno alla pena di morte, pubblicata dall' autore del presente scritto, fu occasione di importanti dichiarazioni per parte di molti Giureconsulti i quali ne resero conto nei pubblici fogli. Il signor *Chauffoux-Kestner* membro dell' assemblea nazionale in Parigi fino al 1851, nella *Revue Germanique et francaise*, Tomo XXII. del 16 Agosto 1862, p. 463, e Vol. XXIII, del 1 Ottobre p. 267, addusse importanti fatti desunti dall' andamento della giurisprudenza francese, per convalidare l' opinione che la pena di morte debba essere abo-

lita. Il Professore *Nypels* di Liegi, nel render conto nel Giornale *La Belgique judiciaire* 1862. Num. 70 P. IIII, dell' opera in discorso, espose ottimamente la storia delle opinioni relative alla pena di morte. — Il Prof. Glaser di Vienna, annunciando l' opere di Berner e di Mittermaier nella Gazzetta Giudiziale austriaca 1852. num. 75, 76, espose assai esattamente lo stato attuale della quistione colle seguenti parole, che noi crediamo opportuno di riportare. « La quistione si riduce ormai ad investigare se la pena capitale si possa oggidì abolire pel reato d' omicidio (in senso ristretto), e se gli avversarj della pena di morte abbiano un sufficiente appoggio nella pubblica opinione, affinchè una tale riforma, una volta fatta, non corra pericolo di rovinare per avverse mutazioni di tempi e di circostanze. Di quest' ultima cosa si può dubitare quando si rifletta che se tanta avversione esistesse contro la pena di morte nei paesi inciviliti, quanta pretendono alcuni, non se ne potrebbe spiegare la conservazione in sì gran numero di Stati, in cui la pubblica opinione ha pur grandissima e continua influenza sull' andamento della pubblica cosa, e il diritto di grazia viene esercitato da magistrati elettivi. In altri paesi il tribunale decidente può proporre la grazia ; nell'Inghilterra viene raccomandata la grazia alla Corona ; in Francia basta che si dichiari l' esistenza di circostanze attenuanti perchè la pena di morte venga esclusa. Cosicchè si può dire, che la pena di morte in nessun paese omai riposa sulla cieca obbedienza alla legge, e che non la si applica se non a quelle persone, che ne sono ritenute meritevoli dai giudici o dai giurati in vista dello speciale carattere del caso, »

L'autore venne onorato altresì da molte parti di scritti, nei quali persone alto locate ed autorevoli uomini pratici esprimevano decisamente la loro convinzione che la pena di morte non sia nè necessaria nè opportuna. Le opinioni dubitative erano cagionate o dal temere che un subitaneo passaggio dall'antico costume al nuovo possa produrre degl' inconvenienti, o dall' idea che l'abolizione della pena capitale possa offendere il sentimento pubblico, avvezzo a considerar questa pena come una necessaria espiazione. L'autore di questa scrittura, senza render pubblico il contenuto di quelle lettere, terrà però conto di alcune importanti comunicazioni, indispensabili al serio esame della quistione.

Anzitutto noi abbiamo un pregevole lavoro inteso a dimostrare la contraddizione della pena capitale colle idee cristiane, scritto dal presidente consistoriale Braunwald, che come presidente della commissione delle carceri in Strasburgo, potè conoscere la vita dei delinquenti, e i bisogni della società civile. Il cristianesimo, egli dice, comanda di togliere al delinquente la possibilità di nuocere, e di procacciargli i mezzi di pentirsi e di emendarsi, ogni altro genere di pena è contrario allo spirito di questa religione. Lo scopo della pena può solo essere l'emenda, non la vendetta, non la rimunerazione, non l'intimidazione. Un genere di pena, come la morte, che toglie la possibilità della correzione, è irragionevole, anticristiano, senza scopo. Non trattasi qui di prolungare la vita materiale, che per sè sola ha poco valore, ma la vita dell'anima, che essendo immortale, ha un valore incalcolabile. Il sig. Bra-

unwald riflette altresì in un'altra lettera che a torto si cita la Bibbia, la quale non può valere per tutti i popoli e per tutti i secoli; che come il cristianesimo ha abolita la teocrazia giudaica, le leggi civili, politiche, cerimoniali dei Giudei, così ha pure abolito le leggi penali che tutelavano le prime. Chi può pretendere, dice il signor Braunwald, che le leggi di sangue contenute nel diritto mosaico (24) rimangano obbligatorie, mentre ripugnano allo spirito del cristianesimo ? Anche nell' antico testamento si trovano passi (25) che provano Dio non volere la morte dell' empio, ma la sua conversione e salute. Il Braunwald analizza poi molti passi del nuovo testamento, per dimostrare che G. C. disapprovava la pena di morte, e che l' addurre in contrario alcuni passi isolati è un dimenticare (26) che il linguaggio in essi adoperato è figurato. Adduce inoltre il Braunvald, per dimostrare la inconciliabilità della pena capitale col cristianesimo, alcuni passi delle lettere degli apostoli, molti passi dei Padri della Chiesa dei primi secoli, i quali riprovano persino l'uccisione per necessaria difesa, e il sagrificio dell' incredulo.

Molte importanti comunicazioni ci sono eziandio pervenute, nelle quali si dimostra che la grazia sovrana non è sufficiente mezzo di riparare agli inconvenienti della pena capitale. Fra gli altri, il Glaser nella Gazzetta giudiziale austriaca del 1862 p. 298, avverte che nell' istituto della grazia sovrana mancano guarentigie della pienezza ed esattezza del rapporto che al sovrano vien fatta, mentre non si ha l' immediata osservazione, che tanto facilita la netta commisurazione della pena.

Egli è un grave errore quello di credere che la grazia valga a riparare il male prodotto dalla minaccia della pena di morte (27). Noi addurremo alcuni esempi che ci vennero comunicati, onde dimostrare quanto sia penosa molte volte la condizione di chi deve decidere intorno alla grazia. In un caso, il ministro che dovea fare la proposizione, chiese anzitutto al cappellano un rapporto intorno alle condizioni morali del delinquente; il cappellano rispose che avea constatato nel delinquente una sincera e totale emenda, ma che non consigliava di graziarlo, perchè le buone disposizioni morali, prodotte dall' idea del patibolo, avrebbero altrimenti potuto dileguarsi. Il sovrano fece non ostante la grazia, riconoscendo che nello stabilimento di pena, se i pubblici funzionarj fanno il loro dovere, non è impossibile di conservare e di aumentare le buone disposizioni morali dei delinquenti.

In un altro caso, nel quale una moglie e il suo amante erano stati condannati a morte per conjugicidio, i giudici (chè non vi erano giurati) erano discordi intorno al punto di raccomandare la Grazia. La donna non aveva al tempo del reato che 19 anni, il suo amante aveva un mese meno di 20 anni. Le discussioni non aveano messo in chiaro se il giovane avesse sedotto la donna, o se questa avesse indotto il suo amante a fornirle il veleno. La maggior parte dei giudici di prima istanza proposero la grazia per la moglie, e la conferma della sentenza contro l'amante, mentre una forte minorità proponeva la grazia anche per quest'ultimo. In seconda istanza i giudici furono di nuovo di opinione divisa; la mag-

gioranza proponeva la conferma della prima sentenza, una minoranza, della quale però faceano parte i membri più colti e più sperimentati, proponeva la grazia per ambedue. Noi domandiamo: di fronte ad una simile contraddizione, non era il sovrano in una penosa situazione ? Obbedendo al suo cuore, egli si risolvette di graziare ambedue i delinquenti.

Una situazione egualmente difficile si presenta allorquando la sentenza capitale promuove una grande concitazione nel popolo, che si manifesti in numerose petizioni, ed articoli di giornali. Una sentenza di morte pronunziata a Glasgow nel 1862 contro una donna per titolo di omicidio, ci porge un rimarchevole esempio. La commozione dei cittadini era somma, attesochè la prova della colpa non era stata dedotta che da circostanze accessorie. La stessa commozione si manifesta sovente anche in Inghilterra, allorquando si condanna sulla base di meri indizii, oppure se autorevoli periti dichiarano che il parere sul quale fu basata la sentenza, non sia sufficiente (ricordisi il caso di Smethurst) (28), e specialmente se i giurati abbiano ammessa l' imputabilità de' giurati, mentre altre persone autorevoli l' abbiano negata. Il peggio accade allorquando, dopo la condanna, viene affermata l' innocenza del condannato, e si esigono nuove esperienze. Raccogliendo poi le notizie relative ai casi nei quali la grazia venne rifiutata, si trova che l' opinione generale ammette l' influenza di particolari riguardi (29) e di persone, prossime al sovrano, sulla finale decisione, locchè scema evidentemente la considerazione del sovrano e la fede nella giustizia. Accidentali avvenimenti, co-

me se da lungo tempo non sia stata eseguita alcuna sentenza capitale, o se al contrario un recente aumento di gravi delitti sembri accennare ad una soverchia mitezza nella giustizia penale, possono influire sull' animo del sovrano, e determinarlo a confermare la sentenza capitale.

Preziosi materiali noi abbiamo potuto raccogliere intorno all' emenda di coloro, i quali dopo essere stati condannati a morte per gravi delitti, furono graziati e condannati al carcere perpetuo. Oltre alle cose osservate in questo proposito nell' opera sulla pena di morte noi potremmo qui addurre le dichiarazioni di sperimentati impiegati carcerarj, i quali constatarono nel delinquente un chiaro concetto del commesso reato, delle cause che lo condussero al delitto, ed un deciso risorgere in lui del sentimento e del proposito del bene. Ed è un fatto rimarchevole che parecchie fanciulle, ree di infanticidio, dopo aver lasciato lo stabilimento di pena, entrarono come domestiche in famiglie private, e vi si distinsero per amorevole cura dei bambini a loro affidati. Non vogliamo poi tacere ai nostri lettori un rimarchevole caso a noi noto. In una casa di pena della Svizzera eravi una persona condannata per uccisione del suo figliuolo legittimo, e poscia graziata. Era una fanciulla di rigorosa moralità, di rara bellezza, ed anche di molto senno, promessa ad un giovine da lei amato, e che dovea maritarsi due mesi dopo quell' epoca a far conto dalla quale il figliuolo poteva comparire legittimamente procreato. Dopo essersi maritata, ella riflettè che la sua prole sarebbe necessariamente stata riconosciuta ille-

gittimamente concepita, e tormentata da questo pensiero, si risolvette a celare al marito la gravidanza, ed a dar la morte al suo bambino. Questa disgraziata riconobbe nel carcere il suo misfatto, e vi tenne sì lodevole condotta, che gli impiegati carcerari la proponevano come modello (30). Se gli esempi già addotti dall'autore nell'opera sulla pena di morte, onde mostrare la correggibilità dei condannati a morte e graziati, mossero alcuni ad obbiettare che non sono poi così numerosi da potervi fare sicuro fondamento, noi rispondiamo che tali esempi sarebbero più numerosi, se le prigioni fossero meglio ordinate, e gli impiegati carcerarj sapessero meglio adoperarsi onde ottenere l'emenda dei carcerati.

Anche intorno all' inconveniente della irreparabilità degli errori che si commettano nelle condanne capitali abbiamo potuto raccogliere nuovi materiali. Per verità ci fu obbiettato che gli esempi da noi già addotti non sono numerosi, e possono anche divenirlo sempre meno col migliorarsi dei metodi criminali; ma noi rispondiamo che non si suole degnamente apprezzare l'importanza anche dei rari casi di errore, i quali scuotono per lungo tempo la fiducia nella giustizia, l' autorità delle sentenze giudiziali. Arbitraria è poi la supposizione che il processo orale e per giurati sia guarentigia infallibile contro le erronee sentenze. L' asserzione che le condanne d' innocenti siano poi tanto rare è contraddetta dall' esperienza.

Omettendo di addurre parecchi casi di asserite condanne di innocenti comunicatici dall' Italia e dalla Germania, ci limitiamo a far avvertire la seguente

dichiarazione di un assennato giornale francese (31) *trop de nombreux exemples sont venus dans le dernier temps relever la diplorable réalité*. In Francia si additano parecchi recenti casi, nei quali la condanna dell' innocente è ritenuta indubitata (32). Le cagioni di questi errori furono la difficoltà di stabilire l' identità di una persona, potendosi i testimoni assai facilmente ingannare, e la fallibilità dei periti (33), specialmente allorchè si tratti di constatare le mentali perturbazioni (34). Segnatamente si vanno sempre più revocando in dubbio le sentenze fondate su meri indizii (35), tanto più che soglionsi rimettere i giurati all' intimo loro convincimento.

Negli ultimi tempi il caso accaduto nell'Annover ed accennato nella mia opera sulla pena di morte fu oggetto di parecchi lavori scientifici. Un giurista pratico, situato in un alto posto, il Wiarda (36) nel combattere il giurì si valse di questo caso per sostenere che sono possibili degli omicidii legali per opera dei giurati, laddove un consesso di giudici non li commetterebbe. A buon diritto però fu notato da giuristi annoveresi (37), che anche giudici magistrati avrebbero in quel caso pronunziata sentenza capitale, essendovi stata falsa deposizione di un testimonio spergiuro, atta ad ingannare del pari giudici e giurati. E infatti il procuratore di stato sostenne con vigore e piena persuasione l'accusa, e i membri della Corte di Assise non aveano il menomo dubbio intorno alla pronunziata decisione, chè altrimenti avrebbero fatto uso della loro facoltà di rimandare la causa ad un'altra corte. In questo modo si espresse anche il Procuratore generale Bavay (38); non

sarà mai facile, dic'egli, di impedire che si rinnovellino errori giudiziarj, e nè i giudici magistrati nè i giurati sono certi di non cadere qualche volta in inganno anche dopo la più accurata e coscienziosa disamina.

Quanto all'efficacia della pena di morte, di rattenere gli uomini dal delitto, incutendo timore, noi abbiamo potuto convincerci del contrario, esaminando le comunicazioni che ci vennero fatte da molti distinti pratici. Imperocchè i delitti o provengono a) da sfrenato amore del guadagno, oppure b) da inimicizie, gelosia, vecchi e mal sopiti rancori, siccome si vede nella maggior parte dei coniugicidii, oppure c) da naturale rozzezza d'animo, non mitigata nè da educazione, nè da sentimento del diritto (39), o finalmente d) da una eccessiva suscettibilità, aumentata da perturbazione d'intelletto e di sensi. (40) Gli omicidi della prima specie non possono essere contenuti dalla minaccia della morte, perchè essi calcolano il modo di tener celato il loro misfatto. Nei reati della seconda specie la passione sale per gradi ad un punto che non è quasi più possibile parlare di vero omicidio. (41) Nei casi della terza specie l'animo del delinquente non può essere scosso dall'idea della pena di morte. Non è poi necessario dimostrare che ne' casi dell'ultima specie non si ha vero e proprio omicidio.

Il Procuratore generale Bavay sostiene il suo avviso dell'efficacia intimidante della pena di morte, adducendo la dichiarazione di parecchi delinquenti che essi non avrebbero commesso il delitto se avessero saputo di dover subire quella pena; ma egli non ha forse abbastanza avvertito che simili espres-

sioni sono il più delle volte suggerimenti della scaltrezza, onde commuovere i Giudici. (42) Il fatto poi addotto dal Bavay, che nel Belgio dopo la introduzione della pena capitale cessarono d' improvviso i reati capitali, non è sufficiente argomento, se si rifletta al facile errore di chi dice; *post hoc, ergo propter hoc.* Anche nell' Irlanda si ebbe un resultato consimile, dopo l'introduzione della pena di morte pel reato di appiccato incendio, ma lo si dovette principalmente all'opera benefica di autorevoli cittadini, ad una maggiore sorveglianza della polizia, e ad una migliore raccolta agricola. D'altra parte il fatto addotto dal Bavay non potrebbe aver maggior peso di un altro fatto contrario, e certo del pari, che cioè più d'una volta le esecuzioni capitali trassero seco un assai maggior numero di reati capitali, e che particolarmente in Berna dopo 5 esecuzioni capitali, accadute nello spazio di cinque anni, i delitti si accrebbero, e i delinquenti confessarono di essere stati più volte spettatori di quel luttuoso spettacolo.

A coloro i quali credono di poter vincere le obliezioni che si fanno alla pena capitale, invocando la segretezza delle esecuzioni, diremo con Chauffoun: (43) *si la peine de mort est juste, osez donc comme le faisaient nos peres, l'exercer au grand jour. Si elle doit moraliser les masses, donnez leur en plein soleil ce terrible enseignement, mais si vous dòutez vous mêmes de votre oeuvre, pourquoi n' accordez vous pas à l' humanité une sastisfation entière?* »

Non si devono qui passare inosservate le discussioni intorno alla pena di morte, che ebbero luogo in seno del terzo congresso giuridico tedesco, radunato

in Vienna. (44). Il consigliere d' appello de Krawel sosteneva: che l' impossibilità di un accordo per l' abolizione della pena di morte in tutta la Germania non toglieva che si potesse cio non ostante compilare un codice penale universale per questa nazione. L' avvocato Fries, che già avea propugnato molto validamente l' abolizione della pena capitale nel congresso di Weimar, propose che la pena di morte, siccome incompatibile coi principj di una buona legislazione penale, si dovesse abolire, ma la sua proposta non venne messa in discussione, siccome presentata troppo tardi. Alla proposta di Kraewel (45) vennero fatti parecchi emendamenti, fra i quali uno venne proposto da Goetting autore di una pregevole scrittura contro la pena capitale, inteso allo stesso scopo, ed un altro da Holtzendorff nel senso, che la varietà delle disposizioni dei codici penali tedeschi intorno alla pena capitale non si dovesse riputare ostacolo alla formazione del codice penale germanico, proposto dal congresso. Nella votazione, la proposta di Götting fu respinta, e quella di Holtzendorff, cui si associò anche Kräwel, fu accettata a maggioranza di voti. Non vuolsi tacere che molti membri del congres- non avrebbero voluto che si mettesse ai voti la quistione della pena capitale, sapendo che sulla decisione avrebbero influito assai i giureconsulti austriaci, i quali vorrebbero conservata la pena capitale per tutto lo stato pel semplice motivo ch' essi la ritengono necessaria in alcune provincie dell' Impero, siccome l' Ungheria, e quella parte d' Italia che ancora appartiene all' Impero, non avvedendosi forse di essere con ciò un cieco stromento di un dispotismo insopportabile per quelle popolazioni.

Il congresso giuridico, dichiarando non essere la discordia delle legislazioni germaniche intorno alla pena di morte un ostacolo alla formazione di un codice penale tedesco, ha in pari tempo riconosciuto che una legislazione penale germanica non potrà sussistere, finchè alcune legislazioni speciali conserveranno la pena di morte. Non si può del resto seriamente parlare di quella legislazione unica, finchè non si abbia definito in un modo qualunque un punto così importante, e quasi fondamentale nella penale legislazione; imperocchè noi abbiamo precedentemente dimostrato che la scala delle pene dee necessariamente variare secondochè la morte vi si ammetta o non vi si ammetta. Noi facciamo voti affinchè il prossimo congresso giuridico si occupi seriamente di questa quistione, non soltanto in teoria, ma eziandio con viste pratiche, tenendo conto cioè 1.° della esperienza fatta nei paesi, in cui la pena di morte venne abolita, circa l' aumento e la diminuzione dei reati, 2.° e in quelli in cui quella pena venne abolita per alcuni reati, oppure invalse l' abitudine di non eseguirla; 3.° della proporzione numerica fra le grazie e le esecuzioni, là dove la pena di morte è conservata, e quali giudizii faccia il popolo intorno a tale sistema; 4.° della frequenza delle condanne di innocenti; 5.° del contegno tenuto dai condannati a morte e poscia graziati, oppure puniti coll'ergastolo in luogo dell' abolita pena di morte.

Avvertiamo per ultimo, che allorquando i governi si metteranno seriamente all' opera di riformare gli stabilimenti di pena, sicchè la condizione di questi diventi generalmente migliore dell' attuale, e si possa

diffonder nei popoli la persuasione che i delinquenti ne escano migliorati, la causa dell' abolizione della pena capitale sarà prossima al suo trionfo, sia nella pubblica opinione, sia nelle leggi.

MITTERMAIER

NOTE ALL' APPENDICE SECONDA

(1) L' autore di questa appendice si è già pronunziato nel 1836, nella *Revue de legislation*, Vol. VI contro il carcere a vita. Nel Wirtemberg fu proposta l'abolizione di questa pena, Hepp, comm. I, P. 147. Negli Stati Generali dei Paesi Bassi fu discusso, se questa pena sia compatibile col sistema penitenziario. Giornale di Harlem per la legislazione Vol. XIX p. 240. 459.

(2) Chauffoux nella Revue Germanique, le 16 aout. 1862 p. 467.

(3) *Praxis rerum criminalium Part. III. quest.* 128, *numero* 14.

(4) Dati più diffusi in proposito vedi nel mio lavoro inserito nella Gerichtssaal 1862. P. 430.

(5) Art. 309.

(6) Art. 123.

(7) Nei codici penali nord americani.

(8) P. 101.

(9) P. es. in 28 casi i Giurati modificarono in Francia l' accusa d' omicidio, in modo che non si potè infliggere la pena di morte, e in 22 casi di accusa d' infanticidio. In 292 casi furono ammesse circostanze attenuanti per evitar la pena capitale.

(10) Giornale per la legislazione e per la Giurisprudenza di Baviera. Vol. VIII. p. 589.

(11) V. in proposito l' annunzio nella Gazzetta del diritto penale 1862, n. 26, p. 408.

(12) Il fascicolo III. P. 189 adduce alcuni fatti e fa notare alcuni risultati ottenuti. Il fascicolo IV. p. 313 porge pure dati di fatto.

(13) Ulloa è uno dei più acuti Giureconsulti napoletani; fu procuratore generale, e ministro sotto l' ultimo re, cui volle seguire nell' esilio. Giornale, fasc. III. P. 158 fino a 164.

(14) È particolarmente rimarchevole nel num. 44 (del 12 Aprile 1862) la dissertazione del Presidente di Tribunale Venturini.

(15) Eco dei Tribunali 1862. n. 1267.

(16) Dovere di punire, sua relazione con le pene più gravi, e col diritto di grazia, Napoli 1862.

(17) L' autore fa avvertire principalmente l' offesa del sentimento giuridico, §. 29, che si commette, aspettando che una donna incinta, condannata a morte, partorisca prima dell' esecuzione.

(18) Contro la pena di morte, ragioni fisiologiche e patologiche di *Livi,* Siena 1862.

(19) Ne sono comparse finora tre, col titolo: *des principes philosophiques du droit pénal*, pubblicate nella *Revue contemporaine:* tomo XVIII del 31 agosto p. 633, tomo XXIX p. 193, e fascicolo del 30 Settembre P. 193.

(20) La sociedad, el patibolo y la pena de morte considerados por Manuel Perez y Cutina, Madrid 1854.

(21) *Le peine de mort au point de vue pratique et historique. Discours de rentrée par Bavay, procureur général,* 18 *octobre, Bruxelles* 1828.

(22) Fries avverte che fece senso il veder graziato un conjugicida in Jena, ed appiccato l' omicida di Lengsfeld.

(23) Intorno alle discussioni fatte nel Weimar, vedi gli atti di quel Parlamento. P. 435, 577, 591. Nei Protocolli P. 684-690.

(24) P. es. 5 Moses 7, 10.

(25) 2. Samuel, 12, 13.

(26) Lettere ai Romani 13, 4. Evang. Lucas. 22, 36, 38.

(27) Chauffoux, nell' annunzio da lui inserito nella Revue del 1 Ottobre 1862, e gia da noi citato, dice a pag. 277: *la grâce ne remèdie pas au mal produit par une peine excessive; une condamnation exorbitante, ou jugée telle par l' opinion publique, blesse la conscience des citoyens et ne se rêpare pas par un adoucissement accordé en secret.*

(28) Il maggior pericolo di errore corrono i giudici nelle condanne basate sopra meri indizii, se il delinquente ha fatto in maniera, che il sospetto cada su di un altro, p. es. se egli si servì del coltello appartenente ad altri, oppure introdusse nelle tasche altrui alcuni oggetti appartenenti al de-

rubato. Se vi si aggiungono per avventura minacce o apparenti motivi di delinquere dal canto dell' innocente, questi è probabilmente perduto.

(29) In un caso un ecclesiastico, universalmente stimato, si era convinto nei suoi colloquj coll'accusato che questi era innocente, e si era rivolto per conseguenza al sovrano, ed a persone influenti nella Corte, onde implorare la grazia. Il ministro s'ebbe a male di essere stato lasciato da parte, ordinò bensì nuove indagini, ma poscia fece al sovrano tal rapporto, che questi non volle accordare la grazia.

(30) Questa donna venne graziata 6 anni dopo, ed emigrò col marito suo in America.

(31) Le Droit, 1862. N. 240.

(32) Vedi il caso riferito nel Droit del 7 aprile 1853, n. 83, e quello discusso nel Droit 1862, n. 244 e poi nel Droit del 31 ottobre 1862, p. 259.

(33) Il caso di Smethurst riferito nella presente opera a p. III. Nota 10, ha lasciato nel popolo Inglese una profonda persuasione della poca sicurezza delle perizie.

(34) Ricordiamo qui il caso riferito nella nota 39, ed esposto nel Diritto del 1862, p. 259.

(35) Non si potrà mai abbastanza riflettere sul fatto, che le perturbazioni mentali dei delinquenti sogliono manifestarsi soltanto dopo la loro entrata nella prigione.

(36) Nel nuovo Magazzino del diritto annoverese anno II, 1862, fascicolo III, P. 426.

(37) Schwarz, in favore del giudizio per Giurati, Celle 1862. P. 17. V. l'articolo inserito nella *Posta quotidiana* di Hannover 1862, 22 Gennajo, N. 21. Vedi l'articolo inserito nella Gazzetta della Germania Settentrionale, 1862, 7 Gennajo Art. 369.

(38) Nella sua opera: *De la peine de mort* P. 56

(39) Un delitto di questa specie era quello di Dumoulard, sul cui stato intellettuale trovansi eccellenti considerazioni filosofiche nel *Journal de médécine mentale* 1862 Marzo, p. 85.

(40) Importanti considerazioni intorno a simili casi, nei quali la perturbazione intellettuale non può essere debitamente constatata per difetto di osservazione, vedi nel *medical critic. and. psychologicol Iournal* di Winslow, 1862, Luglio p. XIX.

(41) Così si spiega come nei Ministerj, allorquando si deve riferire intorno a domande di grazia, nasce facilmente la persuasione che il caso non sia di vero omicidio, ma piuttosto di mera uccisione.

(42) L'autore ha notizia di un caso accaduto in Baviera, in cui il difensore consigliò ad un reo di gravissimo reato, di allegare l'ignoranza della pena e di assicurare che, se l'avesse conosciuta, non avrebbe commesso il reato.

(43) Revue germanique, 1 Ottobre 1862. p. 276.

(44) Ci duole che non abbiamo sotto i nostri occhi i protocolli completi, e che le nostre dichiarazioni si riferiscano soltanto alle discussioni ristampate nella Gazzetta Giudiziale tedesca del 1862, n. 51 e 52.

(45) Secondo la Gazzetta Giudiciale il Prof. Wahlberg avrebbe dichiarato, che la proposta di Kraewel era prematura. Il motivo di questa asserzione non è detto.

APPENDICE TERZA

Dal Giornale di Heidelberg del 24 Maggio 1863.

Dal rapporto letto dal deputato Haager alla seconda Camera in Calsruhe, a nome della commissione, e circa i titoli XVIII fino al XXX del Regolamento del processo penale, noi togliamo le seguenti osservazioni relative al titolo XXIX*: intorno alla esecuzione delle sentenze criminali.*

Nei motivi del progetto il governo granducale dichiarava l' abolizione della pena di morte non essere ormai più che una quistione di tempo, e che esso pure se ne occuperebbe allorquando si porrebbe mano alla revisione del codice penale, non essendo possibile togliere dal codice separatamente i paragrafi che si riferiscono a quella pena, e d' altra parte essendo per intanto la grazia un sufficiente espediente nei singoli casi.

Di fronte a codesta importante dichiarazione del Governo, la commissione non poteva astenersi dal prendere in seria considerazione la quistione se la pena di morte debba essere conservata od abolita. La commissione crede, e lo dichiara apertamente, che la soluzione di tale quistione non sia necessariamente congiunta colla revisione del codice penale in generale, e non possa quindi esesrne fatta dipendere, come infatti nell'anno 1849 si vide abolita la pena di morte, senza che si discorresse di revisione del codice penale.

Giá negli anni 1840 e 1844 l' abolizione della

pena capitale fu argomento di serie e vivaci discussioni nella Camera dei Deputati. Nell' anno 1840 il deputato Zentner dava un voto separato contro la pena capitale, ma la sua proposta di abolizione venne rigettata nella seduta delli 11 Marzo 1840 con 39 voti contro 19.

Nel codice penale del 1845 la pena di morte è ancor comminata ai seguenti reati: omicidio, § 205; avvelenamento nei casi dei §§ 243, 246, 247, stupro nel caso del § 335, I, rapina nel caso del § 412, I, falsa testimonianza nel caso del § 558, alto tradimento nei casi dei §§ 597, 600, offesa della maestà sovrana nel caso del § 606.

Ma prima che il codice penale venisse posto in attività, venne fatta nel 1848 dal deputato Rettig una mozione per l' abolizione della pena capitale, e nella seduta del 7 Febbraio 1848 venne ammesso da una grande maggioranza della camera che la proposta venisse presa in considerazione, e rimandata alle sezioni.

In quel frattempo il § 9 dei diritti fondamentali del popolo tedesco statuiva: « la pena di morte, all' infuori dei casi stabiliti dal diritto bellico, come pure le pene della berlina, del marchio, e della correzione corporale, essere abolite ».

In conseguenza di ciò il Governo Granducale presentava un progetto, composto di un solo articolo, nel quale la pena di morte si aboliva, eccettuati i casi nei quali dal diritto bellico è prescritta, e le si sostituiva la perpetua prigionia. Questo progetto di legge venne accettato nella seduta del 5 febbraio 1849 con soli cinque voti contrarj. Nel bollettino de-

gli atti del Governo, 1849 Numero XV, è pubblicata la legge dell' abolizione della pena di morte, il cui unico articolo è così concepito: « in luogo della pena capitale, abolita in tutti i casi contemplati dalle leggi, all' infuori di quelli determinati dal diritto della guerra, in virtù del §. 9. dei diritti fondamentali, viene introdotta la pena della perpetua prigionia. »

Nell' anno 1850 il Governo Granducale presentò un progetto di legge introduttivo del codice penale, in cui contenevasi, fra le altre disposizioni, l' abolizione della legge del 16 Marzo 1849, che avea tolta la pena capitale.

La commissione della seconda camera acconsentiva al ripristinamento della pena capitale, e nella seduta del 12 Dicembre 1850 vi acconsentì pure la prima camera con soli cinque voti contrarj.

Nella patente di promulgazione del 5 febb. 1851 è statuito al §. 3. che la legge del 16 Marzo 1849, concernente l'abolizione della pena di morte, è abolita.

Posteriormente al ristabilimento della pena capitale; questa fu

nell'anno	pronunziata	eseguita	commutata
1852	3 volte	2 volte	1 volte
1853	4	3	1
1854	3	2	1
1855	3	1	2
1856	3	2	2
1857	—	—	—
1858	—	—	—
1859	2	—	2
1860	3	1	2
1861	4	2	2
1862	—	—	—

negli undici anni complessivamente essa fu pronunziata

contro 25 persone, eseguita contro 13, commutata a favore di 12 persone.

Le 13 persone sulle quali la pena venne eseguita erano colpevoli di omicidio, 3 di omicidio con rapina.

Da Beccaria fino agli ultimi tempi si va discutendo con molto acume e zelo, sia in apposite scritture, sia nei giornali, se la pena di morte debbasi conservare od abolire. Anche nella commissione le opinioni furono divise, volendo alcuni l' abolizione, altri la conservazione. Finalmente però la commissione, con una maggiorità di 8 voti contro 3, aderì all'opinione che la pena capitale debbasi abolire. Dai partigiani di questa pena venne fatto valere:

1) che secondo giustizia la quantità del male della pena debba conformarsi a quella del delitto, laonde presso tutti i popoli i delitti di sangue furono col sangue retribuiti;

2) che l' opinione pubblica, mossa appunto dall' accennato principio di giustizia, esige l'applicazione della pena capitale;

3) che l' espiazione, scopo della pena, esige in alcuni casi la pena di morte;

4) che la pena di morte è necessaria alla pubblica sicurezza, siccome solo mezzo di incutere spavento ai più pericolosi delinquenti.

Dagli avversarj della pena di morte si osserva invece che tutti gli addotti argomenti provengono dal falso principio della vendetta sociale e dell' intimidazione. Ma il primo non si conviene ai tempi nostri, come si conveniva ai primordii della civiltà, nè si può conciliare col vero concetto della missione della giustizia. La migliore vendetta ed espiazione, cioè

la più utile alla società, sarebbe di porgere al reo l'occasione ed i mezzi di emendarsi e di riconciliarsi colla società. Quanto all'intimidazione, non si può negare che la pena di morte fino ad un certo punto non la produce. Ma l' esperienza insegna che i peggiori delinquenti non pensano alle conseguenze penali dei loro misfatti, oppure pensano ad eluderle, o sanno affrontare la morte con imperturbabilità, e che là dove la pena capitale venne abolita, i delitti cui prima era comminata, o non crebbero di numero, o diventarono meno frequenti, siccome accadde in Toscana, nell' Oldemburgo, e nel Nassau. Lo stato possiede altri mezzi e più sicuri di prevenire i delitti, e sono: un buon sistema di procedura penale, un buon ordinamento delle prigioni, e più di tutto, un accurato sistema di popolare educazione.

Gli avversarj della pena capitale affermano altresì che questa pena non è nè legittima, nè necessaria, nè opportuna. Che se per dimostrare la legittimitá della pena capitale si afferma che in uno stato di estremo pericolo e di necessaria difesa si ha la facoltà di uccidere, in codesto stato non può mai trovarsi la società dirimpetto ad un delinquente. Inoltre, con quella pena la potestà primitiva trascende il campo a lei assegnato della morale influenza, invade quello della divinità, e disconosce lo spirito cristiano. Nè quella pena può ritenersi necessaria, perchè la privazione della libertà può nella sua durata ed intensità convenire a tutta la scala dei delitti, dal minimo al massimo, e mentre toglie al delinquente la possibilità di nuocere, rende invece possibile di farlo rientrare nella società, riconciliata con esso. L'obbiezione princi-

pale però contro quella pena la si desume contro dalla sua irreparabilità, essendo invece carattere di tutte le altre pene che si possano correggere e compensare gli errori commessi nell' applicarle. Ogni paese conta pur troppo più d' una di queste scene luttuose di innocenti giustiziati, e questo solo riflesso basterebbe a far condannare ed abbandonare dappertutto e per sempre la pena capitale.

La grazia non è sufficiente rimedio agli inconvenienti della pena di morte, imperocchè se vien troppo frequentemente usata, ne soffre il decoro delle leggi e dei tribunali, e se troppo rare volte vi si ricorre, non può dirsi rimedio. La condizione poi di chi è richiesto della grazia divenne oltremodo difficile dopo l' introduzione del processo pubblico ed orale. Mentre col vecchio sistema di procedura, vi erano atti completi, in base ai quali soltanto i giudici decidevano, e nei quali si contenevano tutti i motivi della decisione, lo stesso non accade oggidì per le deliberazioni dei giurati e dei giudici delle assise. Anche gli atti della inquisizione preliminare sono manchevoli, sicchè non si può ricorrere che alle relazioni dei membri del tribunale, e dei Procuratori di Stato, le quali non sono sempre affatto imparziali. Abolita la pena di morte, rimarrebbe pur sempre al nobilissimo diritto sovrano della grazia un vasto campo onde applicarsi; soltanto ne sarebbe tolta la parte più penosa per un animo delicato.

In vista di tutti questi motivi, la maggioranza della commissione adottò l'opinione che la pena di morte debbasi abolire.